Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO n. 323

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 25 febbraio 2020

INDICE

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

Plenaria . . . . . *Pag.* 5

Commissioni congiunte

10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell'Unione europea-Senato) e X (Attività produttive, commercio e turismo) e XIV (Politiche dell'Unione europea-Camera):

Uffici di Presidenza (Riunione n. 1) . . . . . *Pag.* 14

11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) e 14ª (Politiche dell'Unione europea-Senato) e XI (Lavoro pubblico e privato) e XIV (Politiche dell'Unione europea-Camera):

Plenaria . . . . . » 15

Commissioni riunite

3ª (Affari esteri) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):

Plenaria . . . . . *Pag.* 17

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 78) . . . . . *Pag.* 19

Sottocommissione per i pareri . . . . . » 19

Plenaria (1ª pomeridiana) . . . . . » 21

Plenaria (2ª pomeridiana) (*)

(*) *Il riassunto dei lavori della Commissione 1ª (Affari costituzionali) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 323º Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 25 febbraio 2020.*

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

2ª - Giustizia:

Plenaria (antimeridiana) . . . . . *Pag.* 24
Plenaria (pomeridiana) . . . . . » 27

3ª - Affari esteri:

Plenaria . . . . . » 29

4ª - Difesa:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 28) . . . . . » 39
Plenaria . . . . . » 39

5ª - Bilancio:

Plenaria . . . . . » 47
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 42) . . . . . » 54

6ª - Finanze e tesoro:

Plenaria . . . . . » 55

7ª - Istruzione pubblica, beni culturali:

Plenaria . . . . . » 61

8ª - Lavori pubblici, comunicazioni:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 53) . . . . . » 75
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 54) . . . . . » 75
Plenaria . . . . . » 76

9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 141) . . . . . » 91
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 142) . . . . . » 91
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 143) . . . . . » 92
Plenaria . . . . . » 92

10ª - Industria, commercio, turismo:

Plenaria . . . . . » 100
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 85) . . . . . » 104

11ª - Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:

Plenaria (antimeridiana) . . . . . » 105
Plenaria (pomeridiana) . . . . . » 107

12ª - Igiene e sanità:

Plenaria . . . . . » 109

13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali:

Plenaria (antimeridiana) . . . . . » 119
Plenaria (pomeridiana) . . . . . » 130

14ª - Politiche dell'Unione europea:

Plenaria . . . . . » 136

Commissione straordinaria

Per la tutela e la promozione dei diritti umani:
Plenaria . . . . . *Pag.* 145

Commissioni bicamerali

Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale:
Plenaria . . . . . *Pag.* 149
Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:
Ufficio di Presidenza . . . . . » 156
Inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»:
Plenaria (1ª pomeridiana) . . . . . » 157
Plenaria (2ª pomeridiana) . . . . . » 158

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere:
Plenaria . . . . . *Pag.* 171

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 25 febbraio 2020

Plenaria

56ª Seduta

Presidenza del Presidente
GASPARRI

La seduta inizia alle ore 12,35.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

(*Doc.* IV-*bis*, n. 3) ***Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Matteo Salvini, nella sua qualità di Ministro dell'interno* pro tempore**
(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 6 febbraio 2020 e proseguito nelle sedute del 18 e del 20 febbraio 2020.

Prosegue la discussione generale.

La senatrice GINETTI *(IV-PSI)* interviene incidentalmente per richiedere un approfondimento circa le modalità con le quali può essere espresso da parte del Governo e del Presidente del Consiglio un preciso indirizzo politico riguardo una determinata linea politica generale. Infatti, questo aspetto rappresenta un elemento da valutare poiché strettamente legato alla sussistenza dell'esimente costituita dal perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo, esimente prevista dalla legge costituzionale n. 1 del 1989 ed oggetto della disamina che la Giunta sta compiendo.

In particolare, attraverso questo approfondimento bisognerebbe comprendere se l'indirizzo politico-governativo richiede necessariamente comunicazioni o atti formali, anche previa una deliberazione dello stesso

Consiglio dei Ministri, oppure, in alternativa, possono essere anche sufficienti atti informali o altri tipi di comportamento.

Il Presidente GASPARRI, nella veste di relatore, nel ritenere fondata la richiesta di approfondimento posta dalla senatrice Ginetti – richiesta che però deve tener conto della natura perentoria del termine di cui all'articolo 135-*bis*, comma 3, del Regolamento, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento – evidenzia che nella proposta conclusiva che ha esposto alla Giunta ha avuto modo di soffermarsi anche sulle modalità con le quali l'indirizzo politico-governativo può in concreto essere assunto, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 95 della Costituzione.

Nella fattispecie in esame l'indirizzo politico del Governo era ben evidente in base ad uno scambio di lettere tra lo stesso Presidente del Consiglio e il Ministro dell'interno *pro tempore*, senatore Salvini, dato che la corrispondenza epistolare evidenzia, a suo avviso, una sicura direzione o indirizzo da parte del Governo nella sua collegialità. In ogni caso, si riserva di svolgere le opportune verifiche su quanto evidenziato dalla senatrice Ginetti.

Il senatore CUCCA *(IV-PSI)* prende la parola per richiamare l'attenzione sull'assenza di diversi senatori nella seduta odierna a causa dell'emergenza di ordine sanitario che sta investendo diverse regioni dell'Italia. A suo avviso, questa circostanza deve essere attentamente valutata anche al fine di attenuare la perentorietà del termine dei trenta giorni previsto dall'articolo 135-*bis*, comma 3, del Regolamento, nell'interpretazione data di recente dalla Giunta per il Regolamento in una accezione su cui ha manifestato fin dall'inizio serie riserve.

Il PRESIDENTE fa presente al senatore Cucca che l'attività della Giunta si adeguerà a quanto il Senato eventualmente deciderà in merito alla prosecuzione della propria attività istituzionale, alla luce della emergenza sanitaria in corso. Al momento, la Giunta ha il dovere di proseguire i propri lavori secondo il calendario già prestabilito, nella convinzione che la piena funzionalità degli organi parlamentari costituisce in questo frangente un elemento di rassicurazione per l'intero Paese.

Il senatore PILLON *(L-SP-PSd'Az)* interviene incidentalmente per segnalare che nel verbale di sommarie informazioni presente nella documentazione in atti il comandante della nave «Open Arms», nel dicembre 2019, dichiara che la Guardia di Finanza gli comunicò che non poteva avvicinare l'imbarcazione presso la costa, poiché sarebbe incorso in una sanzione. Lo stesso comandante dichiara di essere consapevole che i finanzieri al riguardo stavano mentendo.

A suo parere, quanto affermato dal comandante della nave può costituire il presupposto di un reato di calunnia o, al contrario, prefigurare un'ipotesi di reato a carico degli stessi finanzieri. In ogni caso, a suo giudizio, si

tratta di un elemento rilevante da valutare e, se del caso, segnalare opportunamente all'autorità giudiziaria per l'eventuale seguito di competenza.

Il PRESIDENTE fa presente al senatore Pillon che l'autorità giudiziaria è già edotta dei fatti e delle circostanze indicate nel fascicolo trasmesso e, quindi, si deve ritenere che la stessa abbia svolto tutte le valutazioni in merito. Peraltro, quanto segnalato dal senatore Pillon non rientra nelle competenze attribuite alla Giunta dalla legge costituzionale n. 1 del 1989.

La senatrice ROSSOMANDO *(PD)* riguardo all'ultimo intervento del senatore Pillon ritiene del tutto inopportuno e contraddittorio sottoporre all'autorità giudiziaria atti ed elementi informativi già acquisiti e valutati dalla stessa.

Evidenzia poi che nel caso di specie, a differenza delle precedenti vicende inerenti alla nave «Diciotti» e alla nave «Gregoretti», i naufraghi vengono fatti imbarcare su una nave di una Organizzazione non governativa (ONG), per un tempo particolarmente lungo, nel corso del quale da un lato si aggravano le condizioni sanitarie a bordo e dall'altro peggiorano le condizioni meteo del mare. Inoltre, nella vicenda in esame il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio è intervenuto con un proprio provvedimento di natura cautelare.

Tutto ciò premesso, va evidenziato che la fattispecie in questione va inquadrata nel soccorso in mare, disciplinato da normative internazionali e costituzionali e in ordine al quale è intervenuta anche la Corte europea dei diritti dell'uomo.

Evidenzia inoltre l'oratrice che nel caso di specie gli obblighi dello Stato di bandiera della nave, ossia la Spagna, non possono in alcun modo essere assimilati e ricondotti, su un piano paritetico, a quelli gravanti su Malta e sull'Italia. La configurabilità di un obbligo di soccorso in mare prevale necessariamente su ogni altro profilo e allo Stato di bandiera della nave spetta solo il compito di far rispettare all'imbarcazione i doveri di soccorso previsti dalle normative internazionali. Diversamente opinando se lo Stato di bandiera fosse, ad esempio, l'Olanda, si giungerebbe all'assurda conclusione che il POS dovrebbe essere concesso sul territorio olandese, lontano migliaia di chilometri.

Lo Stato di Malta in maniera ingiustificata e colpevole non ha indicato il POS. La volontà manifestata dallo stesso di accogliere solo una parte dei naufraghi non poteva in alcun modo indurre il comandante ad accettare tale prospettazione, atteso che la situazione psicologica delle persone a bordo era difficile e tesa e una scelta di questo tipo avrebbe comportato il rischio concreto di una rivolta. A fronte di tale scelta alquanto discutibile di Malta, spettava all'Italia la concessione del POS.

Il protocollo MEDEVAC viene applicato solo per i casi estremi, in cui c'è un grave pericolo per l'incolumità individuale. Tale protocollo, tuttavia, non esclude certamente l'obbligo di tutelare la salute psicofisica dei naufraghi anche nei casi in cui la stessa non comporti per gli stessi un imminente pericolo di morte.

Anche la prospettazione del senatore Salvini, secondo la quale il comandante avrebbe fin dall'inizio mirato a far sbarcare i naufraghi in Italia, risulta del tutto inverosimile, atteso che il comandante stesso fin dall'inizio ha interpellato tre diversi Stati, ossia la Spagna, Malta e l'Italia.

Sottolinea poi la senatrice che la nave era giunta nei pressi di Lampedusa ed altresì che si stava assistendo ad un peggioramento delle condizioni del mare e ad un aumento della tensione a bordo, che aveva indotto alcuni naufraghi a gettarsi a mare per raggiungere l'isola pur non essendo in molti casi capaci di nuotare.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio non avrebbe mai potuto autorizzare lo sbarco dovendo necessariamente limitarsi a rimuovere l'ostacolo che rendeva impossibile lo sbarco stesso. In particolare il Tribunale Amministrativo Reginale, dichiarando l'illegittimità del decreto interministeriale interdittivo, ripristinava l'obbligo di indicazione del POS, che doveva essere adempiuto dal Ministro dell'interno. Quest'ultimo nel frattempo aveva provato ad emanare un altro decreto ministeriale, che tuttavia non si è perfezionato per l'opposizione del Ministro della difesa, il quale si è rifiutato di sottoscriverlo.

In tale contesto non si può parlare di attuazione della politica dell'immigrazione seguita dal Governo, in quanto vengono in questione specifici atti amministrativi rientranti nell'esclusiva competenza del Ministero dell'interno, anche a seguito dell'accentramento in tale dicastero di tali funzioni operato dai decreti cosiddetti «sicurezza *bis*». Non solo manca il coinvolgimento governativo in ordine ai predetti atti amministrativi, ma è assente anche l'interesse pubblico preminente.

A tal proposito l'oratrice rileva che il rischio terrorismo risulta generico e non corroborato quindi da elementi specifici. Il Tribunale dei Ministri rileva che, rispetto a tale rischio generico di terrorismo, lo sbarco dei migranti avrebbe potuto favorire in maniera più adeguata il contrasto dello stesso, consentendo una più agevole identificazione dei naufraghi nei centri autorizzati.

Nel caso di specie un respingimento collettivo indiscriminato dei naufraghi non può assurgere a preminente interesse pubblico. Il Ministro dell'interno ha inteso solo fare pressioni presso le autorità europee utilizzando indebitamente come mezzo di persuasione i naufraghi stessi.

Non è condivisibile nemmeno l'assunto, emerso nel dibattito pubblico, in base al quale la libertà personale dei naufraghi sarebbe stata compressa comunque anche se gli stessi fossero stati assegnati agli *hotspot*, atteso che in tale caso la restrizione sarebbe stata giustificata alla luce delle normative in vigore.

La senatrice Rossomando conclude il proprio intervento evidenziando che l'articolo 13 della Costituzione considera la libertà personale inviolabile e che lo stesso ammette la restrizione di tale diritto solo per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei casi e nei modi previsti dalla legge.

Il senatore URRARO *(L-SP-PSd'Az)*, nel ricordare l'impianto normativo generale che inquadra l'attività che la Giunta è chiamata ad espletare – ossia l'articolo 96 della Costituzione e la legge costituzionale n. 1 del 1989 – al fine di verificare la sussistenza delle esimenti e della tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo, si sofferma su alcuni aspetti significativi della vicenda in esame.

In primo luogo, l'ambito collegiale dell'azione di Governo relativa alla politica migratoria, riconducibile al Ministro dell'interno *pro tempore*, discende da un indirizzo di carattere generale dello stesso Esecutivo che si ricava da una serie di passaggi del contratto di Governo tra le forze politiche che allora lo sostenevano, ma anche da una serie di misure concordate a livello europeo, a partire dal giugno 2018, che prevedevano regole per la redistribuzione dei migranti. Sulla base di tale ricostruzione, a suo parere, è quindi irrilevante risalire ad un indirizzo politico del Governo in virtù solo di delibere formali assunte dal Consiglio dei Ministri.

In secondo luogo, la vicenda della nave «Open Arms», pur presentando affinità rispetto agli altri casi esaminati dalla Giunta, appare maggiormente articolata sia da un punto di vista cronologico sia per quanto concerne le modalità con cui è stato affrontato l'evento SAR, investendo in tale occasione ben tre Stati: Spagna, Malta ed Italia.

Inoltre, appare significativo anche l'intervento nella vicenda del giudice amministrativo, dato che il Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale, con decreto monocratico cautelare, ha proceduto alla sospensione del decreto interministeriale a valenza interdittiva del 1º agosto 2019. A tale riguardo, è rilevante che il decreto di sospensione del giudice amministrativo non entri nel merito, ma si limiti, appunto in sede cautelare, a stabilire di prestare assistenza alle persone bisognose. Successivamente, il Ministero dell'interno avanza un'istanza di revoca alla quale, il 19 agosto 2019, la ONG risponde con una memoria con la quale richiede un provvedimento cautelare che consentisse lo sbarco dei migranti.

Ciò rappresenta un dato significativo, perché con tale richiesta si ricava, per implicito, che lo sbarco non era stato autorizzato dal giudice amministrativo. Inoltre, va respinta anche la tesi dell'illegittimo respingimento a presupposto del reato di sequestro di persona addebitato al Ministro dell'interno *pro tempore*, poiché il Ministero non era stato inerte rispetto a tale concatenazione dei fatti, essendosi attivato per una sistemazione degli stessi migranti, sistemazione che non aveva carattere automatico e costituiva l'atto conclusivo dell'evento SAR.

Il senatore DE FALCO *(Misto)* evidenzia che a partire dall'8 agosto 2019 è emersa una situazione di crisi di governo e conseguentemente non è possibile invocare a partire da tale data un'unitarietà dell'azione dell'Esecutivo. Nel periodo successivo all'8 agosto 2019 l'unica attività posta in essere dal Governo era necessariamente quella di ordinaria amministrazione, nella quale non possono certo essere inquadrati gli atti in questione,

che sono suscettibili di coinvolgere profili rilevanti in ordine ai rapporti dell'Italia con Malta e con gli altri Stati membri.

Precisa il senatore De Falco che l'obbligo di concedere il POS spetta all'autorità che ha il compito di coordinamento delle operazioni o, in mancanza, a quella che e ne ha avuto notizia. Lo Stato di bandiera non può avere l'obbligo di indicazione del POS, altrimenti si arriverebbe all'assurdo che per una nave cinese il POS debba essere concesso dalla Cina.

Un primo soccorso avviene nella zona SAR libica rispetto alla quale non è configurabile un centro di coordinamento dei soccorsi, mancando qualsivoglia struttura adeguata. Gli altri soccorsi avvengono invece nell'area SAR maltese ma gli eventi si svolgono comunque nelle vicinanze dell'isola di Lampedusa.

Il Presidente Conte interviene per avocare a sé i poteri rispetto ai minori, essendo in tal caso palese e manifesto un comportamento antigiuridico con rilievo penale, mentre non avrebbe in nessuno caso potuto avocare a sé l'intera vicenda, spettante all'esclusiva competenza del Ministro dell'interno.

Precisa il senatore De Falco che le norme interne in contrasto con il diritto internazionale possono essere disapplicate senza che sia necessario sollevare questione incidentale di costituzionalità dinanzi alla Corte costituzionale.

L'interesse governativo, conclude l'oratore, non ha alcun rilievo, atteso che la legge costituzionale n. 1 del 1989 richiede un preminente interesse pubblico inerente alla funzione di governo e non quindi un semplice interesse governativo.

Il senatore PILLON *(L-SP-PSd'Az)* rileva che nel caso di specie il comandante della nave «Open Arms» ha commesso il reato contemplato dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 286 del 1998, in base al quale è punito con la reclusione fino a 3 anni chiunque compia attività dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni di cui al Testo unico per le immigrazioni. A fronte di tale fattispecie criminosa il Ministro dell'interno ha l'obbligo di attivarsi per fronteggiare tale condotta illecita e certamente non può essere sottoposto a processo per aver svolto i propri compiti istituzionali.

Il comandante della nave «Open Arms» ha prima ignorato l'ordine espresso dalle autorità spagnole di sbarcare i migranti nelle Baleari e contestualmente ha violato l'ordine delle autorità italiane di non far sbarcare i migranti nel territorio italiano. Peraltro – precisa l'oratore – il POS è stato ottenuto alle Baleari proprio su richiesta dello stesso comandante. Da tale vicenda emerge chiaramente che la volontà effettiva era quella di condurre i migranti in Italia. Tale circostanza emerge chiaramente dalle sommarie informazioni rese dal comandante della Guardia costiera Liardo, il quale ha precisato che il comandante della nave «Open Arms» non voleva sbarcare i migranti in Spagna in quanto sarebbero state a lui comminate le sanzioni previste dalle normative iberiche, atteso che la sua nave non era omologata per tale tipologie di operazioni. Il tenente Anedda della

Guardia di Finanza, sempre in sede di sommarie informazioni, ha sottolineato la pervicace volontà del comandante della nave «Open Arms» di restare in acque italiane per 13 giorni.

La responsabilità del pericolo a cui sono stati sottoposti i migranti è del comandante della nave, che li ha trattenuti a bordo al solo fine di convincere le autorità italiane ad accettare lo sbarco su territorio nazionale. Sicuramente la condotta tenuta dal Ministro Salvini non era rivolta al perseguimento di un interesse privato, quanto al perseguimento dell'interesse pubblico inerente alla repressione dei reati contemplati all'articolo 12 del sopracitato Testo unico per l'immigrazione.

Il senatore GRASSO *(Misto-LeU)* rileva che il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha ravvisato una figura sintomatica dell'eccesso di potere per travisamento dei fatti rispetto al decreto interdittivo del 1° agosto 2019 evidenziando che nel caso di specie non sussiste un caso di immigrazione clandestina ma di soccorso di naufraghi.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio non poteva autorizzare lo sbarco dovendo necessariamente limitarsi a dichiarare l'illegittimità del decreto interdittivo, con conseguente obbligo del Ministero dell'interno di indicare un POS. Non c'era alcuna unità di intenti nel Governo per reiterare il decreto annullato dal Tribunale Amministrativo Regionale, come dimostra l'opposizione del Ministro della difesa. Di conseguenza, a fronte dell'avvicinamento della nave a Lampedusa e del peggioramento delle condizioni meteo del mare, si era determinato un obbligo dell'indicazione del POS, che è stato tuttavia eluso dal Ministro. Lo stesso Presidente Conte con una propria lettera ha dichiarato di non condividere le scelte del Ministro Salvini ordinando lo sbarco dei minori. Da ciò tuttavia non può desumersi la sua volontà implicita di consentire la permanenza a bordo dei maggiorenni.

L'obbligo di protezione dei minori, prosegue l'oratore, non spetta allo Stato di bandiera, atteso che la nave si stava avvicinando alle acque territoriali italiane e conseguentemente non poteva essere ammissibile un respingimento rispetto a tali soggetti.

Il Presidente Conte sosteneva inoltre che i Paesi europei avevano manifestato la propria disponibilità ad accogliere parte dei migranti e conseguentemente il trattenimento a bordo degli stessi non era giustificato.

La procedura di rilascio del POS poi aveva subìto delle modifiche, essendo stata attribuita la competenza della gestione della stessa a Ministro dell'interno per il tramite del capo di Gabinetto. Spettava quindi al Ministero dell'interno rilasciare il POS per i maggiorenni e, pertanto, il Presidente Conte per tali soggetti ha atteso che il Ministro Salvini adempisse ai suoi obblighi.

Non è in alcun modo configurabile il reato di sequestro di persona a carico del comandante della nave «Open Arms» atteso che a norma dell'articolo 295 del Codice della navigazione allo stesso spetta la tutela dell'ordine e della sicurezza a bordo. Se avesse fatto sbarcare i migranti a

Malta sarebbe scoppiata una rivolta sulla nave, vista anche la difficile situazione psichica e la tensione determinatasi a bordo.

Dichiara poi di condividere l'impostazione metodologica indicata dal relatore riguardo alla distinzione tra atto politico e atto amministrativo, del tutto irrilevante nel caso di specie.

Quanto alla preminenza dell'interesse pubblico rileva che il rischio terrorismo nel caso di specie era un obiettivo troppo generico, non corroborato da alcuna segnalazione specifica. Richiama l'articolo 17 della legge n. 124 del 2007 che impedisce agli esponenti dei servizi segreti di ledere i diritti umani, compresi quelli alla vita, all'integrità, alla salute e alla libertà personale.

L'obiettivo di contrastare il traffico di esseri umani è legittimo ma la discrezionalità politica non può entrare in contrasto con i valori sanciti dalla Costituzione.

La senatrice STEFANI *(L-SP-PSd'Az)* precisa, in relazione a quanto affermato dal senatore De Falco, che l'ordinaria amministrazione è iniziata nella giornata del 20 agosto 2019, quindi successivamente ai fatti di cui trattasi.

Il senatore CRUCIOLI *(M5S)* avanza una richiesta di chiarimenti in ordine all'esito che ha avuto l'impugnazione del decreto monocratico cautelare assunto dal Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, decreto che, come ricordato, aveva sospeso gli effetti del decreto interministeriale a valenza interdittiva, adottato il 1° agosto 2019. Infatti, nel fascicolo non risulta presente il provvedimento conclusivo che doveva essere appunto assunto in sede collegiale dal Tribunale Amministrativo Regionale in merito all'impugnativa ricordata. A suo avviso, sarebbe interessante acquisire tale provvedimento finale.

Il senatore GRASSO *(Misto-LeU)* prospetta l'ipotesi che il Collegio del Tribunale Amministrativo Regionale, convocato il 9 settembre 2019 – quando ormai l'esigenza cautelare era cessata – non può che aver riconosciuto la cessata materia del contendere.

Il senatore PILLON *(L-SP-PSd'Az)* esprime alcuni dubbi in merito all'ipotesi prospettata dal senatore Grasso, visto che la parte ricorrente aveva l'interesse positivo ad una determinata interpretazione.

Il senatore URRARO *(L-SP-PSd'Az)* ricorda che attraverso l'istanza di revoca del decreto monocratico cautelare i ricorrenti insistono per richiedere l'autorizzazione allo sbarco.

Il PRESIDENTE, preso atto della richiesta avanzata dal senatore Crucioli, si riserva di effettuare le necessarie verifiche.

Nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito della discussione generale alla prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

COMMISSIONI CONGIUNTE

10ª (Industria, commercio, turismo)
e 14ª (Politiche dell'Unione europea)

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

X (Attività produttive, commercio e turismo)
e XIV (Politiche dell'Unione europea)

della Camera dei deputati

Martedì 25 febbraio 2020

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 1

Presidenza del Presidente della 14ª Commissione del Senato
LICHERI

Orario: dalle ore 10,55 alle ore 12,05

AUDIZIONE INFORMALE DI UNA DELEGAZIONE DELLA COMMISSIONE MERCATO INTERNO E PROTEZIONE DEI CONSUMATORI DEL PARLAMENTO EUROPEO (IMCO)

COMMISSIONI CONGIUNTE

11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)
e 14ª (Politiche dell'Unione europea)

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

XI (Lavoro pubblico e privato)
e XIV (Politiche dell'Unione europea)

della Camera dei deputati

Martedì 25 febbraio 2020

Plenaria

1ª Seduta

Presidenza del Presidente della XI Commissione della Camera
GIACCONE

Interviene il Commissario europeo per il lavoro e i diritti sociali Nicolas Schmit.

La seduta inizia alle ore 12,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Commissario europeo per il lavoro e i diritti sociali, Nicolas Schmit, sulle tematiche di sua competenza

Il presidente GIACCONE *(Lega)* avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web*-tv della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Il Commissario Nicolas SCHMIT svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, il deputato COMINARDI *(M5S)*, il senatore PITTELLA *(PD)*, i deputati IANARO *(M5S)*, SERRACCHIANI *(PD)*, COSTANZO *(M5S)*, RIZZETTO *(FDI)*, GRIBAUDO *(PD)*, CUBEDDU *(M5S)*, LEPRI *(PD)*, ROSSELLO *(FI)* e MURA *(PD)*, i senatori TOSATO *(L-SP-PSd'Az)* e FLORIS *(FIBP-UDC)*, nonché i deputati VISCOMI *(PD)* e D'ALESSANDRO *(IV)*.

Il Commissario Nicolas SCHMIT risponde ai quesiti posti.

Il presidente GIACCONE *(Lega)* ringrazia il Commissario europeo Schmit e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,05.

COMMISSIONI 3ª e 13ª RIUNITE

3ª (Affari esteri, emigrazione)

13ª (Territorio, ambiente e beni ambientali)

Martedì 25 febbraio 2020

Plenaria

2ª Seduta

Presidenza del Presidente della 3ª Commissione
PETROCELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Ricardo Antonio Merlo.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

(1491) ***Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli:*** **a)** ***Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004;*** **b)** ***Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno***, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 febbraio.

Dopo un breve intervento del senatore MIRABELLI *(PD)*, relatore per la 13ª Commissione, nessun altro senatore chiedendo la parola, il presidente PETROCELLI chiude la discussione generale e propone la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno per venerdì 28 febbraio 2020, alle ore 12.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Martedì 25 febbraio 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 78

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Orario: dalle ore 11,10 alle ore 12,45

AUDIZIONI INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1144 E CONNESSI (DISTACCO-AGGREGAZIONE COMUNI DI MONTECOPIOLO E SASSOFELTRIO)

Sottocommissione per i pareri

72ª Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

La seduta inizia alle ore 14,15.

(1664) ***Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca***

(Parere alla 7ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con osservazioni in parte non ostativo)

Il relatore BORGHESI *(L-SP-PSd'Az)* illustra l'ulteriore emendamento 1.1000 (testo 2) e i relativi subemendamenti, nonché l'emendamento 3.0.200 (testo 2) della relatrice, riferiti al disegno di legge in

titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

– sul subemendamento 1.1000 (testo 2)/1 parere non ostativo, pur segnalando che la disposizione ivi prevista reca la disciplina di dettaglio delle funzioni di un ufficio di carattere dirigenziale generale, intervenendo in una materia che sarà definita da successivi regolamenti di organizzazione;

– sui restanti emendamenti parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1087) ***Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per il rinnovo a tempo indeterminato dell'Accordo tra il Ministero della difesa italiano e il Ministero della difesa macedone sulla cooperazione nel campo della difesa del 9 maggio 1997, fatto a Skopje il 3 febbraio e il 23 agosto 2017***

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI *(L-SP-PSd'Az)* riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1606) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ciad sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 26 luglio 2017***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI *(L-SP-PSd'Az)*, dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1607) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione militare e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Congo, fatto a Roma il 27 giugno 2017***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI *(L-SP-PSd'Az)* riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera (n. 138)

(Osservazioni alla 13ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore BORGHESI *(L-SP-PSd'Az)*, dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,25.

Plenaria

134ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(1729) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica***, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 febbraio.

Il PRESIDENTE informa che alla scadenza dei termini sono stati presentati circa 600 emendamenti e 23 ordini del giorno.

Intervenendo in discussione generale, il senatore VITALI *(FIBP-UDC)* censura il ricorso alla decretazione d'urgenza – tanto più in tema

di proroga termini – anche da parte di un Governo sostenuto da una forza politica che nella scorsa legislatura aveva aspramente criticato tale prassi.

Sottolinea, infatti, che l'adozione sistematica del decreto-legge in esame, nel quale ogni anno sono inseriti provvedimenti che non hanno trovato collocazione in interventi normativi specifici, in assenza dei requisiti di urgenza previsti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, finisce per mortificare le prerogative legislative del Parlamento. Peraltro, il provvedimento risulta carente anche del requisito della omogeneità, previsto dall'articolo 15, terzo comma, della legge n. 400 del 1988.

A suo avviso, prima ancora di affrontare il decreto nel merito, sarebbe opportuno valutarne con attenzione i presupposti di costituzionalità.

La senatrice DE PETRIS *(Misto-LeU)* concorda sulla necessità di affrontare quanto prima, nella cornice di una riforma costituzionale, la questione dell'eccessivo ricorso alla decretazione d'urgenza. Tra l'altro, nel caso in esame, il cosiddetto «milleproroghe» ha ormai una cadenza annuale e comprende interventi emanati dal Governo – a prescindere dalla colorazione politica – per i quali lo stesso Esecutivo non è riuscito a emanare tempestivamente i provvedimenti attuativi. Vi sono poi altre norme che non hanno trovato posto nella manovra economica: ciò, a suo avviso, accade anche perché la legge di bilancio ha perso la connotazione di atto di programmazione, per diventare ormai un mero elenco di interventi settoriali. Ritiene che anche questo aspetto dovrebbe essere affrontato con un approccio condiviso da tutte le forze politiche.

Quanto al decreto in esame, sottolinea in particolare la norma sulla revoca, decadenza o risoluzione di concessioni di strade o di autostrade, di cui all'articolo 35, nonché la proroga del divieto di entrata in vigore della sperimentazione sugli animali, nonché l'incremento dei fondi in favore dell'attività di ricerca e sviluppo dei cosiddetti approcci alternativi, come previsto all'articolo 25. Esprime rammarico, invece, per la mancanza di risorse da destinare alla tutela dei lavoratori esodati.

Il senatore GRASSI *(L-SP-PSd'Az)* concorda con la senatrice De Petris circa la necessità di una riforma organica che prevenga l'utilizzo improprio del cosiddetto milleproroghe, nel quale finiscono per essere inserite tutte le misure prive di una specifica *sedes materiae*.

A suo avviso, tuttavia, sebbene l'adozione di tale provvedimento sia ormai una prassi costante, il decreto-legge in esame evidenzia l'incapacità dell'attuale Governo di elaborare una strategia omogenea e coerente per il Paese.

A titolo d'esempio, cita la proroga del termine per l'erogazione delle somme residue dei mutui concessi dalla cassa depositi e prestiti per interventi di edilizia universitaria, di cui all'articolo 6, che è stata determinata dalla necessità di modificare il codice degli appalti, nonché le norme relative alle concessioni autostradali, che più correttamente avrebbero dovuto essere oggetto di uno specifico intervento legislativo.

Il senatore PARRINI *(PD)* ritiene che, dopo il segno di discontinuità dato con la legge di bilancio, con la quale è stato possibile evitare l'aumento dell'IVA e ridurre il cuneo fiscale, il Governo ha adottato ulteriori misure a favore di famiglie e imprese.

Pertanto, nonostante le criticità già evidenziate circa l'eccessivo ricorso alla decretazione d'urgenza, sarebbe preferibile sottolineare gli interventi più importanti: la proroga del termine per la stabilizzazione del personale nelle pubbliche amministrazioni, all'articolo 1; la proroga del trattamento straordinario di cassa integrazione salariale riconosciuto ai giornalisti delle agenzie di stampa a diffusione nazionale, all'articolo 11; la proroga di diverse misure di sostegno al reddito, tra cui quelle previste per le aree di crisi industriale complessa, per i dipendenti del gruppo ILVA e per i lavoratori dei *call center*, all'articolo 11-*quater*; l'estensione del termine per la richiesta di agevolazioni per attività commerciali al dettaglio, al comma 10-*sexies* dell'articolo 1; la proroga di termini per le assunzioni dei Vigili del fuoco, ai commi 3 e 4, lettera *b)*, dell'articolo 1; la copertura degli oneri per il rinnovo del materiale rotabile ferroviario per il trasporto pubblico locale e regionale, di cui all'articolo 33; la proroga delle graduatorie per l'assunzione di assistenti giudiziari, di cui ai commi da 5 *bis* a 5-*quater* dell'articolo 1; la proroga del termine di cessazione del regime di tutela del prezzo per i clienti finali di piccole dimensioni nel mercato del gas e dell'elettricità, all'articolo 12; l'incremento del beneficio economico per i malati di mesotelioma non professionale per esposizione all'amianto, all'articolo 11-*quinquies*; la proroga delle detrazioni per la sistemazione a verde, all'articolo 10; l'incremento di 6,5 milioni di euro della dotazione finanziaria per il Piano straordinario per il *made in Italy*, all'articolo 28.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

GIUSTIZIA (2ª)

Martedì 25 febbraio 2020

Plenaria

149ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

La seduta inizia alle ore 12,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(1729) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica***
(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE dà la parola al senatore Cucca.

Il senatore CUCCA *(IV-PSI)* illustra il provvedimento in titolo composto da 35 articoli.

L'articolo 1, in particolare, al comma 5-*bis* dispone la proroga, fino al 30 giugno 2021, delle graduatorie (approvate negli anni dal 2012 al 2017) dei concorsi per le assunzioni di personale dell'amministrazione giudiziaria con la qualifica di Assistente giudiziario, già inserite nei piani assunzionali approvati e finanziati per il triennio 2019-2021, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio per il 2020), che ne prevedeva lo scorrimento fino al 30 settembre 2020.

Inoltre, il comma 5-*quater* del medesimo articolo 1 autorizza il Ministero della giustizia, il Ministero della salute e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per semplificare e accelerare il riordino dell'organizzazione dei propri uffici, ivi compresi quelli di diretta collaborazione, ad utilizzare fino al 31 ottobre 2020 le procedure di adozione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei

ministri. La disposizione esclude nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 1 dell'articolo 8 proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2020, la disposizione che consente che le funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna siano svolte, in deroga alla disciplina generale, da funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario.

Il comma 2 dell'articolo 8, in relazione al passaggio dai comuni allo Stato degli oneri di manutenzione degli uffici giudiziari (previsto dalla legge di stabilità 2015), proroga di un ulteriore anno – ovvero fino al 31 dicembre 2020 – la possibilità di continuare ad avvalersi del personale comunale per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria, sulla base di specifici accordi da concludere con le amministrazioni locali. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge in conversione interviene in materia di limitazioni alla mobilità del personale non dirigenziale dell'amministrazione della giustizia.

Il comma 4 dell'articolo 8 proroga di quattro mesi, dal 31 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il termine per l'adozione del decreto del Ministro della giustizia recante le modalità attuative dell'Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza.

L'articolo 8, comma 5, modificato dalla Camera dei deputati, differisce al 19 novembre 2020 la data di entrata in vigore della nuova disciplina in materia di azione di classe e di tutela inibitoria collettiva, attualmente prevista per il 19 aprile 2020. Apporta inoltre una modifica alla citata disciplina, con riferimento alla presentazione della domanda per l'adesione all'azione di classe.

Il comma 6 dell'articolo 8 differisce al 14 settembre 2022 la data di efficacia delle modifiche alle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti, nonché di soppressione delle relative sedi distaccate, previste dalla riforma della geografia giudiziaria del 2012. I commi 6-*bis* e 6-*ter* dell'articolo 8, introdotti nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, aumentano di 295 unità il contingente di personale amministrativo che il Ministero della giustizia può assumere a tempo determinato per l'eliminazione dell'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna.

Il comma 6-*quater* dell'articolo 8, introdotto nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, proroga di un ulteriore anno la disciplina transitoria che consente l'iscrizione all'albo per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori a coloro che siano in possesso dei requisiti previsti prima dell'entrata in vigore della riforma forense. Il comma 6-*quinquies* dell'articolo 8, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, novellando l'articolo 49 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 di riforma della professione forense, differisce di ulteriori due anni l'entrata in vigore della nuova disciplina dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato.

Il comma 6-*sexies* dell'articolo 8, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, proroga e rende mobile il termine entro

il quale le società a responsabilità limitata e le società cooperative sono tenute alla prima nomina del revisore o degli organi di controllo, in ottemperanza alle novelle apportate al codice civile dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Con le disposizioni in esame tale termine slitta dal 16 dicembre 2019 alla data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019. Il comma 6-*septies* proroga al 31 dicembre 2022 il termine per il temporaneo ripristino delle sezioni distaccate di tribunale operanti a Ischia, Lipari e Portoferraio. Il comma 6-*octies* reca la copertura finanziaria della norma. Il comma 6-*octies*, riguarda la copertura finanziaria. Il comma 6-*novies* dell'articolo 8 differisce al 31 dicembre 2022 il termine entro il quale sono assegnate al personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria le attribuzioni in materia di edilizia penitenziaria.

L'articolo 8-*bis*, introdotto nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, proroga alcuni termini relativi alla riforma della magistratura onoraria (decreto legislativo n. 116 del 2017). In particolare, è prorogata al 15 agosto 2025 la disciplina transitoria relativa alle funzioni ed ai compiti dei magistrati onorari che si trovavano in servizio al momento dell'entrata in vigore della riforma ed è fissato al 31 ottobre 2025 il termine a decorrere dal quale acquisteranno efficacia le disposizioni della riforma che prevedono l'ampliamento della competenza civile del giudice di pace.

L'articolo 22 modifica l'assetto organizzativo del Consiglio di Stato prevedendo l'istituzione di una ulteriore sezione, nonché l'aumento da due a tre del numero di presidenti di cui è composta ciascuna sezione giurisdizionale. È altresì prevista l'istituzione di due nuove sezioni riferibili specificamente al Tar Lazio.

L'articolo 22-*bis*, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, interviene sul procedimento di assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale ai singoli uffici giudiziari del distretto, prevedendo che il parere obbligatorio del ministro della giustizia non sia più vincolante.

L'articolo 23 amplia di 25 unità la dotazione organica dei magistrati della Corte dei conti.

L'articolo 35 introduce una disciplina, derogatoria rispetto a quella prevista dal Codice dei contratti pubblici, finalizzata a regolare i casi di revoca, decadenza o risoluzione di concessioni di strade o di autostrade, ivi incluse quelle sottoposte a pedaggio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI ULTERIORI SEDUTE E SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA

Il PRESIDENTE propone di convocare ulteriori sedute alle ore 16 e, nel caso in cui i lavori della Giunta per le elezioni di immunità non fossero terminati, alle ore 18.

Comunica inoltre che la seduta già convocata per oggi alle ore 20,30, non avrà più luogo.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 12,25.

Plenaria

150ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1729) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica***
(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

La senatrice MODENA *(FIBP-UDC)* invita a valorizzare la riflessione del relatore CUCCA *(IV-PSI)* in ordine alla questione degli assistenti giudiziari: meglio valutata, essa pare al Relatore affrontata compiutamente dalla previsione dell'articolo 1 comma 5-*bis*, che attiene all'annosa istanza di scorrimento delle liste concorsuali.

Il senatore CALIENDO *(FIBP-UDC)* evidenzia che una forma di precariato inaccettabile continua ad essere lasciata inevasa: quella dei tirocinanti, assunti a tempo determinato, i quali necessiterebbero di un punteggio aggiuntivo che offra loro una garanzia di continuità nell'ineliminabile funziona svolta. Anche la questione delle sede giurisdizionali isolane appare oggetto di meri rinvii, all'articolo 8 commi 6-*septies* e 6-*octies*: piuttosto che proroghe biennali, il ministero dovrebbe prendere una posizione definitiva in ordine al ripristino di sedi come quella ischitana, visto che l'incertezza attuale incide anche sulla programmazione delle udienze.

Dopo che il relatore CUCCA *(IV-PSI)* ha rinviato ad una sede più propria la definizione del riordino della geografia giudiziaria, propone

un parere favorevole senza osservazioni, sul quale il senatore PILLON *(L-SP-PSd'Az)* annuncia voto contrario.

Previo accertamento del numero legale, la Commissione conviene a maggioranza sulla proposta del relatore.

SCONVOCAZIONE DELLA SECONDA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per oggi, martedì 25 febbraio alle ore 18, non avrà luogo.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,15.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Martedì 25 febbraio 2020

Plenaria

72ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETROCELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Ricardo Antonio Merlo.

La seduta inizia alle ore 14,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il PRESIDENTE ricorda che il primo punto all'ordine del giorno dell'odierna seduta reca l'interrogazione n. 3-01316 presentata dalla senatrice Garavini sulle pensioni dei contrattisti del Ministero secondo la legge locale olandese.

Si tratta di una interrogazione a risposta orale, assegnata alla Commissione Affari esteri, ai sensi dell'articolo 147 del Regolamento del Senato.

Per il Governo è stato chiamato a rispondere Ricardo Antonio Merlo, sottosegretario per gli affari esteri e la cooperazione internazionale.

Ricorda all'interrogante che, secondo l'articolo 149 del Regolamento, dopo la dichiarazione del rappresentante del Governo, ella può replicare per dichiarare se sia o no soddisfatto per un tempo complessivo che non può eccedere i cinque minuti.

Il sottosegretario MERLO, in merito a quanto richiesto dalla senatrice interrogante, osserva che la tutela previdenziale degli impiegati a contratto in servizio presso le rappresentanze diplomatiche all'estero è assicurata nelle forme previste dalla normativa locale. Così prevede il decreto del

Presidente della Repubblica, che disciplina l'organizzazione del Ministero degli Affari esteri, n. 18 del 1967, all'articolo 158.

L'articolo 158 consentirebbe, nel caso la normativa non preveda forme di tutela previdenziale o statuisca in modo manifestamente insufficiente, di stipulare un'assicurazione presso enti italiani o stranieri. La Ragioneria Generale dello Stato ha, però, più volte ribadito che non è consentito stipulare trattamenti previdenziali diversi ove il sistema locale non consenta di sottrarsi al trattamento base in quanto obbligatorio. E questo è proprio il caso della pensione di vecchiaia statale olandese, che è obbligatoria.

La Ragioneria Generale dello Stato potrebbe autorizzare il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale a pagare fondi pensionistici complementari, in aggiunta alla pensione di base olandese, solo se fosse dimostrata l'esistenza di una norma olandese imperativa in tale senso. I capitoli di bilancio per la tutela previdenziale sono, infatti, destinati unicamente a spese di natura obbligatoria.

La Farnesina ha avuto conferma, tramite l'Ambasciata a L'Aja, della non obbligatorietà del trattamento integrativo riconosciuto dalla quasi totalità dei datori di lavoro olandesi, come del resto ricordato dalla Senatrice interrogante.

Il Sottosegretario conclude rilevando che è in corso un approfondimento al fine di studiare ogni possibile soluzione alternativa che consenta, nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, della normativa olandese e delle condizioni imposte dagli Organi di controllo, di garantire a tale personale un trattamento pensionistico adeguato e soddisfacente.

La senatrice GARAVINI *(IV-PSI)* invita a proseguire sulla via prospettata dal Sottosegretario in maniera da trovare una soluzione adeguata per i suddetti contrattisti, considerato anche il numero esiguo delle persone direttamente interessate al problema.

Successivamente il presidente PETROCELLI ricorda che l'ordine del giorno dell'odierna seduta reca anche l'interrogazione n. 3-01321, già 4-02643, presentata dalla senatrice Garavini, sulla tutela dei dipendenti a contratto delle rappresentanze italiane in Germania.

Ribadisce che si tratta di una interrogazione a risposta orale, assegnata alla Commissione affari esteri, ai sensi dell'articolo 147 del Regolamento del Senato.

Per il Governo è stato chiamato a rispondere il Sottosegretario per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Ricardo Antonio Merlo.

Ricorda alla interrogante che, secondo l'articolo 149 del Regolamento, dopo la dichiarazione del rappresentante del Governo, ella può replicare per dichiarare se sia o no soddisfatta per un tempo complessivo che non può eccedere i cinque minuti.

Il sottosegretario MERLO, in merito a quanto richiesto dalla senatrice interrogante, fa presente che il Regolamento CE 883/2004 sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale stabilisce che gli impiegati delle rappresentanze diplomatiche italiane negli altri Stati membri dell'Unione europea, nello Spazio Economico Europeo e in Svizzera, attualmente soggetti al regime di sicurezza sociale italiano, dovranno transitare al sistema del Paese in cui lavorano a partire dal 1º maggio 2020, interrompendo quindi l'iscrizione al regime INPS.

Secondo il Regolamento, i dipendenti possono fare espressa opzione per rimanere soggetti al solo sistema italiano, anche oltre il termine del 1º maggio 2020. Per permettere tale deroga è tuttavia necessaria la conclusione di un accordo bilaterale tra l'Italia e il Paese dove prestano servizio. La competenza a stipulare l'accordo è del Ministero del lavoro.

Al fine di facilitare la conclusione di tali accordi, e, quindi, esonerare i dipendenti a contratto iscritti INPS dall'imperativa applicazione del regime di sicurezza sociale locale, il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale ha avviato, a partire dal 2014, un dialogo con le competenti Autorità degli altri Paesi Ue, dello Spazio Economico Europeo e della Svizzera.

Le autorità tedesche hanno sinora dichiarato la volontà di concedere ai contrattisti a legge locale la possibilità di rimanere iscritti all'INPS, oltre il 1º maggio 2020, solo per coloro che andranno in pensione entro il 30 aprile 2025. Per superare questo limite, l'Ambasciata a Berlino ha incontrato, il 17 gennaio scorso, il locale Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Il Governo tedesco ha fermamente ribadito la propria posizione, confermando la possibilità di deroga solo ai dipendenti il cui pensionamento è previsto entro il 30 aprile 2025, con qualche limitatissima possibilità di ulteriori eccezioni nel caso in cui tale termine venga superato solo di qualche mese.

Per quanto concerne, invece, la diversa posizione degli impiegati con contratto regolato dalla legge italiana, attualmente destinatari di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, nel 2015, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale inviò uno specifico quesito all'Avvocatura generale dello Stato sulla adattabilità dei loro contratti al sistema locale.

L'Avvocatura confermò la possibilità per il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale di dare vita ad un contratto ibrido, modificando parzialmente il contratto a legge italiana, «...ivi introducendo clausole di sicurezza sociale disciplinate dalla normativa locale, in base a quanto previsto dalla normativa europea di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale...». I contratti a legge italiana degli impiegati che non dovessero rientrare nella deroga parziale concessa dalle autorità tedesche dovranno, quindi, essere adattati per recepire questa normativa.

L'applicazione del Regolamento UE 883/2004 comporta spese inderogabili e obbligatorie, alle quali il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale farà fronte sulla base di quanto previsto dalla

legge, attingendo al capitolo per il pagamento degli oneri sociali a carico dell'Amministrazione, a prescindere dalla quantificazione degli importi.

Quanto, infine, al punto sollevato dall'interrogante circa la tutela degli stipendi dei dipendenti a contratto della rete diplomatica in Germania, assunti prima del 1º maggio 2010, i parametri stabiliti dall'articolo 157 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 consentono eventualmente di rivedere la retribuzione a prescindere dal regime fiscale o previdenziale applicato, nei limiti delle risorse finanziarie previste nella legge di bilancio.

La senatrice GARAVINI *(IV-PSI)* replica riservandosi di verificare, in dettaglio, la risposta fornita dal Governo, considerato anche il carattere estremamente tecnico del tema.

Il presidente PETROCELLI dichiara conclusa la procedura informativa.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sulla Conferenza sul futuro dell'Europa

Il presidente PETROCELLI dà conto preliminarmente degli esiti dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, tenutosi la scorsa settimana, ovvero martedì 18 febbraio, in cui è stata disaminata la possibilità che anche la commissione esteri del Senato prenda parte all'indagine conoscitiva dal titolo «Conferenza sul futuro dell'Europa», già deliberata dalla Presidente del Senato e che vede, al momento, coinvolte le Commissioni politiche UE dei due rami del Parlamento.

Ricorda che, durante la predetta riunione, è stata presa in considerazione la circostanza che, il prossimo 9 maggio, sarà avviata la Conferenza sul futuro dell'Europa, prefigurata, peraltro, da una Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo del 22 gennaio scorso, in cui si preconizza l'esigenza di promuovere un ruolo attivo e determinante dei cittadini europei, dei rappresentanti della società civile e dei Parlamenti nazionali per rilanciare il processo di cooperazione europea.

Trattandosi, quindi, di decidere se è opportuno prendere parte a tale indagine, il Presidente propone di richiedere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'autorizzazione a partecipare alla suddetta indagine conoscitiva.

Il senatore MALAN *(FIBP-UDC)* esprime il favore della propria parte politica affinché anche la Commissione esteri del Senato venga associata a tale rilevante indagine conoscitiva.

Il senatore IWOBI *(L-SP-PSd'Az)* ribadisce quanto già detto in sede di Ufficio di Presidenza, ovvero l'opportunità del coinvolgimento della Commissione esteri a tale indagine.

Anche il senatore ALFIERI *(PD)* manifesta la volontà del proprio Gruppo di inserire la 3ª Commissione del Senato in tale approfondimento.

Identico avviso esprime il senatore FERRARA *(M5S)*, secondo cui è cruciale prevedere la partecipazione all'indagine della Commissione esteri del Senato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, quindi, chiede ai commissari di esprimersi.

La Commissione, unanime, delibera favorevolmente sulla proposta del Presidente.

IN SEDE REFERENTE

(1700) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Addis Abeba il 10 aprile 2019***, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il senatore ALFIERI *(PD)*, relatore, illustra il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell'Accordo fra l'Italia e l'Etiopia sulla cooperazione nel settore della difesa fatto nell'aprile del 2019.

Ricorda, innanzitutto, che un'intesa tra Italia ed Etiopia di analogo contenuto, già sottoscritta nel 1998, non poté entrare in vigore a causa del sopraggiungere del conflitto tra Etiopia ed Eritrea e del conseguente embargo disposto dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sulla vendita e sulla fornitura di armi e di materiale militare ai due Paesi belligeranti. La situazione di tensione tra Etiopia ed Eritrea ha peraltro, trovato il suo epilogo a seguito della decisione del Primo Ministro etiope, Abiy Ahmed, di abolire, nel giugno 2018, lo stato di emergenza, di accettare l'Accordo di pace promosso dalle Nazioni Unite, e di arrivare il 9 luglio 2018 alla sottoscrizione, insieme al Presidente dell'Eritrea, Isaias Afwerki, di una Dichiarazione congiunta di pace e amicizia fra i due Paesi.

Il Relatore tiene ad evidenziare, inoltre, che l'Etiopia, ad oggi, rappresenta il Paese che, nel mondo, contribuisce maggiormente alle operazioni di *peacekeeping* delle Nazioni Unite, partecipando – con un personale di 6.639 persone, prevalentemente a carattere militare – a quattro missioni, rispettivamente UNISFA (United Nations Interim Security Force for Abyei), in un'area contesa fra il Sudan e il Sud Sudan, UNIMISS (United Nations Mission in South Sudan), nel Sud Sudan, UNAMID (United Nations-African Union Mission in Darfur), nella zona del Darfur, e MINUSMA (United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali), in Mali.

L'intesa bilaterale all'esame, che ricalca analoghi provvedimenti già discussi dalla Commissione e che discende da un preciso impegno politico

assunto da parte del Governo italiano nei confronti delle autorità di Addis Abeba, risponde all'esigenza di definire un'adeguata cornice giuridica entro cui avviare forme strutturate di cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi, al fine di consolidare le rispettive capacità difensive e di indurre positivi effetti indiretti in alcuni settori produttivi e commerciali delle rispettive economie.

L'Accordo, composto da un breve preambolo e da 13 articoli, dopo aver offerto un quadro delle definizioni utilizzate (articolo 1) e aver enunciato l'obiettivo dell'Intesa (articolo 2), individua negli ambiti della difesa e della sicurezza, della formazione, delle operazioni di sostegno alla pace e di altri settori di interesse comune, le aree di cooperazione (articolo 3). Fra le modalità con cui la cooperazione bilaterale potrà realizzarsi sono annoverate l'organizzazione di visite reciproche di delegazioni, gli scambi di esperienze, la partecipazione a corsi ed addestramenti, la promozione di conoscenze e abilità, le operazioni di sostegno alla pace, la promozione di servizi sanitari militari e il supporto ad iniziative commerciali inerenti prodotti e servizi per la difesa (articolo 4).

I successivi articoli dell'Accordo disciplinano gli aspetti finanziari derivanti dalla cooperazione (articolo 6), i requisiti legali e le questioni giurisdizionali (articolo 7), le problematiche connesse al risarcimento di eventuali danni provocati dal personale inviato (articolo 8), nonché le modalità per il trattamento delle informazioni classificate (articolo 10).

Di rilievo è altresì l'articolo 9 relativo alla cooperazione nel campo dei materiali per la difesa, che, oltre a prevedere l'impegno delle Parti a salvaguardia dei risultati delle attività intellettuali, stabilisce che le attività nel settore dei prodotti e della politica di approvvigionamento della Difesa, dello sviluppo dei prodotti e degli equipaggiamenti militari potranno assumere le modalità della ricerca scientifica, dello scambio di esperienze, della fornitura di equipaggiamenti militari nell'ambito di programmi comuni e nel rigoroso rispetto delle legislazioni nazionali sull'importazione e l'esportazione di prodotti ad uso militare.

L'intesa bilaterale disciplina infine le modalità di risoluzione delle eventuali controversie interpretative o applicative dell'Accordo (articolo 11), la possibilità di emendarne i contenuti o di integrarli mediante protocolli aggiuntivi (articolo 12), l'entrata in vigore, la durata e il termine (articolo 13).

Il disegno di legge di ratifica si compone di 5 articoli. Con riferimento agli oneri economici, l'articolo 3 del disegno di legge li valuta in 5.304 euro ad anni alterni a decorrere dal 2020. L'articolo 4 del disegno di legge pone altresì una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che ad eventuali oneri addizionali derivanti dall'attuazione dell'intesa bilaterale si dovrà fare fronte con apposito provvedimento legislativo.

Il Relatore conclude la sua esposizione osservando che l'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il presidente PETROCELLI ringrazia il relatore per la esaustiva relazione ed apre la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1701) ***Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Roma il 26 gennaio 2018***, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il senatore FERRARA *(M5S)*, relatore, illustra il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recente la ratifica della Convenzione del gennaio 2018 tra l'Italia e la Colombia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali.

L'Accordo bilaterale, in particolare, è finalizzato a disciplinare gli aspetti fiscali relativi alle relazioni economiche e finanziarie poste in essere fra l'Italia e la Colombia, al fine di eliminare il fenomeno della doppia imposizione e di realizzare un'equilibrata ripartizione della materia imponibile tra i due Stati. Come si legge nella relazione che accompagna il testo, il quadro giuridico stabile che, con la sua ratifica, ne deriverà, oltre a tutelare gli interessi generali rientranti nella competenza dell'amministrazione finanziaria italiana, consentirà alle imprese italiane di operare in Colombia in condizioni pienamente concorrenziali rispetto agli operatori economici di altri Paesi ad economia avanzata, offrendo condizioni di certezza anche per gli investitori della controparte in Italia.

L'intesa bilaterale, che si conforma agli *standard* più recenti del modello elaborato dall'OCSE nonché a quelli derivanti dalle raccomandazioni del progetto dell'OCSE-G20 in materia di contrasto dei fenomeni di elusione e spostamento artificioso delle basi imponibili, si compone di 31 articoli e di un Protocollo. Esso trova applicazione nei riguardi delle persone fisiche e giuridiche residenti negli Stati contraenti (articolo 1), limitatamente – per la parte italiana – all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), all'imposta sul reddito delle società (IRES) e all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (articolo 2).

L'Accordo definisce il concetto di residenza (articolo 4), di stabile organizzazione (articolo 5) e di utili di impresa (articolo 7), accogliendo il principio generale in base a cui gli utili di impresa sono imponibili nello Stato di residenza dell'impresa stessa, ad eccezione dei redditi prodotti per il tramite di una organizzazione stabile. Il testo disciplina, quindi, le modalità di tassazione dei redditi immobiliari (articolo 6), degli utili derivanti da navigazione marittima e aerea (articolo 8), dei dividendi (articolo 10), degli interessi (articolo 11), delle royalties (articolo 12) e delle plusvalenze (articolo 13). I successivi articoli disciplinano, inoltre, il trattamento fiscale relativo ai redditi derivanti da professioni indipendenti (articolo 14),

da lavoro subordinato (articolo 15), sui compensi degli amministratori (articolo 16) e da quelli per attività di artisti e sportivi (articolo 17).

In materia di pensioni, la Convenzione (articolo 18) prevede la tassazione esclusiva nello Stato di residenza del percettore, analogamente al principio contenuto nel modello di convenzione dell'OCSE, mentre per le remunerazioni derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche stabilisce di regola la tassazione nello Stato della fonte, salvo il caso che i servizi siano resi nell'altro Stato contraente e la persona fisica vi sia residente e ne abbia la nazionalità oppure non sia divenuta residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi (articolo 19).

Per quanto attiene ai meccanismi intesi ad evitare le doppie imposizioni continua il Relatore – l'Accordo prevede (articolo 22), per entrambe le Parti, il ricorso al metodo di imputazione ordinaria. I successivi articoli dispongono quindi un principio di non discriminazione (articolo 23), una procedura amichevole per la risoluzione di eventuali casi di imposizione non conformi alla Convenzione (articolo 24), lo scambio di informazioni fra le autorità per l'applicazione dell'intesa bilaterale (articolo 25) – prevedendo il superamento del criterio dell'interesse delle informazioni per l'amministrazione finanziaria dello Stato richiesto nonché del segreto bancario –, le modalità di reciproca assistenza nella riscossione dei crediti tributari (articolo 26), l'intangibilità dei privilegi fiscali previsti per agenti diplomatici e funzionari consolari (articolo 27) e una procedura di rimborso per i casi garantiti di ritenute ridotte (articolo 28).

Il disegno di legge di ratifica si compone di 3 articoli. La relazione al disegno di legge evidenzia, inoltre, come dalla ratifica dell'accordo in esame non deriveranno effetti per l'erario italiano.

Il Relatore conclude la sua esposizione osservando che il testo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il presidente PETROCELLI ringrazia il relatore per la esaustiva relazione ed apre la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1705) ***Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Montevideo il 1º marzo 2019***, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

La senatrice MAIORINO *(M5S)*, relatrice, dà conto del disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica della Convenzione tra l'Italia e l'Uruguay per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, sottoscritta nel marzo del 2019.

Ricorda che l'Uruguay, Paese dell'America meridionale di 3,5 milioni di abitanti, stretto fra Brasile e Argentina, vanta con l'Italia profondi legami e crescenti rapporti sul piano economico, finanziario e commerciale, anche in ragione del fatto che la sua popolazione è composta per oltre il quaranta per cento da cittadini di origine italiana e che sul suo territorio risiede una comunità di circa 90 mila italiani.

La Convenzione oggi all'esame della Commissione, nel quadro del più generale ampliamento della rete di convenzioni stipulate dall'Italia, introduce i presupposti giuridici per l'eliminazione dei fenomeni di doppia imposizione sui redditi e per la realizzazione di un'equilibrata ripartizione della materia imponibile fra i due Stati contraenti. Il testo, che si conforma agli standard più recenti del modello elaborato dall'OCSE, nonché a quelli derivanti dalle raccomandazioni del progetto dell'OCSE-G20 in materia di contrasto dei fenomeni di elusione e spostamento artificioso delle basi imponibili, si compone di 30 articoli e di un Protocollo.

Più in dettaglio – prosegue la Relatrice – dopo aver delimitato la sfera soggettiva di applicazione della Convenzione alle persone fisiche e giuridiche residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti (articolo 1), la Convenzione definisce il proprio ambito di applicazione, prevedendo, per la parte italiana, che l'elenco delle imposte italiane soggette alle disposizioni convenzionali includa le imposte sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle società (IRES) e l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (articolo 2). Dopo aver offerto un quadro delle definizioni e dello status di residenti (articolo 4) e di stabile organizzazione (articolo 5), il testo disciplina le modalità di imposizione per i redditi immobiliari (articolo 6), per gli utili d'impresa (articolo 7) per i redditi derivanti da navigazione marittima ed aerea internazionale (articolo 8), e per i redditi di capitale (interessi, dividendi, canoni e utili da capitale) (articoli 10-13). Come sottolinea la relazione che accompagna il provvedimento, le aliquote massime di prelievo che possono essere fissate dallo Stato della fonte sono conformi a quelle concordate dall'Uruguay nelle convenzioni con altri Paesi europei (in particolare con Germania, Spagna, Regno Unito e Belgio), consentendo in questo modo agli investitori italiani di operare in condizioni paritarie rispetto ai maggiori competitori europei. Ulteriori disposizioni disciplinano il trattamento fiscale in relazione ai redditi derivanti da una professione indipendente (articolo 14), da lavoro subordinato (articolo 15), dai compensi di amministratori di società (articolo 16) e da attività artistiche o sportive (articolo 17), mentre in materia di pensioni, la Convenzione accoglie il principio generale della tassazione esclusiva nello Stato di residenza del percettore, analogamente a quanto previsto dal modello di Convenzione dell'OCSE (articolo 18). Altre norme riguardano la materia dei redditi derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche (articolo 19) – imponibili esclusivamente nello Stato pagatore – e l'esenzione, a certe condizioni, per le somme ricevute da studenti e apprendisti per spese relative al proprio mantenimento, istruzione e formazione professionale (articolo 20). Con riferimento ai metodi per eliminare le doppie imposizioni, ai sensi dell'articolo 22 trova applicazione,

per quanto concerne l'Italia, il metodo di imputazione ordinaria, con la limitazione per ciascuno Stato, prevista dal legislatore nazionale nel caso di redditi prodotti in più Stati esteri, che limita altresì l'ammontare del credito relativo all'imposta estera alla quota di imposta italiana attribuibile agli elementi di reddito imponibili in Uruguay, nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Da ultimo, la Relatrice segnala che la Convenzione, con riferimento alla questione dello scambio di informazioni, conformandosi al più recente parametro internazionale in materia di cui all'articolo 26 del modello di Convenzione dell'OCSE, prevede il superamento del criterio dell'interesse delle informazioni per l'amministrazione finanziaria dello Stato richiesto, nonché del segreto bancario (articolo 25).

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. Le minori entrate derivanti dall'attuazione del provvedimento vengono valutate dall'articolo 3 in 67.000 euro annui a decorrere dal 2021.

La Relatrice conclude la sua esposizione osservando che l'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il presidente PETROCELLI ringrazia la Relatrice per la esaustiva relazione ed apre la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

DIFESA (4ª)

Martedì 25 febbraio 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 28

Presidenza della Presidente
GARAVINI

Orario: dalle ore 15,15 alle ore 15,50

AUDIZIONE INFORMALE DI LUISA RICCARDI, DIRETTORE DEL V REPARTO INNOVAZIONE TECNOLOGICA DEL SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 1163 (DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI RICERCA TECNOLOGICA DELLA DIFESA)

Plenaria

55ª Seduta

Presidenza della Presidente
GARAVINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Tofalo.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/59/EURATOM, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera *a)*, della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (n. 157)

(Osservazioni alla 12ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con condizione e rilievo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 febbraio.

Il relatore ORTIS *(M5S)* dà lettura di un nuovo schema di osservazioni favorevoli con condizione e rilievo, lievemente modificativo di quello illustrato nella scorsa seduta *(pubblicato in allegato)*.

La presidente GARAVINI constata che nessuno chiede di intervenire nè in discussione generale né per dichiarazione di voto.

Previa verifica del numero legale pone quindi ai voti la proposta di osservazioni poc'anzi illustrata dal relatore, che viene approvata dalla Commissione.

(1729) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Parere favorevole)

Introduce l'esame il relatore VATTUONE *(PD)*, procedendo alla disamina dei profili di competenza della Commissione.

Innanzitutto, l'articolo 1, ai commi 3 e 4, lettera *b)*, non modificati dalla Camera nel corso dell'esame in prima lettura, reca disposizioni di proroga per le assunzioni per il comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, autorizzate originariamente con la legge 228 del 2012, e successivamente prorogate di anno in anno. Tale legge prevede infatti che, tenuto conto della specificità e delle peculiari esigenze del comparto le assunzioni possano essere autorizzate anche in deroga a eventuali blocchi del turn over in vigore per le altre amministrazioni.

Sempre all'articolo 1, la Camera ha poi aggiunto altri 2 commi (10-*bis*, 10-*ter* e 10-*quinquies)*, in base ai quali è differito al 2 giugno 2021 il termine per la presentazione di proposte di ricompense al valore militare per i caduti, i comuni, le province e le città metropolitane. Le proposte, corredate della relativa documentazione, dovranno essere inviate al Ministero della difesa, cui sono demandate le attribuzioni della Commissione unica nazionale di primo grado per la concessione delle qualifiche dei partigiani e delle decorazioni al valore militare. Il Ministero della difesa

provvede comunque nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 3, comma 4, proroga quindi al 30 giugno 2020 il termine entro il quale è ammesso l'impiego di guardie giurate nel contrasto alla pirateria a bordo delle navi mercantili italiane in acque internazionali, ancorché non abbiano frequentato i previsti corsi tecnico-pratici previsti dalla legge. La norma era stata originariamente introdotta dal decreto-legge di proroga delle missioni di pace per il secondo semestre del 2011 (n. 107 del 2011) e successivamente prorogata più volte. Nel decreto era previsto che le guardie giurate, per prestare tali servizi, avessero partecipato per un periodo di almeno sei mesi, come appartenenti alle Forze armate, in incarichi operativi, a missioni internazionali. Tuttavia, per diverse ragioni ed anche perché i corsi di addestramento per le guardie giurate banditi negli anni 2015 e 2016 non avevano registrato adesioni, è stato necessario predisporre delle modifiche ai decreti vigenti, al fine di creare un percorso semplificato per l'ammissione diretta all'esame di certificazione per quanti avessero svolto attività a bordo in servizio antipirateria per un periodo cumulativo non inferiore a 90 giorni. Il decreto per l'istituzione di tali corsi è stato adottato di recente (decreto ministeriale n. 139 del 2019). Per il futuro potrà essere adibito ai predetti servizi solo il personale che seguito tale corso abbia superato l'esame. Rimane come norma transitoria la possibilità che siano ammesse a sostenere le prove d'esame, anche senza corso, le guardie giurate già impiegate a bordo delle navi in attività di servizio antipirateria per un periodo non inferiore a 90 giorni, negli ultimi tre anni.

L'oratore si sofferma quindi su una norma di particolare interesse, anche in relazione all'affare assegnato sugli Enti industriali della difesa attualmente all'esame della Commissione: l'articolo 9 del decreto-legge, modificando l'articolo 2259-*bis* del Codice dell'ordinamento militare, consente infatti, fino all'anno 2020, l'assunzione di personale tecnico da destinare agli arsenali e agli stabilimenti militari, nella misura del 60 per cento delle assunzioni consentite al Ministero della difesa in base alle norme vigenti in materia di *turn over*. Non trovano poi applicazione le disposizioni (di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), in base alle quali le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali finalizzate alla copertura dei posti vacanti in organico, debbono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1 del medesimo articolo. In particolare, la proroga è motivata dalla necessità di rendere effettivi i processi di ristrutturazione e di incremento dell'efficienza degli arsenali e degli stabilimenti militari che, a oggi, a causa di diversi fattori (in primis, il blocco del *turn over*), non è stato ancora possibile realizzare in maniera compiuta.

Dopo aver brevemente illustrato una piccola modifica, introdotta dalla Camera in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare di cui alla legge n. 184 del 2009, che proroga a tutto il 2022 l'innalzamento dell'assegno da 878 a 900 euro, si sofferma sull'articolo 19, cui la Camera ha introdotto modifiche meramente formali. In particolare la

norma autorizza l'assunzione straordinaria, nel quinquennio 2021-2025, di un contingente massimo di 2.319 unità nei ruoli iniziali delle Forze di polizia (compresi quindi i Carabinieri). La stessa norma dispone anche l'assunzione di ulteriori 50 unità nel ruolo iniziale dell'Arma dei carabinieri, destinate al potenziamento del Comando Carabinieri per la tutela ambientale. Di queste 50 unità, 25 sono destinate al contingente per la tutela dell'ambiente (con particolare riguardo alle esigenze di fronteggiare l'emergenza dei roghi tossici dei rifiuti e prevenire la formazione di discariche abusive di rifiuti).

Il nuovo articolo 19-*bis*, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, prevede quindi, per l'Arma dei Carabinieri, anche l'assunzione di personale operaio a tempo determinato. I contratti non possono avere una durata superiore a trentasei mesi (anche discontinui), per una spesa massima di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. La misura si colloca nel solco di quanto già consentito al Corpo forestale, che si poteva avvalere di personale operaio assunto con contratto a tempo determinato, soprattutto per la prevenzione degli incendi boschivi nei mesi estivi e autunnali.

Sempre introdotto dalla Camera è l'articolo 19-*ter*, relativo al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettuate dalle Forze di polizia (incluse quelle ad ordinamento militare) e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La norma, nel dettaglio, attua quanto disposto dall'articolo 50 del cosiddetto «decreto fiscale», che autorizzava la spesa complessiva di 180 milioni di euro per il pagamento di questi compensi, riferiti ad annualità precedenti al 2019 e non ancora liquidati. Le risorse stanziate sono 180 milioni di euro e servono anche a ridurre il ricorso, nel 2020, al «recupero compensativo» delle ore di straordinario non retribuite nel 2019.

L'articolo 20 – prosegue il relatore – riguarda poi i trattamenti accessori e altri istituti per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate. Le risorse sono pari a 3 milioni di euro per il 2020, 5 milioni per il 2021 e 8 milioni di euro annui, a decorrere dal 2022. La norma, in particolare, intende valorizzare le specifiche funzioni e responsabilità dirigenziali connesse alle esigenze in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di tutela economico-finanziaria e di difesa nazionale. Tali risorse aggiuntive vanno a incrementare quelle del fondo istituito dalla legge di bilancio 2018 al fine di riconoscere la specificità della funzione e del ruolo del personale del comparto.

L'articolo 27, infine, modificato dalla Camera, riguarda la sicurezza nazionale cibernetica (ossia un settore di nostro particolare interesse e sul quale la Commissione ha richiesto l'assegnazione di uno specifico affare). In particolare si interviene sul decreto-legge n. 105 del 2019 con riguardo alle procedure e alle modalità per la definizione dei soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. La determinazione puntuale dei soggetti inclusi nel perimetro è infatti ora affidata ad un atto amministrativo del Presidente del Consiglio anziché ad un decreto del Presidente del Consiglio, come originariamente previsto. Per assicurare

un adeguato controllo parlamentare anche su tale atto, viene comunque previsto che tale atto, oltre che i suoi eventuali aggiornamenti, sono trasmessi, entro dieci giorni dall'adozione, al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. È sempre invece necessario un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la determinazione delle modalità e dei criteri procedurali per la relativa individuazione.

Conclude proponendo alla Commissione l'espressione di un parere favorevole.

La presidente GARAVINI constata che nessuno chiede di intervenire, nè in discussione generale né per dichiarazione di voto.

Previa verifica del numero legale pone quindi ai voti la proposta di parere poc'anzi illustrata dal relatore, che viene approvata dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 16,10.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 157

La Commissione difesa,

esaminato lo schema di decreto in titolo,

premesso che:

l'articolo 20 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (legge di delegazione europea 2018), ha conferito la delega ad adottare uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom;

la lettera *a)* del primo comma e il secondo comma dell'articolo 20 della citata legge di delegazione europea 2018, nel definire i principi e criteri direttivi della delega, stabilisce che il Governo è tenuto a introdurre le modifiche e le integrazioni per l'integrale e corretto recepimento della direttiva, anche attraverso l'emanazione di un nuovo testo normativo di riassetto e semplificazione della normativa di settore, senza modificare l'assetto e la ripartizione delle competenze previste dalla disciplina vigente;

l'articolo 2, comma 2, lettera *a)* della direttiva 2013/59/Euratom e l'articolo 2, comma 2, lettera *c)* dello schema di decreto legislativo di recepimento, includono, nel rispettivo ambito di applicazione, lo smaltimento dei rifiuti come definito all'articolo 7 n. 136) dello stesso schema di provvedimento;

l'articolo 2, comma 1, lettera *e)* del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, recante la disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, prevede che il deposito nazionale è destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività, derivanti da attività industriali, di ricerca e medico-sanitarie e dalla pregressa gestione di impianti nucleari;

l'articolo 268 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare e il decreto del Ministero della difesa del 24 luglio 2007 affidano al Centro interforze studi per le applicazioni militari (CISAM) le competenze in materia di radioattività ambientale, di raccolta, trattamento e conservazione dei rifiuti radioattivi della Difesa;

l'articolo 8 dello schema di decreto legislativo in esame definisce le autorità istituzionalmente competenti nella materia disciplinata dal provvedimento;

considerato che:

il Centro interforze studi per le applicazioni militari (CISAM), dal 2007 ha avviato le attività di dismissione e rilascio incondizionato del reattore termico sperimentale RTS-1 «Galileo Galilei» e attualmente costituisce il deposito temporaneo per la gestione, condizionamento e conservazione dei rifiuti radioattivi provenienti dall'Amministrazione difesa;

i rifiuti temporaneamente stoccati presso il sito del CISAM, derivanti da attività industriali, di ricerca e medico-sanitarie e dalla dismissione dell'unico reattore di ricerca della Difesa sono classificabili come rifiuti di media e bassa attività derivanti da attività civili e quindi pienamente conformi alla disciplina contenuta nel decreto legislativo in esame e a quelli destinati al conferimento al Deposito nazionale;

la Difesa non dispone di armamento nucleare e i rifiuti attualmente stoccati sono della stessa tipologia e natura di quelli provenienti da altre Amministrazioni;

il deposito del CISAM, in quanto sito di stoccaggio temporaneo, è intrinsecamente inidoneo per dimensioni e per caratteristiche, alla gestione definitiva di rifiuti radioattivi;

si rende necessario assicurare la coerenza complessiva del processo di smaltimento dei rifiuti radioattivi attraverso una previsione che stabilisca il conferimento dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili della Difesa al Deposito nazionale e il conseguente esercizio da parte dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), in affiancamento agli Enti della Difesa, delle funzioni ispettive presso il citato CISAM;

la particolare complessità della materia disciplinata dal provvedimento in esame fa ritenere auspicabile che si realizzino e si sviluppino forme di collaborazione tra le Autorità competenti di cui all'articolo 8 in grado di generare sinergie e condivisione di pratiche e di esperienze;

esprime, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, a condizione che l'articolo 242 (recante Disposizioni particolari per il Ministero della difesa), sia riformulato nel seguente testo:

«Art. 242

(Disposizioni particolari per il Ministero della difesa)

1. Al Ministero della difesa, tenuto conto delle particolari esigenze connesse ai compiti istituzionali delle Forze armate in tempo di pace, si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (e successive modificazioni), in materia di norme di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dalla esposizione alle radiazioni ionizzanti.

2. I rifiuti radioattivi provenienti dalle attività dei comandi e degli enti dell'Amministrazione della difesa confluiscono, a titolo definitivo,

nel deposito nazionale secondo le modalità previste dalle norme vigenti. Le funzioni ispettive sul processo di trattamento, di condizionamento e stoccaggio dei rifiuti radioattivi dell'Amministrazione della difesa sono eseguite, presso la dedicata area del Centro interforze per gli studi e le applicazioni militari (CISAM), anche dall'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) secondo le modalità di cui all'articolo 9»;

e con il seguente rilievo:

con riferimento all'articolo 8 andrebbe esplicitato che, al fine di assicurare il massimo coordinamento interistituzionale tra le autorità competenti di cui al medesimo articolo, potranno realizzarsi – con le modalità previste dall'ordinamento – forme di collaborazione in grado di generare sinergie e condivisione di pratiche e di esperienze utili alla migliore e più uniforme applicazione della disciplina in esame.

BILANCIO (5ª)

Martedì 25 febbraio 2020

Plenaria

256ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Misiani.

La seduta inizia alle ore 14,25.

IN SEDE CONSULTIVA

(1664) ***Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca***

(Parere alla 7ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 febbraio.

Il relatore MANCA *(PD)* illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre chiedere conferma della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria e dell'assenza di oneri correlati alle proposte della relatrice 3.0.100 e 3.0.100 (testo 2), che rimettono ad apposito regolamento la riorganizzazione della funzione dirigenziale tecnica con compiti ispettivi all'interno del Ministero dell'istruzione. Con riferimento all'emendamento 1.1000 (testo 2), occorre valutare l'inserimento, alla lettera *e)*, capoverso «1.», alinea, del riferimento anche all'articolo 3 tra le disposizioni recanti oneri da coprire. Alla medesima lettera *e)*, capoverso «1.», lettera *c)*, occorre valutare la riformulazione della copertura in termini di riduzione del fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, in luogo della riduzione dell'autorizzazione di spesa. Segnala, inoltre, sempre con riguardo alla propo-

sta 1.1000 (testo 2), l'opportunità di un coordinamento tra quanto disposto alla lettera *d)*, numero 4), capoverso «7-*bis*», e il contenuto dell'articolo 3, comma 8, del decreto-legge in titolo, in materia di variazioni agli stati di previsione dei Ministeri interessati rese necessarie dalla riorganizzazione operata dal provvedimento.

Il sottosegretario MISIANI formula un avviso non ostativo sulle proposte 3.0.100 e 3.0.100 (testo 2), confermando la sostenibilità delle clausole di invarianza finanziaria.

Relativamente alle segnalazioni formulate dal relatore sull'emendamento 1.1000 (testo 2), concorda con l'opportunità di apportare modifiche di carattere formale alla lettera *e)*, capoverso «1.», alinea, includendo anche l'articolo 3 tra quelli produttivi di oneri che necessitano di copertura. Concorda altresì con la sostituzione, alla medesima lettera *e)*, capoverso «1.», lettera *c)*, del riferimento alla riduzione dell'autorizzazione di spesa con quello, più appropriato, espresso in termini di riduzione del fondo di cui alla legge n. 440 del 1997.

In considerazione, poi, del nuovo comma 7-*bis* dell'articolo 4, inserito dall'emendamento 1.1000 (testo 2), condivide l'opportunità di espungere l'articolo 3, comma 8, del decreto-legge, dal momento che la variazione degli stati di previsione della spesa dei due nuovi ministeri dell'istruzione e dell'università risulta più puntualmente disciplinata dal nuovo comma 7-*bis* del menzionato articolo 4.

Il relatore MANCA *(PD)* propone, pertanto, l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sulle proposte 3.0.100 e 3.0.100 (testo 2)».

Ad integrazione del parere reso lo scorso 20 febbraio, il parere sull'emendamento 1.1000 (testo 2) è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione alla lettera *e)*, capoverso «1.», alinea, delle parole: «Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2 e 4,» con le seguenti: «Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3 e 4,».

Il parere è altresì condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, alla medesima lettera *e)*, capoverso «1.», lettera *c)*, delle parole: «mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa» con le seguenti: «mediante corrispondente riduzione del fondo».

Ad integrazione del parere reso lo scorso 4 febbraio, tenuto conto dell'opportunità di un coordinamento tra quanto disposto alla lettera *d)*, numero 4, capoverso 7-*bis* dell'emendamento 1.1000 (testo 2) e del contenuto dell'articolo 3, comma 8, del decreto-legge, il parere sul testo è altresì condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'espunzione del suddetto comma 8 dell'articolo 3.

La senatrice RIVOLTA *(L-SP-PSd'Az)* annuncia il voto contrario del proprio Gruppo.

Posta in votazione, la proposta di parere risulta approvata.

(1664) ***Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca***

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo con presupposto ed osservazione. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il relatore MANCA *(PD)* illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di ribadire per l'Assemblea il parere sul testo già formulato per la Commissione di merito. In relazione agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, ribadisce il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.3, 2.4, 2.12, 2.13, 3.3, 4.1 e 5.1. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti, fatta eccezione per la proposta 2.1, di cui reputa opportuno sospendere l'esame, in vista di un supplemento di istruttoria.

Il sottosegretario MISIANI concorda con la proposta di parere avanzata dal relatore sia per quanto riguarda il testo che relativamente alle proposte emendative.

Il relatore MANCA *(PD)* propone pertanto l'espressione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto che, alla luce degli elementi informativi forniti dal Governo: viene confermato, in relazione all'articolo 3, comma 3, che l'avvalimento temporaneo del Dipartimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie da parte del Ministero dell'università e della ricerca non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato; vengono fornite rassicurazioni, con riguardo all'articolo 3, comma 4, che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e che dalla stessa non possono derivare progressioni stipendiali non scontate a legislazione vigente; nel presupposto dell'adeguatezza, in relazione all'articolo 1, delle strutture e dei locali destinati ai nuovi uffici di diretta collaborazione derivanti dallo sdoppiamento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione: in relazione all'articolo 2, sarebbe opportuno – nel dare atto della congruità della quantificazione dell'onere derivante dall'incremento complessivo di due uffici dirigenziali di livello generale – disporre di un quadro di sintesi aggiornato dell'organico "di fatto" del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai fini di una valutazione d'insieme dell'incidenza della riforma sull'Amministrazione.

In relazione agli emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.3, 2.4, 2.12, 2.13, 3.3, 4.1 e 5.1. Il parere è non ostativo sui restanti

emendamenti, fatta eccezione per la proposta 2.1, il cui esame resta sospeso.».

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1698) ***Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente***

(Parere alla 6ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio del testo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore PRESUTTO *(M5S)* illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con specifico riferimento all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 2, comma 3, che occorre chiedere un chiarimento volto ad appurare se siano stati stimati gli eventuali effetti di cassa dovuti alla corresponsione rispettivamente del trattamento integrativo e dell'ulteriore detrazione in misura superiore al dovuto, con la necessità di dover procedere al recupero in sede di conguaglio. Al riguardo, chiede anche conferma del fatto che l'eventuale eccedenza, se inferiore a 60 euro, sarà recuperata in un'unica soluzione. Più in generale, con riguardo sia al trattamento integrativo di cui all'articolo 1 che all'ulteriore detrazione fiscale di cui all'articolo 2, sarebbe opportuno acquisire maggiori elementi informativi sul numero dei soggetti che presumibilmente beneficeranno dei nuovi istituti, nonché sui relativi effetti sui saldi di finanza pubblica. Chiede poi conferma che nelle relative stime degli effetti finanziari connessi agli articoli 1 e 2 si sia eventualmente già tenuto conto dei possibili comportamenti di elusione o evasione di imposta tali da distorcere la corretta applicazione dei due istituti. Da ultimo, in merito alla componente di copertura di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b)*, che prevede l'utilizzo delle risorse, iscritte sui pertinenti capitoli del bilancio di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, derivanti dall'abrogazione del cosiddetto «*bonus* 80 euro» disposta dall'articolo 3 del decreto-legge, posto che la relazione tecnica si limita alla sola indicazione dei capitoli di spesa che ne risulteranno interessati nell'ambito del medesimo stato di previsione della spesa (n. 3888 e 3811), andrebbero richieste più puntuali indicazioni in merito al *quantum* dei risparmi che si renderanno disponibili, per effetto della citata abrogazione, separatamente in riferimento ai citati due capitoli, che apparirebbero per le loro denominazioni essere destinati a fabbisogni più ampi dei fattori d'oneri di cui si prevede l'abrogazione con l'articolo 3. Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota n. 127/2020 del Servizio del bilancio.

Il sottosegretario MISIANI si riserva di fornire le risposte ai rilievi formulati dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1729) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore DELL'OLIO *(M5S)* illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, nel rinviare alla Nota n. 120/2020 del Servizio del bilancio per la disamina di dettaglio delle singole disposizioni, risulta necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, per verificare la corretta quantificazione degli oneri e la congruità delle coperture del provvedimento in esame.

Il sottosegretario MISIANI consegna la relazione tecnica aggiornata sul provvedimento in titolo, positivamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1491) ***Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli:* a) *Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004;* b) *Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 3ª e 13ª riunite. Esame e rinvio)

Il presidente PESCO *(M5S)*, in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, relativamente all'articolo 3, comma 9, lettera *a)*, che modifica il primo comma dell'articolo 22 della legge n. 1860 del 1962, che, per l'ipotesi in cui lo Stato debba prestare garanzia per gli esercenti qualora essi non reperiscano sul mercato garanzie o assicurazioni idonee, il nuovo testo della norma prevede che agli oneri derivanti dalla garanzia si provveda nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, andrebbe confermato che le risorse non siano già impegnate per la prestazione di altre garanzie e che le stesse non necessitino di essere integrate al fine di poter fronteggiare i nuovi rischi assunti per effetto della ratifica dei due Protocolli. Con riguardo alla disposizione finanziaria di cui all'articolo 4, comma 1, laddove alla copertura si provvede sul fondo speciale di parte corrente di spettanza del Ministero degli esteri riferito all'eserci-

zio finanziario 2019 e al bilancio triennale 2019-2021, non vi sono osservazioni da formulare nel presupposto che trovi applicazione la disciplina dei cosiddetti «accantonamenti slittati», di cui all'articolo 18, comma 3, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Il sottosegretario MISIANI, con riferimento ai rilievi del relatore, conferma la congruità delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente al fine di far fronte agli eventuali oneri di cui al novellato articolo 22 della legge 1860 del 1962, specificando altresì che tali risorse non risultano già impegnate per la prestazione di altre garanzie e pertanto non necessitano di essere integrate.

Con riguardo all'articolo 4, comma 1, conferma l'applicazione della disciplina degli «accantonamenti slittati» di cui all'articolo 18, comma 3, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni (n. 150)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 2019. n. 117. Esame e rinvio)

La relatrice CONZATTI *(IV-PSI)* illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento in esame introduce, all'articolo 1, un'eccezione al criterio generale di territorialità dell'IVA relativa alle prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici rese a committenti non soggetti passivi: in particolare, viene previsto che l'imposta non sia dovuta in Italia nel caso in cui il prestatore sia stabilito in un unico Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia e che l'ammontare complessivo delle prestazioni rese non superi i 10.000 euro. Ai fini della quantificazione degli oneri, la relazione tecnica sottolinea che, dato l'importo esiguo delle prestazioni interessate, si determina un impatto di modesta entità. In proposito, pur considerando il valore non elevato dell'onere (200.000 euro annui a decorrere dal 2020), andrebbero acquisiti maggiori dati ed informazioni volti a suffragare la correttezza della stima effettuata e del numero dei potenziali destinatari della nuova disciplina. In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 3 provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, del provvedimento, valutati in 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012. In proposito, evidenzia che, in base al citato decreto di ripartizione in capitoli delle unità di voto par-

lamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2020-2022, sul Fondo in questione (cap. 2815 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) risultano iscritte risorse pari ad euro 128.600.800 per il 2020 e ad euro 171.900.800 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, che risultano pertanto congrue rispetto agli oneri oggetto di copertura. Peraltro, in relazione alla natura dell'onere, costituito, secondo quanto riportato nella relazione tecnica, da una perdita di gettito, si potrebbe valutare l'opportunità di specificare che l'onere medesimo è costituito da minori entrate. Da un punto di vista formale, appare infine necessario introdurre nel testo del provvedimento in esame, in ragione della copertura operata mediante riduzione del citato Fondo per il recepimento della normativa comunitaria, una specifica disposizione volta ad autorizzare il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Per ulteriori approfondimenti rinvia alla Nota predisposta dal Servizio del bilancio del Senato e della Camera dei deputati.

Il sottosegretario MISIANI mette a disposizione una nota di risposta ai rilievi della relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (n. 151)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Esame e rinvio)

Il relatore DELL'OLIO *(M5S)* illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare, tenuto conto del carattere ordinamentale delle disposizioni e, relativamente agli adempimenti previsti dall'articolo 8 in tema di trasmissione dei dati statistici, degli elementi forniti dalla relazione tecnica, riguardo alla possibilità di realizzare le attività ivi previste nel quadro delle risorse già esistenti. Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota predisposta dal Servizio del bilancio del Senato e della Camera dei deputati.

Il sottosegretario MISIANI esprime un avviso non ostativo sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 42

Presidenza del Presidente
PESCO

Orario: dalle ore 14,55 alle ore 15,10

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

FINANZE E TESORO (6ª)

Martedì 25 febbraio 2020

Plenaria

162ª Seduta

Presidenza del Presidente
BAGNAI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1729) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore FENU *(M5S)*introduce il provvedimento, soffermandosi sulle disposizioni di più stretta competenza della Commissione. In particolare, dà conto del comma 8-*bis* dell'articolo 1, che modifica la disciplina della tassazione automobilistica in caso di locazione a lungo termine di veicoli senza conducente, prorogando il termine per il versamento delle somme dovute a titolo di tassa automobilistica in scadenza nel primo semestre 2020 e prevedendo nuove modalità di individuazione dei soggetti tenuti al pagamento della tassa automobilistica.

Passa quindi ad illustrare l'articolo 4, a partire dal comma 1, che proroga il termine per procedere all'assunzione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Il comma 2 estende all'anno 2020 il blocco degli adeguamenti dell'ISTAT relativi ai canoni dovuti sia dalle pubbliche amministrazioni

sia dalle autorità indipendenti, inclusa la CONSOB. Il comma 3-*bis* introduce alcune misure volte a rafforzare i poteri della CONSOB stessa. Il comma 3-*quater* stabilisce che, limitatamente all'anno 2020, si continuano ad applicare le disposizioni in materia di imposta comunale sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni e tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché le norme in materia di canone per l'installazione di mezzi pubblicitari e per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in deroga a quanto previsto del comma 847 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020 che ne dispone l'abrogazione a decorrere dal 1º gennaio 2020. Il comma 3-*quinquies* proroga i termini previsti dalla legge di bilancio 2018 per effetto dei quali i dividendi di pertinenza del MEF relativi ai bilanci dell'Istituto per il Credito sportivo sono destinati al Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva. I commi 3-*sexies*, 3-*septies* e 3-*octies* prorogano al 1º gennaio 2021 l'entrata in vigore dell'aumento dell'aliquota di base per il calcolo dell'accisa sui sigari introdotto dalla legge di bilancio 2020. I commi 3-*novies* e 3-*decies* sono volti ad estendere ai Comuni per i quali sia stato deliberato lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi, inclusi i comuni colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia, la riduzione dell'aliquota dal 15 al 10 per cento, a regime, della cedolare secca da applicare ai canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a canone concordato nei comuni ad alta densità abitativa.

Il relatore osserva quindi che l'articolo 4-*bis* integra la disciplina delle operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante concessione di un finanziamento (cosiddetta subparticipation), come introdotta dalla legge di bilancio 2019, e che il comma 6-*sexies* dell'articolo 8 proroga e rende mobile il termine entro il quale le società a responsabilità limitata e le società cooperative sono tenute alla prima nomina del revisore o degli organi di controllo, in ottemperanza alle novelle apportate al codice civile dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Il relatore si sofferma poi sul comma 1 dell'articolo 10, che proroga a tutto il 2020 l'agevolazione fiscale inerente alla sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo. Osserva anche che, quanto all'articolo 12, il comma 4 stabilisce che le disposizioni dell'articolo 55-*bis* del decreto-legge n. 124 del 2019, in materia di modalità di valutazione del rischio ai fini della tariffazione delle polizze individuali inserite all'interno di un nucleo familiare, si applicano dal 16 febbraio 2020. I commi 4-*ter* e 4-*quater* differenziano, tra l'altro, le conseguenze assicurative derivanti dai sinistri di cui sono responsabili i conducenti dei diversi veicoli che beneficiano della disciplina della RC auto familiare, a specifiche condizioni. Richiama inoltre il contenuto del comma 7-*bis* dell'articolo 15, che proroga al 31 dicembre l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo e di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati da parte dei soggetti colpiti dagli eventi sismici del 2016 alla

pubblica amministrazione in esecuzione di ordinanze del Commissario straordinario, e dell'articolo 29, che riguarda il pagamento dei rimborsi di imposte sui redditi a favore dei soggetti colpiti dal sisma che ha interessato la Sicilia orientale nel dicembre 1990.

Infine, il comma 5 dell'articolo 31-*bis* interviene sulla disciplina che regola l'utilizzo in concessione dei beni immobili compresi nelle saline dismesse, mentre l'articolo 40-*bis* stabilisce alcune misure volte ad aumentare il trattamento accessorio del personale delle Agenzie fiscali.

Conclusivamente, propone di esprimersi favorevolmente sul provvedimento in titolo.

Nessuno chiedendo di intervenire nel dibattito, si passa alla votazione del parere del relatore.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore DE BERTOLDI *(FdI)*, il quale, prendendo spunto dalle disposizioni contenute nel comma 8-*bis* dell'articolo 1, sottopone alla Commissione il tema della abolizione del superbollo. A suo parere infatti, tale addizionale erariale sulla tassazione automobilistica è risultata essere esclusivamente una misura demagogica, in quanto, senza avere alcun effetto di equità sociale, ha provocato una perdita netta per le casse dello Stato, avendo colpito il settore della componentistica sportiva e depresso il mercato delle auto sportive. Con riferimento, invece, all'articolo 12 in materia assicurativa, si dice certo che le polizze, dopo una prima, breve fase di riduzione del premio, aumenteranno, in quanto le compagnie, a fronte della riduzione dei premi complessivi, in applicazione del criterio bonus/malus familiare ne alzeranno il costo rendendo l'iniziativa del tutto svantaggiosa per le famiglie.

Infine, preannuncia il voto contrario del Gruppo di Fratelli d'Italia.

Il senatore D'ALFONSO *(PD)* manifesta grande apprezzamento per il decreto in esame, che ritiene essere un atto dovuto, non ascrivibile ad uno specifico indirizzo politico. Si sofferma quindi su alcune disposizioni che definisce attese da tempo. Il riferimento è in particolare alle norme relative al personale delle Agenzie fiscali, alle misure che riguardano i soggetti colpiti dagli eventi sismici del 2016 e alla stabilizzazione di personale nelle pubbliche amministrazioni. In conclusione anticipa il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico.

Prende la parola per dichiarare il voto contrario del Gruppo di Forza Italia il senatore PEROSINO *(FIBP-UDC)*, pur considerando il decreto-legge di proroga di termini legislativi come necessario all'attività di Governo, anche se spesso caratterizzato da norme poco omogenee rispetto alla natura del provvedimento. A suo parere, sarebbe opportuno che anche in Senato le forze politiche di maggioranza e di opposizione si confrontassero sui temi ritenuti più rilevanti per i cittadini, ma esprime il rammarico che una eventuale apposizione della questione di fiducia, anche in consi-

derazione della imminente scadenza del decreto-legge, possa impedire un adeguato dibattito.

Si sofferma quindi su alcuni degli emendamenti presentati dal Gruppo di Forza Italia in materia di concessioni autostradali, di giustizia, di Patto di stabilità per i Comuni, di appalti e di tasse sulla nettezza urbana.

Infine, esprime l'auspicio che in futuro si possa individuare e rendere stabile un metodo di collaborazione tra tutte le forze politiche nella stesura di norme di carattere così tecnico.

Il presidente BAGNAI rileva in premessa che, se alcune misure erano davvero attese da tempo, come sottolineato dal senatore D'Alfonso, evidentemente in passato le forze politiche e di Governo non hanno brillato in tempestività. Chiarisce poi che la contrarietà del proprio Gruppo nei confronti del provvedimento non è certo legata al merito, anche perché diverse disposizioni richiamate, così come altre non di stretta competenza della Commissione, sono certamente condivisibili; viceversa, giudica il metodo adottato inaccettabile, in quanto la natura tecnica delle misure riduce sostanzialmente, fino ad annullarla, la valutazione parlamentare espropria i cittadini della loro rappresentanza. Ricorda infatti che la legge di bilancio è stata definita nel suo contenuto solo presso uno dei due rami del Parlamento, mentre il decreto in esame – che ne corregge alcune disposizioni – lo è stato presso l'altro ramo, quasi fosse una sorta di tacito risarcimento nei confronti della Camera. Paradossalmente il provvedimento, che è stato modificato con il contributo di tutte le forze parlamentari, che hanno legittimamente rappresentato anche le esigenze dei territori, si può paragonare ad una seconda legge di bilancio, anche se in Senato esaminata in sede referente dalla 1ª e non dalla 5ª Commissione permanente. Le norme in esame, tuttavia, modificando o prorogando disposizioni produttive di gettito, non fanno che emergere il potere interdittivo degli organi tecnici, come la Ragioneria generale dello Stato. Tale considerazione si riflette, a suo parere, anche sulla efficacia della stessa riforma dell'articolo 81 della Costituzione, che, come è ormai evidente, non impedisce sforamenti del deficit o aumento del debito pubblico.

Ribadisce quindi che il voto contrario del Gruppo della Lega non riguarda i temi oggetto del provvedimento, ma il metodo utilizzato, in quanto lesivo della dignità del Parlamento. Infine evidenzia che, diversamente da quanto accaduto nella prima parte della legislatura, l'attuale maggioranza non sembra volersi impegnare per una inversione di tendenza in proposito, rispetto alla centralità del Parlamento.

Nessun altro chiedendo la parola, previo accertamento della presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del relatore è posta ai voti e approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, recante recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta (n. 142)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e degli articoli 11e 12 della legge 12 agosto 2016, n. 170. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 febbraio.

Il relatore MONTANI *(L-SP-PSd'Az)*, dopo aver richiamato i principali contenuti della sua relazione, propone di esprimersi in senso non ostativo sul provvedimento.

Nessun chiedendo la parola in dichiarazione di voto, previo accertamento della presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere non ostativo del relatore è posta ai voti e approvata.

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni (n. 150)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Esame e rinvio)

La relatrice DRAGO *(M5S)* introduce lo schema di decreto legislativo, che reca attuazione dell'articolo 1 della direttiva 2017/2455/UE del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/UE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni (recante la disciplina generale dell'IVA).

Dopo aver ricordato che il provvedimento è stato predisposto in attuazione dell'articolo 1 e dell'allegato A, n. 12, della legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117 del 2019), secondo i princìpi e i criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, si sofferma sulle finalità delle norme europee in materia, che intendono ridurre gli oneri connessi alla fornitura intra-UE dei servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e di quelli forniti per via elettronica, resi nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta, anche ampliando il novero dei prestatori di tali servizi che possono accedere al regime speciale del «mini sportello unico» (MOSS, acronimo di *mini one stop shop)*.

La relatrice passa quindi all'esame del testo, che si compone di quattro articoli. In particolare, l'articolo 1 modifica in più punti la disciplina sulla territorialità dell'IVA per i servizi sopra citati, allo scopo di introdurre regole specifiche nel caso in cui il prestatore di tali servizi sia un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro UE.

Il successivo articolo 2 prevede semplificazioni alla disciplina del MOSS, il cui portale elettronico in Italia è gestito dall'Agenzia delle entrate. Infine, l'articolo 3 reca la copertura finanziaria, mentre l'articolo 4 dispone in materia di entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ACQUISITA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1698

Il presidente BAGNAI fa presente che, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1698, recante conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente, in sede di Ufficio di Presidenza del 19 febbraio scorso, sono stati auditi rappresentanti dell'Ufficio parlamentare di bilancio, i quali hanno depositato un documento che sarà pubblicato sulla pagina *web* della Commissione; fa inoltre presente che sono pervenute due memorie da parte dell'ANCE e dell'Istituto nazionale tributaristi, che verranno anch'esse pubblicate.

La seduta termina alle ore 15,55.

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

Martedì 25 febbraio 2020

Plenaria

143ª Seduta

Presidenza del Presidente
PITTONI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'istruzione Anna Ascani e per i beni e le attività culturali e per il turismo Anna Laura Orrico.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1729) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice DE LUCIA *(M5S)* riferisce, per quanto di competenza, sulle disposizioni del provvedimento in titolo, soffermandosi in primo luogo sugli interventi in materia di cultura e spettacolo di cui all'articolo 7: illustra quelli volti a completare gli interventi di messa in sicurezza del patrimonio culturale nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016; il differimento fino al 31 dicembre 2020 dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura statali allo scopo di fronteggiare esigenze temporanee; le misure specifiche per la città di Matera; le disposizioni sul sito archeologico di Pompei e sulle aree limitrofe, con le quali – tra l'altro – si proroga al 2022 lo svolgimento delle funzioni del Direttore generale di progetto del Grande Progetto Pompei, nonché le attività dell'Unità «Grande Pompei», del vice direttore generale vicario e della struttura di supporto e si proroga fino al 2020 il relativo finanziamento. Illustra le disposizioni del medesimo arti-

colo 7 che concernono le risorse per il settore dei beni culturali, cui si aggiunge quella di cui all'articolo 6, comma 5; la proroga al 31 dicembre 2020 del termine previsto per la realizzazione delle iniziative, per l'operatività del Comitato promotore delle celebrazioni ovidiane, autorizzando, altresì, una ulteriore spesa di 350.000 euro per il 2020; le disposizioni in materia di personale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di rifinanziamento del Fondo per il sostegno alla promozione della lingua e della cultura italiana all'estero, di adeguamento delle retribuzioni del personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura. Si sofferma quindi sulle misure in tema di fondazioni lirico-sinfoniche, con le quali si proroga al 31 dicembre 2020 il termine per il raggiungimento del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario, si differisce al 31 dicembre 2020 la data di riferimento per l'inquadramento delle fondazioni lirico-sinfoniche, alternativamente, come «fondazione lirico-sinfonica» ovvero come «teatro lirico-sinfonico», si stabilisce che, per il 2020, il contributo assegnato a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS) a ciascuna fondazione lirico-sinfonica non dotata di forma organizzativa speciale non può avere un valore percentuale superiore o inferiore del 10 per cento rispetto alla media aritmetica dei contributi assegnati alla medesima fondazione nei 3 anni precedenti.

Passa quindi a illustrare gli interventi in materia di scuola: le assunzioni del personale scolastico (compresi i dirigenti), del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e del personale delle scuole ed asili comunali sono escluse dall'ambito di applicazione della disciplina generale sui termini temporali di validità delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni; si prevede l'assunzione, quali dirigenti scolastici, anche dei soggetti che, pur idonei, non erano stati ammessi al corso di formazione dirigenziale e tirocinio relativo al corso-concorso bandito nel 2017, in quanto la loro posizione in graduatoria eccedeva il numero fissato di partecipanti; viene incrementata la dotazione organica del personale docente della scuola secondaria di secondo grado; si autorizza la trasformazione del rapporto di lavoro, da tempo parziale a tempo pieno, dall'anno scolastico 2020/2021, di soggetti in possesso di determinati requisiti, già titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento nelle scuole di funzioni assimilabili a quelle degli assistenti amministrativi e tecnici, prevedendosi il conseguente incremento della dotazione organica del personale amministrativo e tecnico; si interviene sulla disciplina ordinaria per il reclutamento dei docenti della scuola secondaria, si definiscono le modalità di svolgimento della procedura straordinaria per il reclutamento e l'abilitazione di docenti della scuola secondaria, prevista dal decreto-legge n. 126 del 2019 e viene differito al 30 aprile 2020 il termine entro cui la medesima procedura straordinaria deve essere bandita contestualmente al nuovo concorso ordinario; si differisce al 1º settembre 2020 l'applicazione della disciplina relativa al *curriculum* della studentessa e dello studente, allegato al diploma conclusivo degli esami di Stato del se-

condo ciclo, e si differisce al 1º settembre 2022 il termine di entrata in vigore di alcune disposizioni concernenti l'ammissione all'esame di Stato a conclusione del secondo ciclo di istruzione per le scuole delle località ladine della provincia autonoma di Bolzano; in materia di edilizia scolastica, si proroga al 31 dicembre 2020 il termine per i pagamenti da parte degli enti locali dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza degli istituti scolastici statali; si differisce al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale deve essere sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2; si differisce al 31 dicembre 2021 il termine fino al quale gli interventi di riparazione e ricostruzione, per il ripristino della funzionalità degli immobili adibiti a uso scolastico e universitario nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, possono essere attuati, entro i limiti della soglia di rilevanza europea, applicando per l'affidamento di lavori, servizi e forniture le procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara.

In materia di università, il provvedimento in titolo incrementa il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) e le risorse destinate alla Scuola di dottorato internazionale Gran Sasso *Science Institute* (GSSI); autorizza le università ad assumere ricercatori universitari a tempo determinato di tipo B, a bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale (ASN), e differisce al 30 giugno 2020 il termine previsto per il perfezionamento, da parte delle università statali, dei contratti integrativi di sede volti a superare il contenzioso nei confronti delle medesime università da parte degli *ex* lettori di lingua straniera; si estende inoltre agli anni accademici 2019/2020 e 2020/2021 la possibilità di attingere alle graduatorie nazionali ad esaurimento di cui all'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 97 del 2004, per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e a tempo determinato presso le Istituzioni per l'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM); relativamente all'edilizia universitaria, si proroga al 31 dicembre 2020 il termine previsto per l'erogazione delle somme residue dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti.

Riferisce infine sulle disposizioni in materia di sport, con le quali sono prorogati i termini previsti dalla legge di bilancio 2018 per effetto dei quali i dividendi di pertinenza del Ministero dell'economia e delle finanze relativi ai bilanci dell'Istituto per il Credito sportivo sono destinati al Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva ed è prorogato il termine entro cui le società sportive professionistiche devono prevedere nei propri atti costitutivi un organo consultivo che provvede alla tutela degli interessi specifici dei tifosi.

In conclusione presenta e illustra una proposta di parere favorevole, pubblicata in allegato.

Il sottosegretario Anna Laura ORRICO si esprime favorevolmente sulla proposta della relatrice.

Nessuno chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole della relatrice è posta ai voti e approvata.

IN SEDE REDIGENTE

(1097) ***Bianca Laura GRANATO ed altri. – Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in materia di reclamo al dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale***

(Discussione e rinvio)

La relatrice RUSSO *(M5S)* illustra il disegno di legge in titolo.

Il seguito della discussione è rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 15, riprende alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(1664) ***Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca***

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 febbraio.

Il PRESIDENTE dà lettura dei pareri trasmessi, da ultimo, dalle Commissioni affari costituzionali e bilancio. Comunica che la senatrice Russo ha ritirato gli emendamenti 1.1 e 2.6 e contestualmente presentato l'emendamento 2.6 (testo corretto) *(pubblicato in allegato)*.

Avverte che, alla luce dei pareri della Commissione bilancio, la relatrice ha presentato, per conformarsi ad essi, gli emendamenti 3.0.200 (testo 3), 3.0.300 (testo 3), 1.1000 (testo 2)/100 e 1.1000 (testo 2)/200, e che ha inoltre presentato l'emendamento 3.0.100 (testo 2), tutti pubblicati in allegato, e ritirato gli emendamenti 1.1000, 3.0.100, 3.0.200, 3.0.200 (testo 2), 3.0.300 (testo 2 corretto), 3.0.300 (testo 2), 3.0.300 e 4.101.

Comunica inoltre che la senatrice Sbrollini ritira gli emendamenti 1.1000/1, 1.1000/7, 1.1000/12, 1.1000/14, 1.1000/15, 1.1000/16, 1.1000/18, 1.1000/20, 1.1000/21, 1.1000 (testo 2)/1, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.12 (testo 2), 2.12 (testo 2 corretto), 2.13, 3.1, 3.2; la stessa senatrice presenta una riformulazione dell'emendamento 1.1000 (testo 2)/1 *(pubblicata in allegato)*, che tiene conto del parere della Commissione bilancio.

Prende atto la Commissione.

La senatrice GRANATO *(M5S)* ritira l'emendamento 2.3.

Prende atto la Commissione.

Il PRESIDENTE avverte che di passa alla fase delle votazioni degli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo. Comunica che sono improponibili, per estraneità della materia rispetto a quella oggetto degli emendamenti cui sono riferiti, i subemendamenti 1.1000/17 e 3.0.200/1.

Avverte inoltre che i subemendamenti presentati agli emendamenti della relatrice 1.1000, 3.0.100 e 3.0.300 – ritirati dalla relatrice, che ha presentato riformulazioni di quelle proposte – saranno riferiti, ove possibile, a tali riformulazioni.

Prende atto la Commissione.

Si passa alle votazioni degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del provvedimento in titolo.

La relatrice ANGRISANI *(M5S)* esprime parere favorevole sugli identici subemendamenti 1.1000/2, 1.1000/3 e 1.1000/4, sugli identici subemendamenti 1.1000/9, 1.1000/10 e 1.1000/11, nonché sul subemendamento 1.1000/8, invitando a ritirare i restanti subemendamenti, sui quali altrimenti il parere è contrario.

Il sottosegretario Anna ASCANI si esprime in modo conforme ed esprime parere favorevole sugli emendamenti della relatrice 1.1000 (testo 2)/100, 1.1000 (testo 2)/200, 1.1000 (testo 2) e 1.100.

Nessuno chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, gli identici subemendamenti 1.1000/2, 1.1000/3 e 1.1000/4 sono posti congiuntamente ai voti e approvati.

Il senatore VERDUCCI *(PD)* sottoscrive e ritira il subemendamento 1.1000/5.

La senatrice SBROLLINI *(IV-PSI)* ritira i subemendamenti 1.1000/6 e 1.1000/13.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici subemendamenti 1.1000/9, 1.1000/10 e 1.1000/11 sono approvati. Con successiva votazione è approvato anche il subemendamento 1.1000/8.

Il subemendamento 1.1000 (testo 2)/1 (testo 2), ritirato dalla senatrice SBROLLINI *(IV-PSI)*, è fatto proprio dal senatore MOLES *(FIBP-UDC)* e, posto ai voti, è respinto.

Anche il subemendamento 1.1000 (testo 2)/2, previa dichiarazione di astensione della senatrice SAPONARA *(L-SP-PSd'Az)* dovuta non a con-

trarietà alla proposta emendativa, bensì alla circostanza che sia riferita a un provvedimento non condiviso dal proprio Gruppo, è posto ai voti e respinto.

Con distinte votazione sono invece approvati i subemendamenti 1.1000 (testo 2)/100 e 1.1000 (testo 2)/200. Posto ai voti, è quindi approvato l'emendamento 1.1000 (testo 2), come subemendato. Con successiva votazione è approvato anche l'emendamento 1.100.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del provvedimento in titolo.

La relatrice ANGRISANI *(M5S)* esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.6 (testo corretto), 2.8 e 2.13 (testo 2); invita a ritirare i restanti emendamenti, sui quali altrimenti il parere è contrario.

Il sottosegretario Anna ASCANI, si esprime in modo conforme, ed esprime parere favorevole sugli emendamenti della relatrice 2.101 e 2.100.

La senatrice SBROLLINI *(IV-PSI)* ritira l'emendamento 2.1 (testo 2), riservandosi di riformularlo per l'esame in Assemblea; l'emendamento, fatto proprio dal senatore MOLES *(FIBP-UDC)*, è posto ai voti e respinto.

Il PRESIDENTE avverte che l'emendamento 2.4 (testo 2) è in parte assorbito e in parte precluso dall'approvazione dell'emendamento 1.1000 (testo 2).

Con distinte successive votazioni sono approvati gli emendamenti 2.6 (testo corretto), 2.101, 2.100, 2.8 e 2.13 (testo 2).

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il PRESIDENTE avverte che gli emendamenti della relatrice 3.100 e 3.101 sono assorbiti dall'approvazione dell'emendamento 1.1000 (testo 2).

La relatrice ANGRISANI *(M5S)* invita a ritirare l'emendamento 3.3 e i subemendamenti ai propri emendamenti, sui quali altrimenti il parere è contrario.

Il sottosegretario Anna ASCANI si esprime in senso conforme, ed esprime parere favorevole sugli emendamenti della relatrice 3.0.100 (testo 2), 3.0.200 (testo 3), 3.0.300 (testo 3).

La senatrice SBROLLINI *(IV-PSI)* ritira l'emendamento 3.3 e il subemendamento 3.0.100/1, riservandosi di presentare riformulazioni per l'esame in Assemblea.

Anche il senatore GIRO *(FIBP-UDC)* ritira il subemendamento 3.0.300/1.

Con successive distinte votazioni sono quindi approvati gli emendamenti 3.0.100 (testo 2), 3.0.200 (testo 3) e 3.0.300 (testo 3).

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

La relatrice ANGRISANI *(M5S)* esprime parere contrario sull'emendamento 4.1.

Anche il sottosegretario Anna ASCANI esprime parere contrario sull'emendamento 4.1, mentre esprime parere favorevole sugli emendamenti della relatrice 4.100 e 4.101 (testo corretto).

L'emendamento 4.1, previa dichiarazione di astensione della senatrice SAPONARA *(L-SP-PSd'Az)* a nome del suo Gruppo, non per contrarietà ai contenuti della proposta bensì, anche in questo caso, in quanto riferita a un provvedimento che la sua parte politica non condivide, è posto ai voti e respinto.

Con distinti votazioni sono quindi approvati gli emendamenti 4.100 e 4.101 (testo corretto).

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 5.

La relatrice ANGRISANI *(M5S)* esprime parere contrario sull'emendamento 5.1.

Anche il sottosegretario Anna ASCANI esprime parere contrario sull'emendamento 5.1, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento della relatrice 5.100.

Posto ai voti l'emendamento 5.1 è respinto. L'emendamento 5.100, posto ai voti, è invece approvato.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione conferisce quindi mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame, con le modifiche accolte nel corso dell'esame, a richiedere l'autorizzazione allo svolgimento della relazione orale e ad effettuare gli interventi di coordinamento e correzione formale che dovessero risultare necessari.

La seduta termina alle ore 15,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1729

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

valutati positivamente gli interventi in materia di cultura e spettacolo di cui all'articolo 7, e segnatamente quelli volti a completare gli interventi di messa in sicurezza del patrimonio culturale nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016; il differimento dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura statali allo scopo di fronteggiare esigenze temporanee; le misure specifiche per la città di Matera; le disposizioni sul sito archeologico di Pompei e sulle aree limitrofe; le disposizioni che concernono le risorse per il settore dei beni culturali, cui si aggiunge quella di cui all'articolo 6, comma 5; la proroga riguardante il Comitato promotore delle celebrazioni ovidiane e l'incremento delle risorse ad esso detinate; le disposizioni in materia di personale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di rifinanziamento del Fondo per il sostegno alla promozione della lingua e della cultura italiana all'estero, di adeguamento delle retribuzioni del personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura, nonché le misure in tema di fondazioni lirico-sinfoniche;

considerati gli interventi in materia di scuola, con i quali: le assunzioni del personale scolastico (compresi i dirigenti), del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e del personale delle scuole ed asili comunali sono escluse dall'ambito di applicazione della disciplina generale sui termini temporali di validità delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni; si prevedono determinate assunzioni di dirigenti scolastici; viene incrementata la dotazione organica del personale docente della scuola secondaria di secondo grado; si autorizza, in presenza di determinati requisiti, la trasformazione del rapporto di lavoro, da tempo parziale a tempo pieno, di soggetti già titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento nelle scuole di funzioni assimilabili a quelle degli assistenti amministrativi e tecnici; si interviene sulla disciplina ordinaria per il reclutamento dei docenti della scuola secondaria, si definiscono le modalità di svolgimento della procedura straordinaria per il reclutamento e l'abilitazione di docenti della scuola secondaria, prevista dal decreto-legge n. 126 del 2019 e viene differito il termine entro cui la medesima procedura straordinaria deve essere bandita contestualmente al nuovo concorso ordinario; si dispone in materia di *curriculum* della studentessa e dello stu-

dente, allegato al diploma conclusivo degli esami di Stato del secondo ciclo, e in materia di ammissione all'esame di Stato a conclusione del secondo ciclo di istruzione per le scuole delle località ladine della provincia autonoma di Bolzano; si interviene in materia di edilizia scolastica;

considerati gli interventi in materia di università, con i quali si incrementano il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) e le risorse destinate alla Scuola di dottorato internazionale Gran Sasso *Science Institute* (GSSI); si autorizzano le università ad assumere ricercatori universitari a tempo determinato di tipo B, a bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale (ASN), e si differisce al 30 giugno 2020 il termine previsto per il perfezionamento, da parte delle università statali, dei contratti integrativi di sede volti a superare il contenzioso nei confronti delle medesime università da parte degli *ex* lettori di lingua straniera; si estende agli anni accademici 2019/2020 e 2020/2021 la possibilità di attingere ad alcune graduatorie nazionali ad esaurimento per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e a tempo determinato presso le Istituzioni per l'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM); relativamente all'edilizia universitaria, si proroga al 31 dicembre 2020 il termine previsto per l'erogazione delle somme residue dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti;

valutate infine le disposizioni in materia di sport concernenti la destinazione al Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva dei dividendi di pertinenza del Ministero dell'economia e delle finanze relativi ai bilanci dell'Istituto per il Credito sportivo e con le quali è prorogato il termine entro cui le società sportive professionistiche devono prevedere nei propri atti costitutivi un organo consultivo che provvede alla tutela degli interessi specifici dei tifosi;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1664

(al testo del decreto-legge)

Art. 1.

1.1000 (testo 2)/1 (testo 2)
SBROLLINI, FARAONE

All'emendamento 1.1000 (testo 2), lettera b)*, dopo il numero 4), inserire il seguente*:

«4-*bis*) al comma 1, capoverso "Art. 51-*quater*", nel comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Una delle posizioni di livello dirigenziale generale di cui al precedente periodo è individuata in via esclusiva per attendere alle specifiche funzioni della valorizzazione dell'applicazione diretta della ricerca scientifica, della promozione e facilitazione del trasferimento e dell'impiego della conoscenza per lo sviluppo sostenibile del Paese."».

1.1000 (testo 2)/100
LA RELATRICE

All'emendamento 1.1000 (testo 2), lettera c)*, dopo il numero 6, inserire il seguente:*

«6-*bis.* sopprimere il comma 8».

1.1000 (testo 2)/200
LA RELATRICE

All'emendamento 1.1000 (testo 2), lettera e)*, capoverso «1.», apportare le seguenti modificazioni:*

1. *nell'alinea, sostituire le parole*: «derivanti dagli articoli 1, 2 e 4», *con le seguenti:* «derivanti dagli articoli 1, 2, 3 e 4»*;*

2. *alla lettera* c)*, sostituire le parole:* «mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa» *con le seguenti:* «mediante corrispondente riduzione del fondo».

Art. 2.

2.6 (testo corretto)
RUSSO, VANIN, CORRADO, MONTEVECCHI

Al comma 1, capoverso «Art. 51-*bis*», *nel comma 1, sostituire le parole:* «ricerca scientifica e tecnologica» *con le seguenti*: «ricerca scientifica, tecnologica e artistica».

Art. 3.

3.0.100 (testo 2)
LA RELATRICE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Funzione dirigenziale tecnica)

1. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è riorganizzata, all'interno del Ministero dell'istruzione, la funzione dirigenziale tecnica con compiti ispettivi, secondo parametri che ne assicurino l'indipendenza e la coerenza con le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80 e che sono eventualmente modificate per il necessario coordinamento normativo. Il medesimo regolamento disciplina le modalità e procedure di reclutamento dei dirigenti tecnici mediante concorso selettivo per titoli ed esami nel rispetto dei seguenti principi e criteri regolatori:

a) accesso riservato al personale docente, educativo e ai dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche ed educative statali in possesso di diploma di laurea magistrale, specialistica ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, di diploma accademico di secondo livello

rilasciato dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica ovvero di diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore, che abbiano maturato un'anzianità complessiva di almeno dieci anni e che sia confermato in ruolo;

b) il concorso può comprendere una prova preselettiva e comprende una o più prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano l'eventuale preselezione, nella misura del triplo dei posti messi a concorso, e una prova orale, a cui segue la valutazione dei titoli;

c) le soglie di superamento delle prove scritte e orali sono fissate in una valutazione pari a 7/10 o equivalente;

d) commissioni giudicatrici presiedute da dirigenti del Ministero dell'istruzione, che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali, ovvero da professori di prima fascia di università statali e non statali, magistrati amministrativi, ordinari, contabili, avvocati e procuratori dello Stato, Consiglieri di Stato con documentate esperienze nel campo della valutazione delle organizzazioni complesse o del diritto e della legislazione scolastica. In carenza di personale nelle qualifiche citate, la funzione di presidente è esercitata da dirigenti tecnici con un'anzianità di servizio di almeno cinque anni;

e) periodo di formazione e prova, a decorrere dall'immissione nei ruoli.

2. Dalle disposizioni del comma precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. A far data dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma *4-bis*. sono abrogati gli articoli 419, 420, 421, 422 e 424 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Al personale dirigente tecnico con compiti ispettivi del Ministero dell'istruzione si applicano, per quanto non diversamente previsto, le disposizioni relative ai dirigenti delle amministrazioni dello Stato».

3.0.200 (testo 3)

LA RELATRICE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e valorizzazione del personale della ricerca)

1. All'articolo 12, comma 4-*ter* del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per le procedure di cui al primo periodo si continua a tenere conto esclusivamente dei requi-

siti di cui al comma 1, lettera *c)*, del medesimo articolo 20 maturati al 31 dicembre 2017, anche in deroga a norme di proroga".

2. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 35, comma 3, nella lettera *e-ter)*, la parola: "comunque" è sostituita dalla seguente: "prioritariamente";

b) all'articolo 35, dopo il comma 3-*ter* è inserito il seguente:

"3-*quater*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro della salute e il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 8 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i criteri di valutazione del dottorato di ricerca di cui alla lettera e-*ter*), del comma 3, e degli altri titoli di studio e di abilitazione professionale, anche con riguardo, rispettivamente, alla durata dei relativi corsi e alle modalità di conseguimento, nonché alla loro pertinenza ai fini del concorso.";

c) all'articolo 52, comma 1-*bis*), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La contrattazione collettiva assicura che nella determinazione dei criteri per l'attribuzione delle progressioni economiche sia adeguatamente valorizzato il possesso del titolo di dottore di ricerca nonché degli altri titoli di studio e di abilitazione professionale di cui all'articolo 35, comma 3-*quater*"».

3.0.300 (testo 3)

La Relatrice

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Disposizioni urgenti in materia di istituzioni dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica)

1. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019 n. 143 "Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM" si applicano a decorrere dall'anno accademico 2021/2022. In sede di prima attuazione la programmazione del reclutamento del personale di cui all'articolo 2 del medesimo decreto è approvata dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio accademico entro il 31 dicembre 2020.

2. Le abrogazioni disposte dall'articolo 8, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019 n. 143, decorrono dall'anno accademico 2021/2022.

3. All'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, primo periodo, le parole: "fino all'anno accademico 2017-2018 incluso" sono sostituite delle seguenti: "fino all'anno accademico 2020/2021 incluso"».

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Martedì 25 febbraio 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 53

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 14,25

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 54

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,35

AUDIZIONE INFORMALE DI RFI – RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. NELL'AMBITO DELL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 160 (AGGIORNAMENTO CONTRATTO DI PROGRAMMA MIT-RFI)

Plenaria

121ª Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Margiotta.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1729) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore ASTORRE *(PD)* illustra il provvedimento in esame, che giunge in Senato con molte integrazioni apportate nel corso del lungo esame svolto presso la Camera dei deputati.

Le disposizioni che interessano la competenza della Commissione contenute nel Capo I del provvedimento, dedicato alle proroghe, in particolare: modificano la disciplina in materia di riscossione delle tasse automobilistiche dovute dagli utilizzatori di veicoli in locazione a lungo termine senza conducente, prorogando, tra l'altro, al 31 luglio 2020 il termine per il versamento delle somme dovute e chiarendo le modalità per la comunicazione dei dati necessari all'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento (articolo 1, comma 8-*bis*); differiscono al 30 giugno 2020 il termine entro il quale i comuni beneficiari dei contributi previsti dall'articolo 30 del decreto-legge n. 34 del 2019 per interventi di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile, che non abbiano potuto provvedere alla consegna dei lavori entro il termine del 31 ottobre 2019 per fatti non imputabili all'amministrazione, sono obbligati ad iniziare l'esecuzione dei lavori (articolo 1, comma 8-*ter*); stabiliscono che Poste italiane continui a ricevere il rimborso delle somme corrispondenti alle agevolazioni previste dalla legislazione vigente per le spedizioni di prodotti editoriali per tutta la durata dell'affidamento del servizio postale universale, quindi fino al 30 aprile 2026 (articolo 1, comma 9); prorogano di un anno, fino al 31 dicembre 2021, il termine entro il quale i titolari di concessioni già in essere alla data di entrata in vigore del codice dei con-

tratti pubblici devono adeguarsi all'obbligo di affidare mediante procedure ad evidenza pubblica una quota pari all'80 per cento dei contratti di lavori e servizi. Per i titolari di concessioni autostradali il termine per l'adeguamento, che riguarda il 60 per cento dei contratti, resta fissato al 31 dicembre 2020 (articolo 1, comma 9-*bis*); differiscono i termini per la richiesta dei contributi previsti dalla legge di bilancio 2020 a favore degli enti locali per le attività di progettazione di interventi di messa in sicurezza del territorio, degli edifici pubblici e delle strade (articolo 1, comma 10-*septies*); intervengono sulla disciplina dei contributi a imprese radiofoniche e editrici di quotidiani, posticipando tra l'altro i termini, fissati nella legge di bilancio 2019, riguardanti l'abolizione o la progressiva riduzione dei contributi diretti, nelle more della revisione organica della normativa di settore (articolo 1, commi 10-*quaterdecies* e 10-*quinquiesdecies*); posticipano al 31 marzo 2020 il termine per la permanenza in carica del Presidente e dei componenti del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) (articolo 2, comma 1); prorogano al 30 giugno 2020 il termine entro il quale è consentito impiegare guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana che transitino in acque internazionali, con finalità di difesa contro gli atti di pirateria (articolo 3, comma 4); prorogano a fine 2020 il termine per i pagamenti da parte degli enti locali, secondo gli stati di avanzamento, dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza degli istituti scolastici statali di cui al decreto-legge n. 63 del 2013 (articolo 6, comma 4); differiscono i termini per la realizzazione delle verifiche di vulnerabilità sismica sia degli edifici scolastici che degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali (articolo 6, commi 5-*novies* e 5-*decies*); prolungano da tre a quattro anni il periodo massimo di operatività delle Agenzie per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, istituite in via eccezionale e temporanea dal 1º gennaio 2017, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 243 del 2016, con lo scopo di contrastare la crisi in atto nel comparto del trasporto marittimo, con particolare riferimento ai porti di *transhipment*. Stanziano inoltre risorse per la concessione anche per l'anno 2020 degli strumenti di sostegno al reddito già previsti in favore dei lavoratori di tale settore (articolo 11-*bis*); prorogano per l'anno 2020 il contributo per l'acquisto di motocicli e ciclomotori elettrici o ibridi, previa rottamazione di un analogo veicolo inquinante; estendono il contributo per l'acquisto di autoveicoli nuovi elettrici o ibridi anche al caso di rottamazione di autoveicoli omologati «Euro 0»; abbassano la soglia massima di emissione di CO_2 prevista per poter fruire dell'*ecobonus* per l'acquisto di veicoli ibridi (articolo 12, commi 1-2-*bis*); fanno decorrere dal 21 dicembre 2020 l'obbligo di commercializzazione di apparati di telefonia mobile che consentano di ricevere i servizi della radio digitale (articolo 12, comma 2-*ter)*; fanno decorrere dal 16 febbraio 2020 l'applicazione delle modifiche recate dall'articolo 55-*bis* del decreto-legge n. 124 del 2019 alla disciplina relativa all'attribuzione delle classi di merito ai veicoli con polizze assicurative inserite all'interno di un nucleo familiare (RC Auto familiare), e vi introducono talune integrazioni (articolo 12,

commi 4, 4-*ter* e 4-*quater*); prevedono stanziamenti finalizzati a prolungare per gli anni 2020-2022 l'operatività del fondo istituito per finanziare la formazione del personale impiegato nella circolazione ferroviaria, con particolare riferimento alla figura professionale dei macchinisti del settore merci. In questo caso, i finanziamenti sono destinati alla formazione delle altre figure professionali addette alla circolazione ferroviaria (articolo 13, commi 1 e 2); stabiliscono che, per i concessionari il cui periodo regolatorio quinquennale è giunto a scadenza, il termine per l'adeguamento delle tariffe autostradali relative all'anno 2020 sia differito fino alla definizione del procedimento di aggiornamento dei piani economico-finanziari predisposti in conformità alle delibere adottate dall'Autorità di regolazione dei trasporti. Le proposte di aggiornamento devono essere presentate dai concessionari al concedente entro il 30 marzo 2020 e l'aggiornamento è perfezionato entro il 31 luglio 2020 (articolo 13, comma 3); autorizzano anche per gli anni dal 2020 al 2022 ANAS S.p.A. a definire le controversie con le imprese appaltatrici derivanti dall'iscrizione di riserve o da richieste di risarcimento mediante la sottoscrizione di accordi bonari e/o transazioni giudiziali e stragiudiziali. Estendono tale modalità di risoluzione anche alle controversie con i contraenti generali. Rinviano infine al Contratto di programma 2021-2025 la integrale applicazione del sistema di remunerazione di ANAS tramite «corrispettivo», introdotto dall'articolo 1, comma 870, secondo periodo, della legge n. 208 del 2015 (articolo 13, commi 4 e 5); prorogano al 31 marzo 2021 il termine per l'approvazione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dei piani di gestione dello spazio marittimo (articolo 13, comma 5-*bis*); prorogano al 31 dicembre 2021 la validità delle autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione per lo svolgimento delle attività di salvamento acquatico (articolo 13, comma 5-*ter*); dispongono la proroga fino al 1º gennaio 2021 dell'attuale regime di sospensione dell'obbligo di patente nautica per le unità da diporto aventi motori di cilindrata superiore 750 cc a iniezione a due tempi. Contestualmente, modificano la tipologia delle unità da diporto incluse nell'obbligo di patente nautica, riferendolo alle unità da diporto con motore a iniezione a due tempi di cilindrata superiore a 900 cc (articolo 13, comma 5-*quater*); prevedono che, a decorrere dal 1º aprile 2020, i proventi da oneri di urbanizzazione e da sanzioni in materia edilizia non utilizzati per le finalità previste dalla normativa vigente possano essere destinati a promuovere la predisposizione di programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti; intervengono inoltre sulla sospensione dei procedimenti di sfratto in relazione agli immobili costruiti secondo la normativa prevista per l'edilizia agevolata (articolo 13, commi 5-*quinquies* e 5-*sexies*); differiscono al 31 dicembre 2022 il termine per la ratifica degli accordi di programma finalizzati alla rilocalizzazione degli interventi del programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata (articolo 13, comma 5-*septies*); trasferiscono a Rete ferroviaria italiana (RFI) le nuove linee regionali a scartamento ordinario inter-

connesse con la rete nazionale che assicurano un collegamento con le città metropolitane, per le quali non sia stata ancora autorizzata la messa in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge (articolo 13, comma 5-*octies*); differiscono al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale gli interventi per il ripristino della funzionalità degli immobili adibiti ad uso scolastico e universitario nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 possono essere attuati, entro i limiti della soglia di rilevanza europea, applicando per l'affidamento di lavori, servizi e forniture le procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara (articolo 15, comma 5-*bis*); rifinanziano e prorogano fino al 30 giugno 2020 le disposizioni concernenti l'attivazione di servizi di trasporto aggiuntivi per fronteggiare le criticità conseguenti al crollo del Ponte Morandi (articolo 15, comma 7); posticipano al 31 luglio 2019 la data entro la quale i comuni con più di 30 mila abitanti, colpiti dagli eventi sismici del centro Italia, devono approvare il bilancio dell'anno 2018 ai fini dell'assegnazione del contributo di 5 milioni di euro previsto all'articolo 23, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 32 del 2019 (DL «sblocca cantieri») per la realizzazione di interventi urgenti di manutenzione straordinaria o di messa in sicurezza su strade ed infrastrutture comunali (articolo 15, comma 7-*quinquies*); differiscono al 31 dicembre 2020 i termini entro i quali, nei territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, è possibile utilizzare le procedure derogatorie previste dalla normativa vigente per il deposito temporaneo delle macerie, dei rifiuti e dei materiali da scavo (articolo 15, comma 7-*sexies*).

Le disposizioni di interesse della Commissione contenute nel Capo II, relativo ad interventi in materia finanziaria, di organizzazione di pubbliche amministrazioni e magistrature, in particolare modificano taluni aspetti della disciplina introdotta dall'articolo 4 del decreto-legge sblocca-cantieri, in relazione alla nomina di un Commissario straordinario incaricato di sovraintendere agli interventi sulla rete viaria della Regione Siciliana.

In particolare, stabiliscono che il Commissario sia nominato entro il 28 febbraio 2020; che la sua attività, da svolgere con gli stessi poteri previsti per i Commissari straordinari per gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, sia limitata alla rete viaria provinciale e che egli si possa avvalere anche di ANAS, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e di altri enti pubblici (articolo 16, comma 1); sempre con riferimento ai Commissari straordinari di cui al decreto-legge sblocca-cantieri, al fine di consentirne l'immediata operatività, prevedono che, contestualmente alla nomina, venga autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali intestate ai singoli Commissari, sulle quali far confluire le risorse assegnate (articolo 16, comma 1-*bis*); prevedono la nomina, entro il 30 giugno 2020, di un Commissario straordinario per la realizzazione delle opere di infrastrutturazione viaria in Sardegna. Recano inoltre una disposizione finalizzata ad impedire, nelle aree interessate da pericolosità o rischio idraulico di grado elevato o molto elevato, incrementi delle quote di impermeabilizzazione del suolo (articolo 16, comma 1-*ter*); prevedono che il CSIRT italiano *(Computer security incident response team)*, istituito

presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dal decreto legislativo n. 65 del 2018 di attuazione della cosiddetta direttiva NIS *(Network and Information Systems)*, sia incardinato nel Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) (articolo 26); introducono talune modifiche all'articolo 1 del decreto-legge n. 105 del 2019, in materia di sicurezza nazionale cibernetica. In particolare affidano la definizione delle modalità e dei criteri procedurali per l'individuazione dei soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica ad un decreto del Presidente del Consiglio e rimettono invece la puntuale elencazione di tali soggetti ad un atto amministrativo del Presidente del Consiglio, che non è soggetto a pubblicazione e per il quale è esplicitamente escluso il diritto di accesso. Prevedono inoltre la trasmissione al Copasir del suddetto atto, dei suoi aggiornamenti nonché degli schemi di decreto che determinano le modalità e i criteri procedurali di individuazione dei soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza cibernetica e le procedure di notifica degli incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici (articolo 27);

disciplinano le modalità per la verifica della destinazione di risorse in conto capitale per interventi nel territorio delle regioni del Mezzogiorno in misura proporzionale alla popolazione di riferimento, in conformità alla cosiddetta clausola del 34 per cento (articolo 30); prorogano al 2020 la possibilità per i liberi consorzi comunali e le città metropolitane della Regione siciliana, in esercizio provvisorio, di utilizzare le risorse pubbliche trasferite per la realizzazione di interventi infrastrutturali in deroga alle disposizioni vigenti (articolo 31-*bis*, comma 1); assegnano contributi a favore delle città metropolitane di Roma e di Milano (rispettivamente 20 e 10 milioni di euro annui per il periodo 2020-2024), da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e scuole (articolo 31-*bis*, commi 3 e 4); prevedono una serie di interventi in materia portuale.

Con particolare riferimento all'area di Genova, al fine di assicurare servizi di trasporto aggiuntivi per fronteggiare le criticità conseguenti al crollo del ponte Morandi, stanziano anche per il 2020 la somma di 20 milioni di euro per il rinnovo del parco mezzi utilizzati nella città metropolitana di Genova; introducono una nuova agevolazione a fondo perduto a fronte della realizzazione di investimenti produttivi per le imprese già operanti o che si insedieranno nella zona franca urbana istituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge n. 109 del 2018; consentono a tutti gli scali del Sistema portuale del Mar Ligure occidentale, invece che al solo porto di Genova, la proroga delle autorizzazioni per la fornitura di lavoro portuale temporaneo in corso, peraltro prolungandola a sei anni, e aumentano per il 2020 da 2 a 3 milioni di euro il limite massimo entro cui l'Autorità di sistema portuale è autorizzata a corrispondere al soggetto fornitore di lavoro un contributo per le eventuali minori giornate di lavoro rispetto all'anno 2017. Differiscono inoltre al 31 dicembre 2022 il termine per l'approvazione da parte dei Comitati di gestione portuale delle varianti localizzate ai piani regolatori portuali vigenti (articolo 33); prorogano di un anno la sperimentazione riguardante la circolazione di *segway*, *hoverboard*

e *monowheel* e introducono una nuova disciplina che precisa le condizioni e i limiti entro i quali è ammessa la circolazione dei monopattini elettrici nonché le relative sanzioni. Sono inoltre disciplinate le attività di noleggio di monopattini, anche in modalità *free floating*, e introdotte le sanzioni amministrative per l'utilizzo non conforme alle disposizioni vigenti degli altri dispositivi di micromobilità oggetto di sperimentazione. Ulteriori sanzioni colpiscono la circolazione su veicoli atipici per i quali non siano state ancora definite le caratteristiche tecniche e funzionali (articolo 33-*bis*); sospendono dal 1º gennaio al 30 settembre 2020 il pagamento dei canoni dovuti per le concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative e per le concessioni relative alla realizzazione e gestione di strutture destinate alla nautica da diporto, con la finalità di sostenere i settori del turismo balneare e della nautica da diporto (articolo 34); prevedono l'introduzione di una tariffa dedicata per la fornitura di energia elettrica, erogata da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto dotate di impianti elettrici con potenza installata nominale superiore a 35 kW, al fine di favorire la riduzione dell'inquinamento ambientale nelle aree portuali mediante la diffusione delle tecnologie elettriche *(cold ironing)* (articolo 34-*bis*); introducono una disciplina, derogatoria rispetto a quella prevista dal codice dei contratti pubblici, finalizzata a regolare i casi di revoca, decadenza o risoluzione di concessioni di strade o di autostrade, ivi incluse quelle sottoposte a pedaggio.

In particolare, prevedono che, nelle more dello svolgimento delle procedure di gara per l'individuazione del nuovo concessionario, la gestione, la manutenzione e gli investimenti necessari alla riqualificazione o all'adeguamento di tali strade possano essere affidati ad ANAS (l'articolo 176 del codice dei contratti pubblici prevede invece che, in tutti i casi di cessazione diversi dalla risoluzione per inadempimento del concessionario, questi ha il diritto di proseguire nella gestione ordinaria dell'opera. Nei casi che comporterebbero la risoluzione per cause imputabili al concessionario, gli enti finanziatori possono indicare un operatore economico che subentri nella concessione).

Sono fatte salve le eventuali disposizioni della convenzione che escludano il riconoscimento di indennizzi in caso di estinzione anticipata del rapporto concessorio, nonché la possibilità per ANAS di acquistare gli eventuali progetti elaborati dal concessionario, previo pagamento di un corrispettivo determinato avendo riguardo ai soli costi di progettazione e ai diritti sulle opere dell'ingegno.

Demandano quindi ad un apposito decreto la disciplina dell'oggetto e delle modalità di svolgimento della gestione provvisoria assegnata ad ANAS.

Nel caso di estinzione della concessione per inadempimento del concessionario prevedono poi l'erogazione al concessionario dell'indennizzo previsto dall'articolo 176, comma 4, lettera *a)*, del codice dei contratti pubblici, che riguarda il valore delle opere realizzate. In sintesi, escludono che al concessionario spettino le penali e gli indennizzi di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 4 dell'articolo 176 e dichiarano nulle le eventuali clau-

sole convenzionali, sostanziali e procedurali difformi, anche se approvate con legge.

Stabiliscono infine che il pagamento da parte dell'amministrazione concedente delle somme previste dall'articolo 176, comma 4, lettera *a)*, non è condizione per l'efficacia del provvedimento di revoca, decadenza o risoluzione della concessione (articolo 35, comma 1); modificano i termini temporali entro i quali le province e le città metropolitane devono certificare l'avvenuta realizzazione degli interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di cui all'articolo 1, comma 1076, della legge n. 205 del 2017 (articolo 35, comma 1-*bis*); dispongono l'abrogazione della norma che ha autorizzato la SAT S.p.A. (Società Autostrada Tirrenica) a realizzare l'autostrada A12 Livorno-Grosseto-Civitavecchia e stabiliscono che, fino al 31 ottobre 2028, la SAT provveda esclusivamente alla gestione delle sole tratte della medesima autostrada aperte al traffico. Prevedono inoltre che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la SAT procedano alla revisione della convenzione unica vigente (articolo 35, comma 1-*ter*); autorizzano, a seguito dell'inserimento di RFI nell'elenco degli enti che costituiscono il perimetro del conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, l'istituzione di un apposito conto corrente presso la Tesoreria dello Stato, al fine di consentire il monitoraggio dei movimenti finanziari relativi alle somme trasferite a tale società (articolo 37); prevedono che sia acquisito il concerto anche del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per l'individuazione dei criteri di riparto dei contributi concessi ai comuni per investimenti nei progetti di rigenerazione urbana di cui all'articolo 1, comma 42, della legge di bilancio 2020 (articolo 38-*bis*, comma 3, lettera *a)*; procedono a ricollocare le risorse previste dall'articolo 1, commi 62-64, della legge di bilancio 2020 per la concessione di contributi per il finanziamento di interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane, nonché degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza delle strade e di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole (articolo 38-*bis*, commi 3, lettere *b)* e *c)*, 4 e 5); consentono alle province e alle città metropolitane di utilizzare anche per gli anni dal 2019 al 2022 le quote di proventi da sanzioni per violazioni al codice della strada per il finanziamento non solo delle funzioni di viabilità e di polizia locale, con riferimento al miglioramento della sicurezza stradale ma anche degli interventi per il ricovero degli animali randagi, per la rimozione dei rifiuti abbandonati e per il decoro urbano e delle aree e sedi stradali (articolo 39-*bis*).

Il Capo III contiene infine disposizioni in materia di Agenda digitale, che potenziano il contingente di personale della Presidenza del Consiglio dei ministri da destinare allo svolgimento delle funzioni per l'innovazione tecnologica e prevedono che gli esperti che saranno impegnati nei processi di trasformazione digitale e innovazione operino alle dipendenze del Dipartimento competente. Ulteriori precisazioni normative riguardano infine

la piattaforma digitale per l'accesso e l'interoperabilità dei servizi della pubblica amministrazione (articolo 42).

In considerazione del fatto che il decreto-legge in esame deve essere convertito in legge entro sabato prossimo e che pertanto la Commissione affari costituzionali dovrà presumibilmente chiudere l'esame in sede referente nella giornata odierna per consentire l'inizio dei lavori in Aula a partire da domani, propone fin d'ora di esprimere parere favorevole.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore RUSPANDINI *(FdI)* apprezza l'onestà con la quale il relatore ha chiarito che la Commissione non ha praticamente alcun tempo a disposizione per approfondire i numerosi profili di sua competenza toccati dal provvedimento in esame, ma ritiene che ciò non sia comunque accettabile e si riserva di valutare, insieme alle altre forze di opposizione, una eventuale non partecipazione al voto del parere.

La senatrice PERGREFFI *(L-SP-PSd'Az)*, senza che ciò possa essere interpretato come una critica nei confronti del relatore o degli altri componenti della Commissione, definisce inaccettabile questo metodo di lavoro, che ha visto il decreto-legge fermo in Commissione alla Camera per circa un mese e mezzo. Domanda al sottosegretario Margiotta, di cui conosce la sensibilità su questi temi, di rappresentare all'Esecutivo che la gestione parlamentare dei provvedimenti governativi non può essere condotta in questa maniera. Il Paese sta affrontando questioni molto serie e le forze di opposizione si stanno dimostrando estremamente collaborative, ma non possono nascondere il loro grande disappunto per come il provvedimento in questione è stato gestito: l'*iter* è stato rallentato per continui litigi all'interno della maggioranza e le proposte dell'opposizione, proposte di puro buon senso che esprimevano le istanze di tanti cittadini, non sono mai state prese in considerazione. Per questo motivo preannuncia il voto contrario del suo Gruppo.

Il sottosegretario MARGIOTTA assicura alla senatrice Pergreffi che le sue rimostranze trovano in lui un ascoltatore attento, essendo stato anche lui in passato parlamentare di opposizione e avendo espresso in tale veste i medesimi concetti. Si tratta peraltro di modalità che si verificano da anni, in maniera del tutto indipendente dalle forze politiche che sostengono il Governo di turno, e che, proprio per questo motivo, richiederebbero una riflessione comune volta all'individuazione di una soluzione.

Il senatore RUFA *(L-SP-PSd'Az)* chiede un chiarimento in merito alle modifiche apportate dal decreto-legge in esame al decreto-legge n. 105 del 2019 in materia di sicurezza nazionale cibernetica.

Il senatore NENCINI *(IV-PSI)*, alla luce delle disposizioni del decreto-legge in materia di revoca, decadenza o risoluzione di concessioni di strade o autostrade, chiede quali siano gli intendimenti del Governo sul punto.

Il sottosegretario MARGIOTTA reputa che la disciplina introdotta dalla disposizione evocata dal senatore Nencini rappresenti uno strumento per procedere a una soluzione che dovrebbe giungere auspicabilmente in tempi brevi.

Il senatore MALLEGNI *(FIBP-UDC)* ricorda che, quando il MoVimento 5 Stelle era all'opposizione, ogni volta che il decreto-legge «milleproroghe» giungeva in Aula, da quella parte dell'emiciclo si levavano vive proteste e lamentele. Il milleproroghe è certamente uno strumento abnorme e costituisce spesso un sistema per prendere tempo e talvolta per rinviare *sine die* il momento della decisione. Questo provvedimento, in particolare, contiene numerosissime disposizioni su cui le varie Commissioni dovrebbero riflettere alla luce delle rispettive competenze, ad esempio il tema dell'antincendio nelle strutture ricettive. Ma il tempo per effettuare tale riflessione in Senato non c'è ed è giusto che i cittadini sappiano che chi si scagliava contro certi metodi, e anche grazie all'eco di tali battaglie ha ottenuto voti alle elezioni, giunto al Governo, e dovendo affrontare le responsabilità che ne derivano, adotta gli stessi metodi che aveva precedentemente criticato. Con particolare riferimento al comma che abroga la norma che ha autorizzato la SAT S.p.a. a realizzare l'autostrada A12 Livorno-Grosseto-Civitavecchia, segnala ai membri della maggioranza che l'assessore regionale alle infrastrutture ha recentemente dichiarato l'esatto contrario: quel tratto di strada va realizzato e costituirà una priorità della prossima Giunta.

La senatrice DI GIROLAMO *(M5S)* ricorda al senatore Mallegni che le proteste del MoVimento 5 Stelle riguardavano provvedimenti che non contenevano disposizioni utili per i cittadini italiani, al contrario del provvedimento in esame, che reca disposizioni importanti e attese dai cittadini, quali quelle relative alle zone colpite da eventi sismici.

Il senatore CIOFFI *(M5S)* ritiene che chi sta al Governo e in maggioranza non deve avere paura di assumersi responsabilità e che a volte disporre delle proroghe è giusto. Sarebbe comunque certamente positivo se il Governo approvasse meno decreti-legge. Contrariamente a quanto ritiene il senatore Mallegni, il provvedimento in esame non dice affatto che la Tirrenica non verrà completata, ma si limita ad abrogare la disposizione che prevede che sia la SAT a realizzare tale opera.

Il senatore MALLEGNI *(FIBP-UDC)* osserva che per realizzare le opere servono risorse e le risorse non ci sono.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore ASTORRE *(PD)* fornisce il chiarimento richiesto dal senatore Rufa, evidenziando che la puntuale elencazione dei soggetti da includere nel perimetro nazionale cibernetica sarà rimesso ad un atto amministrativo del Presidente del Consiglio, che non è soggetto a pubblicazione e per il quale è esplicitamente escluso il diritto di accesso.

Per quanto concerne la questione della compressione dei tempi di esame del decreto-legge in esame da parte del Senato a causa del protrarsi dell'esame da parte della Camera dei deputati, osserva che probabilmente, in questo stesso momento, i deputati si stanno lamentando per la compressione dei tempi a loro disposizione per l'esame del decreto-legge in materia di intercettazioni, anch'esso in scadenza il 29 febbraio e trasmesso dal Senato solo la settimana scorsa.

Il tema di questo monocameralismo di fatto è noto da anni ed è noto a tutti che in passato sono state fatte proposte di revisione costituzionale che superavano il bicameralismo perfetto e che avrebbero risolto il problema di cui ci si lamenta, ma non è andata così. In un quadro caratterizzato dal bicameralismo perfetto, probabilmente l'unica riflessione che si può fare tutti insieme è quella di come rendere effettive le disposizioni regolamentari che prevedono che ciascuna Camera concluda in trenta giorni l'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

Tanto premesso, ricorda che l'8ª Commissione è chiamata ad esprimersi esclusivamente sui profili di competenza del provvedimento e ribadisce che pertanto il suo parere non può che essere favorevole.

Non essendoci richieste di intervento in dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole del relatore, che risulta approvato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato (n. 156)

(Osservazioni alla 13ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

La relatrice RICCIARDI *(M5S)* illustra il provvedimento in titolo, che la 8ª Commissione esamina in sede consultiva per l'espressione del parere da rendere entro il prossimo 1º marzo alla 13ª Commissione e che reca disposizioni per il recepimento della direttiva (UE) 2018/410 e per l'adeguamento del quadro legislativo nazionale ad ulteriori atti normativi europei, complessivamente finalizzati a rendere più efficace il sistema

europeo per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra («sistema EU-ETS»).

Tale sistema, che si applica alle principali attività industriali e al settore del trasporto aereo, opera secondo il principio della limitazione e dello scambio delle emissioni. Viene fissato un tetto, che si riduce nel tempo, alla quantità totale di alcuni gas serra che possono essere emessi dagli impianti che rientrano nel sistema.

Entro questo limite, gli operatori dei settori inclusi ricevono o acquistano quote di emissione, con le quali ogni anno devono compensare le emissioni effettivamente prodotte. Gli operatori che superano il tetto di emissioni consentite devono quindi acquistare le quote necessarie per la compensazione, mentre quelli che non raggiungono il tetto possono vendere le quote in eccesso.

La contabilità delle compensazioni è tenuta attraverso il Registro Unico dell'Unione mentre il controllo sulle scadenze e sul rispetto delle regole del meccanismo è affidato alle Autorità nazionali competenti (ANC).

Il quantitativo complessivo di quote disponibili per gli operatori, come già accennato, diminuisce nel tempo, determinando così una riduzione delle emissioni di gas serra nei settori che rientrano nel sistema EU-ETS: la previsione è che nel 2030 il meccanismo, con le modifiche introdotte dalla nuova direttiva, garantirà un abbattimento del 43 per cento rispetto ai livelli del 2005.

Lo schema in esame, nel trasporre nell'ordinamento interno le nuove disposizioni, sostituisce la disciplina nazionale sul sistema per lo scambio di quote di emissione contenuta nel decreto legislativo n. 30 del 2013, ora abrogato.

Tra le principali novità introdotte, in via generale, segnala le modifiche finalizzate a razionalizzare il funzionamento e a potenziare le strutture organizzative del Comitato ETS, cioè del Comitato, con sede presso il Ministero dell'ambiente, designato quale autorità competente nazionale per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE e dei relativi atti di esecuzione e atti delegati per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto. Il testo prevede che il Comitato sia composto da quindici membri, dieci dei quali con diritto di voto. Tre di questi, due dei quali appartenenti all'ENAC, sono nominati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e hanno diritto di voto esclusivamente sulle questioni inerenti al trasporto aereo. È inoltre stabilito che, per le attività inerenti il trasporto aereo, i procedimenti istruttori siano svolti dal Ministero dell'ambiente anche attraverso il supporto fornito dall'ENAC mediante la stipula di appositi accordi di cooperazione (articolo 4).

Il Capo III dello schema è interamente dedicato alla disciplina dell'assegnazione e del rilascio delle quote di emissione per le attività di trasporto aereo, quali elencate nell'allegato al provvedimento, svolte da un operatore aereo amministrato dall'Italia (come definito all'articolo 3, comma 1, lettera *ff)* dello schema). In concreto, le disposizioni introdotte si applicano a tutti i voli che atterrano o decollano da aeroporti situati nel

territorio di uno Stato membro, effettuati da operatori le cui emissioni siano per la maggior parte riferibili all'Italia. Lo schema, oltre a precisare quali siano le esclusioni previste, in linea con la direttiva, stabilisce che dal 1º gennaio 2021 il numero di quote assegnate agli operatori aerei sia ridotto annualmente del fattore di riduzione lineare, fatto salvo il riesame in vista dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, a decorrere dal 2021 (articolo 5).

Con riferimento poi alla disciplina dell'assegnazione mediante vendita all'asta della quantità di quote stabilita dalla Commissione europea, lo schema conferma l'attribuzione al Gestore dei Servizi Energetici – GSE del ruolo di responsabile per il collocamento, secondo quanto stabilito nel regolamento europeo in materia di aste. Introduce poi tra le iniziative cui destinare, con un successivo decreto ministeriale, i proventi delle vendite anche quelle finalizzate a consentire l'ampia diffusione del sistema per la navigazione satellitare, a finanziare il Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili e i programmi di ricerca e innovazione, a garantire le spese per il funzionamento del Comitato ETS in relazione alle attività di trasporto aereo (articolo 6).

Sono poi definite le modalità per la presentazione delle domande per l'assegnazione delle quote di emissioni a titolo gratuito a favore degli operatori aerei amministrati dall'Italia (articolo 7) ed è fissata al 3 per cento della quantità totale di quote di emissioni da assegnare la parte da accantonare in una riserva speciale da destinare agli operatori aerei che si trovino nelle condizioni indicate nell'articolo 8 dello schema (in sintesi, si tratta degli operatori aerei che entrano sul mercato e di quelli in rapida crescita).

Sono quindi disciplinate le modalità per il calcolo, da parte del Comitato ETS, della quantità di quote da assegnare a ciascun operatore aereo e per il relativo rilascio (articolo 9) e sono fissati gli obblighi che gli operatori aerei debbono rispettare in relazione alla predisposizione dei rispettivi piani di monitoraggio delle emissioni e al loro invio al Comitato ETS, ai fini delle verifiche di conformità alle disposizioni vigenti. Si prevede inoltre che, al momento dell'invio del piano di monitoraggio o del suo aggiornamento, gli operatori aerei rientranti nel campo di applicazione del provvedimento debbano eleggere il proprio domicilio in Italia (articolo 10).

Lo schema conferma poi la possibilità di richiedere l'applicazione del divieto operativo a carico dell'operatore aereo amministrato dall'Italia che non abbia rispettato le prescrizioni stabilite dal decreto. Precisa inoltre che la prova del mancato rispetto delle prescrizioni, da includere nella relazione di richiesta che il Comitato ETS trasmette alla Commissione europea, deve fare riferimento ad un periodo di almeno tre anni consecutivi su cinque (articolo 11).

Viene infine introdotta una procedura, non prevista nella normativa vigente, da applicare per la richiesta di chiusura di un conto di deposito da parte di un operatore aereo per i casi, tra l'altro, di chiusura delle attività aeree, di trasferimento della società ad altro operatore o di cessazione o revoca del certificato di operatore (articolo 12).

Sul trasporto aereo incide poi il Capo V del provvedimento, che reca disposizioni da applicare sia agli operatori aerei che agli impianti fissi.

Si tratta delle norme che regolano il sistema dei registri, le modalità per la comunicazione annuale delle emissioni effettivamente rilasciate da ciascun operatore e quelle per il trasferimento, la restituzione e la cancellazione di quote di emissioni. Sono poi disciplinati i meccanismi per la compensazione, da parte degli operatori, delle proprie emissioni con la realizzazione di progetti per la riduzione delle emissioni in altri Paesi, previste dagli accordi mondiali sul clima.

Viene quindi ridefinito il sistema sanzionatorio, con l'introduzione di nuove previsioni e una rimodulazione degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Tra le modifiche che riguardano in maniera specifica il settore del trasporto aereo, come evidenziato nella relazione che accompagna il provvedimento, è stata introdotta una sanzione per l'inosservanza dell'obbligo, per gli operatori aerei, di eleggere domicilio in Italia ai fini di ogni comunicazione e notifica. Ciò al fine di superare la difficoltà incontrata dall'autorità nazionale italiana nel garantire l'esecutività alle sanzioni nei confronti degli operatori aerei stranieri amministrati dall'Italia ma non aventi né sede legale né altra sede elettiva nel territorio italiano.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore CORTI *(L-SP-PSd'Az)* manifesta preoccupazione per le eventuali implicazioni negative che il provvedimento in esame potrebbe avere sulla competitività dei vettori aerei italiani, con particolare riferimento alle ricadute su Alitalia. Ritiene quindi opportuno che la Commissione svolga i necessari approfondimenti, eventualmente procedendo all'audizione dei rappresentanti di tale società.

La senatrice PERGREFFI *(L-SP-PSd'Az)* ritiene che il punto da chiarire è se il meccanismo di controllo delle emissioni riguardi solo gli operatori aerei italiani o tutti gli operatori che utilizzano gli aeroporti collocati sul territorio nazionale. La questione potrebbe essere oggetto di un approfondimento, considerato che il provvedimento è appena stato incardinato.

La relatrice RICCIARDI *(M5S)*, nel ricordare che la 8ª Commissione sta esaminando l'atto in sede consultiva e che gli eventuali approfondimenti mediante audizioni sono pertanto rimessi alle decisioni della 13ª Commissione, alla quale l'atto è assegnato in via primaria, sottolinea come le disposizioni introdotte abbiano una portata generale, essendo finalizzate a rendere più efficace il sistema europeo per lo scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra.

Il sottosegretario MARGIOTTA osserva che, come evidenziato nella relazione introduttiva, le disposizioni contenute nel provvedimento in esame si applicano a tutti i voli che atterrano o decollano da aeroporti si-

tuati nel territorio di uno Stato membro, effettuati da operatori le cui emissioni siano per la maggior parte riferibili all'Italia, e che sono introdotte sanzioni per l'inosservanza dell'obbligo per gli operatori aerei di eleggere domicilio in Italia, volte a facilitare la verifica del rispetto delle disposizioni sulle quote da parte degli operatori aerei amministrati dall'Italia ma non aventi alcuna sede nel territorio nazionale legale.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in discussione generale, la relatrice RICCIARDI *(M5S)* dà lettura di uno schema di osservazioni favorevoli *(pubblicato in allegato)*.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di osservazioni favorevoli presentato dalla relatrice, che risulta approvato.

La seduta termina alle ore 16,30.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 156

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato (n. 156),

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni per il recepimento della direttiva (UE) 2018/410 e per l'adeguamento del quadro legislativo nazionale ad ulteriori atti normativi europei, complessivamente finalizzati a rendere più efficace il sistema europeo per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra («sistema EU-ETS»);

lo schema di decreto sostituisce la disciplina nazionale in materia di scambio di quote di emissione prevista dal decreto legislativo n. 30 del 2013, ora abrogato;

in particolare si prevede il potenziamento delle strutture del Comitato ETS definito quale autorità nazionale competente per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE e dei relativi atti di esecuzione e atti delegati per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto;

il Capo III reca disposizioni per l'assegnazione ed il rilascio delle quote di emissione per le attività di trasporto aereo, disciplinando le esclusioni dall'ambito di applicazione, le procedure di rilascio, di assegnazione, di assegnazione a titolo gratuito e le modalità di calcolo della quantità di quote da assegnare a ciascun operatore;

il Capo V disciplina il sistema dei registri, le modalità per la comunicazione annuale delle emissioni effettivamente rilasciate da ciascun operatore e quelle per il trasferimento, la restituzione e la cancellazione di quote di emissioni,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Martedì 25 febbraio 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 141

Presidenza del Vice Presidente
TARICCO

Orario: dalle ore 11,10 alle ore 11,40

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI TERRA ONLUS IN RELAZIONE ALL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1373 (LIMITAZIONE ALLA VENDITA SOTTOCOSTO DI PRODOTTI AGRICOLI E DIVIETO DI ASTE A DOPPIO RIBASSO)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 142

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 12,05 alle ore 13,25

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI AGRICOLE E DEGLI ORGANISMI DELLA COOPERAZIONE DEL SETTORE AGRICOLO IN RELAZIONE ALL'AFFARE ASSEGNATO N. 178 (PROBLEMATICHE CONCERNENTI I CONSORZI DI BONIFICA E DI IRRIGAZIONE)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 143

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 15,10

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (INPS) IN RELAZIONE ALL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1583 (TRASPARENZA DELLE PRATICHE COMMERCIALI DELLA FILIERA AGRUMICOLA) NONCHÈ ALL'AFFARE ASSEGNATO N. 148 (PROBLEMATICHE DEL SETTORE AGRUMICOLO IN ITALIA)

Plenaria

99ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali L'Abbate.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1729) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore TARICCO *(PD)* illustra il disegno di legge in esame, che giunge in Senato in seconda lettura dopo essere stato approvato dalla Camera il 20 febbraio 2020. Ricorda che termine per la conversione in legge del decreto-legge in titolo scade il prossimo 29 febbraio.

In riferimento alle disposizioni del provvedimento di competenza della Commissione, l'articolo 10, comma 1, proroga di un anno (a tutto il 2020) l'agevolazione fiscale inerente alla sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo. L'agevolazione consiste nella detrazione dall'imposta lorda del 36 per cento della spesa sostenuta, nel limite di spesa di 5.000 euro annui e – pertanto – entro la somma massima detraibile di 1.800 euro.

Il secondo periodo del comma 1 fornisce la copertura finanziaria della proroga, disponendo che agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione in esame (pari a 0,2 milioni di euro per l'anno 2021, a 5,9 milioni di euro per l'anno 2022 e a 3,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030) si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, per euro 5,9 milioni dal 2021.

Il comma 2 dell'articolo 10 interviene sul decreto-legge n. 113 del 2018 (articolo 24, comma 1-*bis*) per prorogare dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 il termine a partire dal quale diverrà obbligatorio per i titolari di terreni agricoli che accedono ai fondi europei, per importi superiori a 5.000 euro e inferiori a 25.000 euro, presentare l'informazione antimafia come prescritto dagli articoli 83, comma 3-*bis*, e 91, comma 1-*bis*, del codice antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011).

L'articolo 10, comma 3, dispone il rifinanziamento – di 30 milioni di euro per il 2019 – dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 16, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018), che aveva disposto il rimborso, entro il limite di 60 milioni di euro per l'anno 2017, delle somme anticipate dalle regioni a favore delle imprese agricole danneggiate da eventi calamitosi.

Il successivo comma 4 rinvia all'articolo 43 del decreto-legge in esame per la copertura finanziaria dei relativi oneri.

Il comma 4-*bis* dell'articolo 10, introdotto durante l'esame presso la Camera, differisce, da gennaio 2020 ad aprile 2020, il termine per l'applicazione anche al settore agricolo del sistema UNIEMENS, che permette l'invio in via telematica all'INPS delle denunce mensili relative ai lavoratori dipendenti (sistema concernente i dati contributivi e retributivi). A tal fine, novella l'articolo 8, comma 2, della legge n. 199 del 2016, già novellato dall'articolo 1, comma 1136, lettera *b*), della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), che aveva differito, a suo tempo, il termine dell'applicazione al comparto agricolo da gennaio 2019 a gennaio 2020.

Il comma 4-*ter* dell'articolo 10, introdotto durante l'esame presso la Camera, prevede che gli interventi del Fondo per gli sprechi alimentari, di cui all'articolo 11, comma 2, della legge n. 166 del 2016, siano prorogati per il biennio 2020-2021, limitatamente all'importo annuo di euro 400.000. Conseguentemente, il comma 4-*quater* prevede che i relativi oneri siano posti a carico del Fondo speciale di parte corrente – ai fini

del bilancio triennale 2020-2022 – di pertinenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Passando all'articolo 15, il comma 4 eleva (da 12) a 19 mesi il periodo massimo per cui può essere concessa un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale in favore dei lavoratori del settore privato (compreso quello agricolo) che, a seguito del crollo del Ponte Morandi, siano impossibilitati o penalizzati a prestare attività lavorativa (in tutto o in parte) prevista a decorrere dal 14 agosto 2018.

All'articolo 28, il comma 3 incrementa di 6,5 milioni di euro per il 2020 la dotazione finanziaria del Piano per la promozione straordinaria del *Made in Italy* e l'attrazione degli investimenti in Italia, di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge n. 133 del 2014. Ricorda al riguardo che la norma istitutiva ha indicato le finalità da perseguire attraverso il Piano in questione demandandone l'effettiva adozione al Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, nonché con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con riferimento alle specifiche azioni riguardanti il settore agroalimentare.

Sempre all'articolo 28, il comma 3-*bis* – introdotto nel corso dell'esame alla Camera – estende agli esercizi finanziari 2021 e 2022 l'autorizzazione di spesa, pari a 500.000 euro per ciascuna annualità, a favore del *Milan Center for Food Law and Policy*, disposta dall'articolo 1, comma 500, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio per il 2018). Le risorse sono finalizzate al potenziamento delle attività miranti alla realizzazione degli obiettivi che l'Italia si è impegnata a conseguire nel quadro dello sviluppo sostenibile e degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, nonché alla realizzazione di eventi ed iniziative ad essi collegati, a partire dalla candidatura italiana per la 26ª sessione della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP 26/2020), ed in continuità con Expo 2015 e la Carta di Milano.

L'articolo 40-*ter*, introdotto dalla Camera, dispone la proroga, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e limitatamente all'anno 2020, degli incentivi previsti dall'articolo 1, comma 954 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), relativi agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza elettrica non superiore a 300 kW e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, di allevamento, realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile e la cui alimentazione deriva per almeno l'80 per cento da reflui e materie derivanti dalle aziende agricole realizzatrici e per il restante 20 per cento da loro colture di secondo raccolto. Viene precisato che l'ammissione agli incentivi dovrà avvenire secondo le stesse procedure e modalità di cui all'articolo 1, commi da 954 a 956, della citata legge n. 145 del 2018 e nel limite di un ulteriore costo annuo di 25 milioni di euro (coperto tramite il meccanismo degli oneri generali di sistema).

L'articolo 41 dispone, al comma 1, la non applicabilità all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) dei limiti previsti dal comma 14 dell'articolo 6

del decreto-legge n. 78 del 2010, in ordine alle spese per l'acquisto e la manutenzione delle autovetture a disposizione delle pubbliche amministrazioni. Il comma 2 prevede che agli oneri derivanti dalla predetta deroga, pari a 319.000 euro annui a decorrere dal 2020, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente.

Sempre all'articolo 41 segnala infine il comma 2-*bis*, introdotto dalla Camera, che novella i commi 2 e 3 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 27 del 2019 (c.d. decreto emergenze agricole) in materia di monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino. Più in particolare, viene previsto che la trasmissione dei dati di produzione dei prodotti lattiero-caseari al SIAN avvenga trimestralmente e non più mensilmente, che non debba essere specifica per ogni unità produttiva e che debba riguardare solo i prodotti ceduti e le relative giacenze di magazzino e non più ciascun prodotto fabbricato. Viene poi stabilito che con il decreto attuativo di tale obbligo, il cui termine per l'emanazione viene differito al 31 dicembre 2020, sia stabilito un eventuale diverso periodo temporale di comunicazione per i piccoli produttori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(988) ***Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 18 febbraio.

Il presidente VALLARDI ricorda che nella precedente seduta si è conclusa la fase di illustrazione e discussione degli ordini del giorno e degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

Comunica che la senatrice Elena Cattaneo aggiunge la propria firma all'emendamento 1.9 e che il senatore Magorno ritira l'emendamento 1.11. Avverte che non sono ancora pervenuti tutti i prescritti pareri.

Propone pertanto di rinviare il seguito della discussione ad una successiva seduta.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(810) ***MOLLAME ed altri. – Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo***

(918) ***TARICCO ed altri. – Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo***

(933) ***BERGESIO ed altri. – Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo***

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 18 febbraio.

Il PRESIDENTE comunica che il senatore Magorno ritira l'emendamento 6.2. Avverte che non sono ancora pervenuti tutti i prescritti pareri.

Propone pertanto di rinviare il seguito della discussione ad una successiva seduta.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Danni causati all'agricoltura dall'eccessiva presenza della fauna selvatica (n. 337)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 ottobre 2019.

Il PRESIDENTE comunica di aver designato quale nuovo relatore il senatore La Pietra.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Questione inerente alle nuove biotecnologie in agricoltura (n. 200)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 febbraio.

Il presidente VALLARDI ricorda che dopo un ampio ciclo di audizioni, conclusosi il 29 ottobre 2019, la relatrice Fattori ha presentato una proposta di risoluzione.

Interviene il sottosegretario L'ABBATE facendo presente che la normativa europea di base sugli Organismi geneticamente modificati (OGM) è rappresentata dalla direttiva 2001/18/CE, che ne disciplina l'emissione

deliberata nell'ambiente e l'immissione in commercio. In particolare, l'articolo 2 della direttiva fornisce la definizione di OGM e, in combinato disposto con l'allegato I, indica quali sono le tecniche che si ritiene producano o meno un OGM.

In particolare, un Organismo geneticamente modificato viene definito tale qualora comporti contemporaneamente la modifica non naturale del materiale genetico e la trasmissione ereditaria di tale materiale genetico.

Tuttavia, dal 2001 (data di entrata in vigore della direttiva) a oggi, si è assistito a un significativo sviluppo di nuove biotecnologie per il miglioramento genetico, spesso molto diverse tra loro, sia per la metodica, sia per il tipo di prodotto ottenuto. Ciò ha posto la questione di una loro possibile collocazione nel campo di applicazione della direttiva 2001/18/CE.

Con la sentenza del 25 luglio 2018, la Corte di Giustizia ha stabilito che «gli organismi ottenuti mediante mutagenesi sono OGM ai sensi dell'articolo 2 della direttiva sugli OGM, nei limiti in cui le tecniche e i metodi di mutagenesi modificano il materiale genetico di un organismo secondo modalità che non si realizzano naturalmente», determinando così la necessità di revisionare il campo di applicazione della direttiva in parola.

Le *New breeding techniques* (NBT) offrono una importante e interessante alternativa agli Organismi geneticamente modificati tradizionali, poiché il prodotto finale ottenuto con il loro utilizzo è sostanzialmente molto differente dalle piante transgeniche sinora conosciute.

Ciò stante, la citata sentenza della Corte di Giustizia del 25 luglio 2018 genera due ordini di problemi.

Il primo riguarda la commercializzazione di varietà resistenti agli erbicidi tra cui colza, riso, mais e girasole, per le quali la Sentenza della Corte di Giustizia di fatto solleva numerosi dubbi sulla corretta gestione di tali varietà, le quali sono iscritte ormai da diversi anni al Registro nazionale e al Catalogo comune europeo, e che allo stato attuale, sono immesse in commercio e coltivate senza ulteriori verifiche in merito.

Il secondo problema consiste nel fatto che le nuove tecniche di miglioramento genetico non trovano, ad oggi, un preciso collocamento giuridico nella normativa europea, generando dubbi interpretativi nei diversi Stati Membri.

Al fine di dirimere tali dubbi interpretativi, in seno al Consiglio UE è stata discussa la proposta di approfondire le tematiche attraverso due studi richiesti alla Commissione, uno sull'inquadramento normativo delle nuove tecniche di miglioramento genetico vegetale in relazione alla Direttiva 2001/18 e l'altro sul possibile appianamento della normativa europea relativa ai materiali di riproduzione vegetale.

La Commissione europea deve produrre quindi gli studi in questione entro aprile 2021; nel frattempo, ha avviato i lavori e, come prima iniziativa, ha messo a punto un questionario per gli Stati membri, discusso nella riunione congiunta dei 3 Comitati di esperti (Direttiva 2001/18, Alimenti e mangimi geneticamente modificati e Microrganismi geneticamente modificati), che si è tenuta il 15 gennaio 2020.

Anche sulla base dei risultati ottenuti da questa consultazione, il Consiglio deciderà dove incardinare la futura discussione (filiera ambientale o sanitaria). In ogni caso, quindi, è necessario promuovere specifici tavoli di confronto, in modo da condividere la posizione nazionale da rappresentare a livello UE.

Tutto ciò premesso, non ritiene possa essere assunta alcuna posizione sulla proposta di risoluzione della senatrice Fattori, in quanto gli impegni in essa contenuti sono subordinati alla soluzione della questione giuridica sopra ricordata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Problematiche della filiera bufalina in Italia (n. 237)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 febbraio.

Il presidente VALLARDI ricorda che nella precedente seduta la relatrice Lonardo ha presentato una proposta di risoluzione.

La relatrice LONARDO *(FIBP-UDC)* esprime rammarico per la circostanza che, ogni qualvolta vengono presi provvedimenti riguardanti il comparto lattiero-caseario, viene sempre omesso il riferimento al settore bufalino.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente che si stanno svolgendo i necessari approfondimenti sui contenuti della risoluzione.

Il presidente VALLARDI propone pertanto di rinviare il seguito dell'esame ad una successiva seduta.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante disposizioni per l'indicazione obbligatoria del luogo di provenienza nell'etichetta delle carni suine trasformate (n. 159)

(Parere al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, come modificato dall'articolo 3-*bis* del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 febbraio.

Il presidente VALLARDI ricorda che nella precedente seduta è stato avviato l'esame dello schema di decreto ministeriale in titolo, assegnato alla Commissione agricoltura in sede consultiva. Il termine per l'espressione del parere scade il prossimo lunedì 2 marzo.

Propone pertanto di rinviare alla seduta della Commissione già convocata per domani alle ore 8,45 il seguito dell'esame.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, attuativa dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (Cogeca), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europ+che) (n. 154)

(Osservazioni alla 11ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 febbraio.

Il presidente VALLARDI ricorda che nella precedente seduta è stato avviato l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, assegnato alla Commissione agricoltura in sede osservazioni alla 11ª Commissione permanente. Il termine per l'espressione del parere scade il prossimo 1° marzo.

Propone pertanto di rinviare alla seduta della Commissione già convocata per domani alle ore 8,45 il seguito dell'esame.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

Martedì 25 febbraio 2020

Plenaria

80ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1729) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente relatore GIROTTO *(M5S)* illustra il provvedimento, approvato dalla Camera dei deputati, che dispone la proroga di una pluralità di disposizioni legislative di competenza della Commissione industria. Il comma 8-*ter* dell'articolo 1 differisce al 30 giugno 2020 il termine entro cui i Comuni beneficiari di contributi per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sono obbligati ad iniziare l'esecuzione dei lavori. Il differimento del termine si applica ai Comuni che non hanno potuto provvedere alla consegna dei lavori entro il termine fissato al 31 ottobre 2019, per fatti non imputabili all'amministrazione. Il comma 10-*sexies* dell'articolo 1 proroga, per l'anno 2020, dal 28 febbraio al 30 settembre, il termine massimo per la presentazione al Comune competente della richiesta di accesso alle agevolazioni per la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi previste dall'articolo 30-*ter* del decreto crescita, a favore dei soggetti esercenti le predette attività. Il comma 10-*quaterdecies* dell'articolo 1 differisce di 12 mesi i termini riguardanti l'abolizione, o la progressiva riduzione fino all'abolizione, dei contributi diretti a favore di determinate categorie di imprese radiofoniche e di imprese editrici di quotidiani e periodici, fissati dalla legge di bilancio 2019. Il comma 10-*quinquiesdecies* reca un'interpretazione autentica delle disposizioni che

hanno escluso dai contributi le imprese editrici di quotidiani e periodici facenti capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in mercati regolamentati. Il comma 5 dell'articolo 3 interviene sul termine per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per alcune categorie di strutture ricettive turistico-alberghiere: si differisce dal 30 giugno 2019 al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale tali strutture con oltre 25 posti letto completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi. I commi 3-*sexies*, 3-*septies* e 3-*octies* dell'articolo 4 prorogano al 1º gennaio 2021 l'entrata in vigore dell'aumento dell'aliquota di base per il calcolo dell'accisa sui sigari introdotto dalla legge di bilancio 2020. Il comma 10-*bis* dell'articolo 7 modifica l'articolo 3, comma 5 del decreto-legge n. 70 del 2011 ai sensi del quale la delimitazione dei distretti turistici doveva essere effettuata – dalle Regioni d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e con i Comuni interessati – entro il 31 dicembre 2017. Il comma differisce tale termine al 31 dicembre 2020. L'articolo 8, comma 5 differisce al 19 novembre 2020 la data di entrata in vigore della nuova disciplina in materia di azione di classe e di tutela inibitoria collettiva, attualmente prevista per il 19 aprile 2020. L'articolo 10-*bis* differisce al 31 dicembre 2020 l'entrata in vigore delle disposizioni volte a consentire ai titolari di marchi collettivi d'impresa di presentare domanda di conversione dei propri segni registrati in marchi di certificazione o in marchi collettivi. L'articolo 12, comma 1, proroga agli acquisti effettuati nell'anno 2020 il contributo, già riconosciuto per l'anno 2019, per l'acquisto di motocicli e ciclomotori elettrici o ibridi, previa rottamazione di un analogo veicolo inquinante. Il comma 3 dell'articolo 12 apporta modifiche alla legge n. 124 del 2017 (legge annuale sulla concorrenza) disponendo la proroga, dal 1º luglio 2020 al 1º gennaio 2022, del termine di cessazione del regime di tutela del prezzo per i clienti finali di piccole dimensioni nel mercato del gas; la proroga del termine di cessazione dello stesso regime nel mercato dell'energia elettrica per le piccole imprese, dal 1º luglio 2020 al 1º gennaio 2021, e, per le micro imprese e per i clienti domestici, dal 1º luglio 2020 al 1º gennaio 2022. Il successivo comma 4-*bis* interviene invece sulla disciplina che prevede l'adozione del Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PiTESAI), finalizzato ad individuare le aree del territorio nazionale ove è consentito lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi. Il comma 1 dell'articolo 14 rifinanzia di 50 milioni di euro per l'anno 2019 il Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese italiane che realizzano programmi di penetrazione commerciale in mercati esteri (anche diversi da quelli dell'Unione europea). Sono agevolabili a valere sul Fondo le iniziative delle imprese italiane dirette alla promozione, sviluppo e consolidamento delle medesime imprese sui mercati anche diversi da quelli dell'Unione Europea, nei limiti ed alle condizioni previste dal Regolamento europeo relativo agli aiuti di importanza minore (*de minimis*). Il comma 4-*bis* dell'articolo 14 autorizza la spesa di 700 mila euro per il 2020 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per la prosecuzione degli interventi di sostegno all'inter-

nazionalizzazione delle imprese e dei consorzi per l'internazionalizzazione. Il comma 7-*ter* dell'articolo 15 proroga sino al 31 dicembre 2021 la durata delle concessioni e delle locazioni dei beni immobili appartenenti allo Stato, in scadenza entro il 31 dicembre 2020. Si tutela, in tal modo, l'occupazione e il reddito delle imprese colpite dagli eventi meteorologici calamitosi verificatesi a Venezia a partire dal 12 novembre 2019 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza. L'articolo 26-*bis* dispone un ampliamento dell'intervento in garanzia di SACE per l'internazionalizzazione delle imprese italiane. Il comma 3 dell'articolo 28 incrementa di 6,5 milioni di euro per l'anno 2020 la dotazione finanziaria per il Piano straordinario per il *Made in Italy* e l'attrazione degli investimenti in Italia, di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133. L'articolo 33-*bis* dispone la proroga di un anno della sperimentazione riguardante la circolazione di *segway*, *hoverboard* e *monowheel* e introduce una nuova disciplina che precisa le condizioni e i limiti entro i quali è ammessa la circolazione dei monopattini elettrici; si introducono inoltre sanzioni per la violazione di tali condizioni e limiti. Sono altresì disciplinate le attività di noleggio di monopattini, anche in modalità *free floating* e introdotte le sanzioni amministrative per l'utilizzo non conforme alle disposizioni vigenti degli altri dispositivi di micromobilità oggetto di sperimentazione. L'articolo 40 prevede l'adozione di un DPCM per la nomina di un commissario ed un vice-commissario per la società GSE S.p.a., con decadenza del consiglio di amministrazione in carica. Tale disposizione prevede che gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo. L'articolo 40-*ter* dispone la proroga per il 2020 degli incentivi previsti dalla legge di bilancio 2019 per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza elettrica non superiore a 300 kW e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, di allevamento, realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile e la cui alimentazione deriva per almeno l'80 per cento da reflui e materie derivanti dalle aziende agricole realizzatrici e per il restante 20 per cento da loro colture di secondo raccolto. L'articolo 42-*bis* prevede che, nelle more del completo recepimento della direttiva UE RED II, sia consentito attivare l'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili, ovvero realizzare comunità energetiche rinnovabili, dettandone la relativa disciplina. Il comma 2 stabilisce che i consumatori di energia elettrica possono associarsi per divenire autoconsumatori di energia rinnovabile e agiscono collettivamente ai sensi dell'articolo 21, comma 4, della Direttiva (UE) 2018/2001, ovvero possono realizzare comunità energetiche rinnovabili. I successivi commi 3, 4 e 5 definiscono nel dettaglio i criteri per la costituzione di dette comunità energetiche.

Propone conclusivamente l'espressione di un parere favorevole.

Poiché non vi sono interventi in discussione generale, il presidente GIROTTO dichiara esperita tale fase procedurale.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore RIPAMONTI *(L-SP-PSd'Az)*, il quale esprime la contrarietà del proprio Gruppo allo schema di parere favorevole, facendo presente che le proposte emendative presentate dal Gruppo Lega durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento non sono state accolte. Lamenta altresì la ristrettezza dei tempi di esame che non permettono alcuna modifica al testo.

Verificato il numero legale, la proposta di parere favorevole del Relatore è posta ai voti e approvata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Nel ricordare di aver più volte richiesto l'audizione del ministro Franceschini sulle linee programmatiche del suo Dicastero in materia di turismo, il senatore RIPAMONTI *(L-SP-PSd'Az)* giudica indispensabile lo svolgimento di tale audizione, soprattutto in una fase come quella attuale di particolare difficoltà del settore, a seguito della diffusione del virus COVID-19. Infatti, il settore turistico sta riscontrando perdite significative che necessitano di importanti interventi di sostegno economico. Da ultimo, con riferimento ai temi trattati dalla Commissione dall'inizio della Legislatura, pur apprezzando l'attenzione alle questioni energetiche in una prospettiva di lungo termine, lamenta la mancanza di approfondimento degli ambiti di specifica competenza della Commissione, che avrebbero consentito di valutare le criticità contingenti dei settori dell'industria e del commercio.

Il PRESIDENTE assicura che l'audizione del ministro Franceschini è prevista entro le prime settimane di marzo. Si sofferma infine brevemente su alcuni interventi posti in essere dall'Esecutivo per limitare le conseguenze economiche negative della diffusione del COVID-19.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI DEPOSITATI NEL CORSO DI AUDIZIONI

Il presidente GIROTTO comunica che la documentazione depositata nel corso delle relative istruttorie sugli atti del Governo n. 147 (schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale) e n. 158 (sulla prestazione energetica nell'edilizia ed efficienza energetica) sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,20.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 85

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Orario: dalle ore 14,25 alle ore 16,05

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA CONDIZIONAMENTO DELL'ARIA, RISCALDAMENTO E REFRIGERAZIONE (AICARR), DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA COSTRUTTORI EDILI (ANCE), DI RAPPRESENTANTI DI ITALIA SOLARE E DI RAPPRESENTANTI DI ASSOESCO NELL'AMBITO DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 158 (SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2018/844 CONCERNENTE LA PRESTAZIONE ENERGETICA NELL'EDILIZIA E L'EFFICIENZA ENERGETICA)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Martedì 25 febbraio 2020

Plenaria

162ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente
MATRISCIANO

La seduta inizia alle ore 11,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE avverte che, alla luce delle misure restrittive adottate dal Collegio dei Senatori Questori in relazione all'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, ove possibile le audizioni informative già programmate saranno sostituite dall'acquisizione di documenti scritti. Tale modalità transitoria sarà osservata anche per le audizioni sull'Atto del Governo n. 153, d'intesa con la Presidenza della Commissione sanità, a cominciare da quelle già previste per la settimana in corso.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(1729) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore ROMAGNOLI *(M5S)* illustra gli aspetti di competenza del decreto-legge n. 162, in primo luogo dando conto analiticamente di diverse disposizioni recate dall'articolo 1, consistenti in misure di proroga e di modifica della disciplina del lavoro pubblico, con particolare riferimento alla materia delle assunzioni, ai lavori socialmente utili, alla diri-

genza, nonché all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità. Dopo aver illustrato l'articolo 5-*bis*, comma 2, e l'articolo 9, commi 2-*bis* e 2-*ter*, relativi rispettivamente al collocamento a riposo dei dirigenti medici e all'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare, si sofferma sull'articolo 11, il quale reca disposizioni di carattere finanziario concernenti la società Anpal Servizi e l'INPGI, oltre a una serie di misure volte all'integrazione salariale a favore di diverse categorie professionali, nonché a previsioni di carattere previdenziale in riferimento all'ambito dei rapporti di lavoro con amministrazioni pubbliche e ai lavoratori iscritti al Fondo di Quiescenza Poste.

Il relatore segnala successivamente le misure di cui all'articolo 11-*bis* per i lavoratori del settore portuale e all'articolo 11-*ter*, in materia di assunzione di lavoratori rientranti nelle categorie protette. Si sofferma quindi sulle previsioni volte specificamente al sostegno del reddito di alcune categorie professionali recate dall'articolo 11-*quater*, mentre l'articolo 11-*quinquies* concerne una prestazione *una tantum* dell'INAIL in favore di soggetti affetti da mesotelioma e il successivo articolo 15, comma 4, riguarda la concessione di un'indennità in favore di lavoratori penalizzati in conseguenza del crollo del ponte Morandi.

Dopo aver dato conto del comma 1-*quater* dell'articolo 17, riguardante le procedure di assunzione di regioni e province autonome, richiama l'attenzione su alcune disposizioni dell'articolo 18 che, ai commi da 1 a 1-*septies*, interviene sulla disciplina delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale nelle pubbliche amministrazioni.

Conclude formulando una proposta di parere favorevole.

Il senatore FLORIS *(FIBP-UDC)* lamenta la distorsione rispetto alla natura del sistema bicamerale previsto dalla Costituzione determinata dalla compressione eccessiva dei tempi a disposizione del Senato per la trattazione del provvedimento in titolo, tale da impedire una seria valutazione del testo trasmesso dalla Camera e precludere di fatto l'attività emendativa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

La PRESIDENTE avverte che la seduta pomeridiana di oggi è anticipata alle ore 15, al fine di consentire lo svolgimento del seguito dell'esame del disegno di legge n. 1729.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 11,55.

Plenaria

163ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
MATRISCIANO

Interviene il ministro del lavoro e delle politiche sociali Nunzia Catalfo.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1729) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

La presidente MATRISCIANO ricorda la proposta di parere favorevole già formulata dal relatore, che pone in votazione.

Il senatore FLORIS *(FIBP-UDC)* interviene per dichiarazione di voto contrario a nome del proprio Gruppo, mettendo in evidenza il carattere meramente formale della trattazione in Senato del provvedimento in titolo.

Il senatore ROMEO *(L-SP-PSd'Az)* motiva il voto contrario del proprio Gruppo facendo riferimento al merito dei contenuti del decreto-legge in esame e all'impossibilità dello svolgimento di un esame effettivo da parte del Senato.

Verificata la presenza del numero legale prescritto, la Commissione approva infine la proposta di parere favorevole posta in votazione.

La seduta, sospesa alle ore 15,10, riprende alle ore 15,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sulla

*web-TV*2 e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

La pubblicità della seduta odierna verrà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica, in modalità di trascrizione da registrazione magnetica.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il seguito dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sugli indirizzi generali della politica del suo Dicastero

La PRESIDENTE rivolge un cordiale benvenuto al ministro CATALFO, a cui dà la parola. Comunica quindi che si è verificato un guasto nel sistema di trasmissione audiovisiva dei lavori. Dispone pertanto una sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,25, riprende alle ore 15,30.

La presidente MATRISCIANO avverte che, a causa della mancata risoluzione del problema segnalato, la seduta dovrà proseguire in un'altra aula di Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 15,35, riprende alle ore 15,40.

Il ministro Nunzia CATALFO svolge un'ampia relazione per illustrare gli indirizzi programmatici del proprio Dicastero.

Segue un intervento del senatore DE VECCHIS *(L-SP-PSd'Az)*.

In considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, la presidente MATRISCIANO rinvia il seguito della procedura informativa in titolo ad altra seduta.

SCONVOCAZIONE DELLA SECONDA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

La PRESIDENTE avverte che, in considerazione dell'andamento dei lavori, la seduta già convocata per le ore 18,30 di oggi non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Martedì 25 febbraio 2020

Plenaria

120ª Seduta

Presidenza del Presidente
COLLINA

La seduta inizia alle ore 14,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che, alla luce delle misure adottate dal Collegio dei Senatori Questori per la gestione dell'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, le audizioni informative già programmate saranno sostituite dall'acquisizione di documenti scritti. Precisa che tale modalità transitoria sarà osservata anche per le audizioni sull'Atto del Governo n. 153, d'intesa con la Presidenza della Commissione 11ª.

Prende atto la Commissione.

La senatrice PIRRO *(M5S)* si riserva di indicare il nominativo di un ulteriore esperto in relazione all'Atto del Governo n. 157.

La senatrice STABILE *(FIBP-UDC)* auspica che, laddove necessario, sia possibile chiedere delucidazioni in merito ai contenuti dei documenti trasmessi.

Il PRESIDENTE assicura che l'esigenza testé prospettata sarà soddisfatta, ove ciò sia compatibile col rispetto dei termini per la trattazione degli atti del Governo in corso d'esame. Sottolinea che per altri cicli di audizioni si potrà eventualmente ricorrere, in futuro, allo strumento della video conferenza.

IN SEDE CONSULTIVA

(1729) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE *(PD)*, relatore, premette che il provvedimento in esame – approvato in prima lettura con modifiche ed integrazioni dalla Camera dei deputati e già iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea – reca un complesso di norme in materia di proroghe di termini temporali, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni e di innovazione tecnologica.

Ciò posto, passa a riferire sui profili di maggior interesse della Commissione.

Il comma 1-*bis* dell'articolo 1 modifica la disciplina transitoria che consente l'assunzione a tempo indeterminato di soggetti che abbiano rapporti di lavoro dipendente a termine con pubbliche amministrazioni. La novella differisce al 31 dicembre 2020 il termine temporale entro cui si deve conseguire il requisito relativo all'anzianità di servizio – che è uno dei requisiti stabiliti per l'applicazione della disciplina e che consiste nell'avere maturato almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni –.

Il successivo comma 5-*ter* autorizza il Ministero della salute, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e senza il previo espletamento delle procedure di mobilità, ad assumere a tempo indeterminato, mediante concorsi pubblici per esami, tredici dirigenti di livello non generale, di cui cinque medici e un chimico, da imputare all'aliquota dei dirigenti sanitari, due economisti sanitari, due statistici, un ingegnere biomedico, un ingegnere industriale e un ingegnere ambientale, da imputare all'aliquota dei dirigenti non sanitari, nonché cinquanta unità di personale non dirigenziale con professionalità tecniche, appartenenti all'area III, posizione economica F1. La dotazione organica del Ministero è corrispondentemente incrementata di tredici unità con qualifica dirigenziale di livello non generale e di cinquanta unità di personale non dirigenziale appartenenti all'area III.

Il comma 5-*quater* consente, fino al 31 ottobre 2020, il ricorso ad una procedura semplificata per l'adozione di norme regolamentari in materia di organizzazione di alcuni Ministeri, tra cui quello della salute (l'ambito della disposizione in esame comprende anche le norme regolamentari relative agli uffici di diretta collaborazione del Ministro).

Il comma 10, al fine di continuare ad assicurare il supporto tecnico necessario allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, proroga fino al 31

dicembre 2020 la segreteria tecnica già costituita presso la soppressa struttura di missione per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2018.

Il comma 10-*sexiesdecies* incrementa la misura ed amplia il periodo temporale di applicazione di un contributo straordinario in favore della sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità (IAPB). Il contributo è stato previsto ai fini della gestione – da parte della suddetta sezione – di un progetto di screening straordinario mobile, che solleciti l'attenzione alle problematiche delle minorazioni visive, con particolare riferimento alle patologie retiniche. In base alla disposizione fino ad ora vigente, il contributo è pari a 250.000 euro per ciascun anno del periodo 2019-2021. Il comma 10-*sexiesdecies* incrementa a 450.000 euro l'importo annuo per il 2020 ed il 2021 ed estende il contributo, nella misura di 200.000 euro annui, al 2022 ed al 2023.

Il comma 1 del successivo articolo 5 modifica la disciplina di una quota premiale nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale (quota subordinata all'adozione di determinate misure da parte delle regioni). La novella proroga per il 2020 la disposizione transitoria già prevista per gli anni 2012-2019, relativa ai criteri per il riparto della quota premiale. In base a tale norma transitoria, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, stabilisce il riparto della quota premiale, tenendo anche conto di criteri di riequilibrio, indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. La misura percentuale della quota premiale è pari allo 0,25 per cento delle risorse ordinarie per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

Il comma 2 dello stesso articolo 5 consente che alcune assunzioni, già autorizzate in favore dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) per il quadriennio 2016-2019, siano effettuate nel 2020 (ove non effettuate negli anni precedenti).

Il comma 3 differisce dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2021 il termine di decorrenza di alcuni divieti e condizioni in materia di procedure sugli animali a fini scientifici o educativi.

In particolare, il differimento concerne: la decorrenza del divieto di svolgimento di procedure sugli animali per le ricerche sugli xenotrapianti (costituiti dai trapianti di uno o più organi effettuati tra animali di specie diverse) nonché per le ricerche sulle sostanze d'abuso; la decorrenza della condizione secondo la quale un animale già usato in una o più procedure può essere impiegato in altre procedure solo qualora queste ultime siano classificate come «lievi» o «non risveglio». Nella fase transitoria attuale, resta, dunque, ferma la condizione – meno restrittiva – che la procedura successiva sia classificata come «moderata» (a meno che, naturalmente, non rientri nelle altre due classificazioni suddette).

La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del presente decreto osserva che i divieti e le condizioni oggetto del differimento di cui al comma 3 rientrano tra le norme del decreto legislativo 4 marzo

2014, n. 26, in merito alle quali la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione (procedura 2016/2013), in quanto costituirebbero misure più restrittive o, in ogni caso, non conformi alla disciplina europea di cui alla direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010. La medesima relazione illustrativa segnala, inoltre, che il differimento in esame tiene conto anche dell'esito negativo del monitoraggio sull'esistenza, allo stato, di metodi alternativi alla sperimentazione animale, condotto dall'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna.

Il comma 4 concerne la disciplina transitoria in base alla quale anche i medici non aventi alcuno dei titoli di specializzazione ammessi per l'area delle cure palliative sono considerati idonei ad operare presso le reti, pubbliche o private accreditate, dedicate alle suddette cure, qualora siano in servizio presso le reti medesime alla data del 1º gennaio 2019 e siano in possesso dei requisiti di esperienza professionale e di formazione ivi indicati. La novella di cui al comma 4 differisce il termine per la presentazione alla regione competente dell'istanza per la certificazione del possesso dei requisiti suddetti. Nella disciplina fino ad ora vigente, il termine è posto al 1º luglio 2020; esso viene ora differito alla scadenza del diciottesimo mese successivo all'entrata in vigore del decreto ministeriale (ancora non emanato) di attuazione della medesima disciplina in esame.

Il comma 5 differisce dal 31 dicembre 2019 al 30 giugno 2020 il termine per l'iscrizione negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione di coloro che svolgono o abbiano svolto un'attività professionale (inerente ai medesimi elenchi) in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni (tale iscrizione costituisce una condizione per la prosecuzione delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento).

I commi 5-*bis* e 5-*ter* recano finanziamenti per il 2020 in favore di alcune strutture sanitarie, in termini identici a quelli stabiliti (dalle norme ora oggetto di novella) per il 2019.

Gli stanziamenti sono pari a 32,5 milioni di euro per ciascuno degli anni suddetti e sono disposti a valere sulle risorse (cosiddette quote vincolate) destinate al finanziamento di progetti relativi agli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale nel settore sanitario.

Il nuovo stanziamento per il 2020, così come quello già previsto per il 2019, concerne: strutture, anche private accreditate, riconosciute di rilievo nazionale ed internazionale per le caratteristiche di specificità e innovatività nell'erogazione di prestazioni pediatriche, con particolare riferimento alla prevalenza di trapianti di tipo allogenico; strutture, anche private accreditate, che costituiscono centri di riferimento nazionale per l'adroterapia, eroganti trattamenti per specifiche neoplasie maligne mediante l'irradiazione con ioni carbonio.

Il comma 5-*quater* consente la proroga, fino ad un massimo di 24 mesi, di alcuni contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dagli

enti locali con gli assistenti sociali e con altro personale inerente ai servizi sociali ed alle attività di inclusione sociale.

Il comma 1 dell'articolo 5-*bis* reca alcune modifiche alla disciplina che consente, a determinate condizioni, ai medici ed ai veterinari in formazione specialistica di partecipare alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza pubblica del ruolo sanitario e che, per i soggetti utilmente collocati nelle relative graduatorie separate, prevede, fino ad un termine ora oggetto di proroga, la possibilità di un'assunzione a tempo determinato e con orario a tempo parziale (da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale) prima del conseguimento della specializzazione.

Nella versione vigente, la disciplina oggetto delle novelle di cui al comma 1 concerne i medici e veterinari iscritti all'ultimo anno del relativo corso di formazione specialistica, ovvero anche quelli iscritti al penultimo anno nel caso in cui il corso abbia durata quinquennale. La novella di cui al comma 1, lettera *a)*, estende tale ambito – così come convenuto nell'intesa relativa al patto per la salute per gli anni 2019-2021 – ai soggetti iscritti al terzo anno (non si operano distinzioni in base alla durata del corso).

La novella di cui alla successiva lettera *b)*, in primo luogo, differisce dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine entro cui gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale possono procedere ad assumere – a tempo determinato e con orario di lavoro parziale – i medici e veterinari in formazione specialistica che, avendo partecipato alle procedure concorsuali in base alla suddetta disciplina, siano utilmente collocati nelle relative graduatorie separate. Anche tale differimento è stato convenuto nell'intesa relativa al patto per la salute per gli anni 2019-2021.

In secondo luogo, la novella di cui alla lettera *b)* modifica la procedura di definizione – per i soggetti interessati dai summenzionati rapporti di lavoro a tempo determinato – delle modalità di svolgimento della formazione specialistica – la quale prosegue a tempo parziale – e delle attività formative (teoriche e pratiche) previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria. La norma vigente demanda tali determinazioni a specifici accordi tra le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le università interessate. La novella prevede che i medesimi accordi siano conclusi sulla base di un accordo quadro adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

Il comma 2 dello stesso articolo 5-*bis* modifica in via transitoria i limiti massimi di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale. In base alla nuova norma, tali soggetti, entro il 31 dicembre 2022, possono fare domanda per proseguire il servizio fino al settantesimo anno di età anche qualora prima di tale limite anagrafico maturino i quarant'anni di servizio effettivo.

Nella disciplina vigente, la prosecuzione del servizio dei dirigenti in esame oltre il limite del sessantacinquesimo anno è consentita, su richiesta dell'interessato, fino al raggiungimento del quarantesimo anno di servizio effettivo – ovvero fino al compimento (se esso si verifica prima) del settantesimo anno di età –.

La disciplina transitoria di cui al presente comma 2 prevede altresì che: l'amministrazione di appartenenza, nel rispetto dei criteri organizzativi predeterminati con apposito atto aziendale, possa autorizzare la prosecuzione del rapporto di servizio, richiesta nelle domande relative alla deroga in esame, fino all'assunzione di nuovi dirigenti medici specialisti; le relative procedure di reclutamento siano indette senza ritardo e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di adozione del provvedimento di trattenimento in servizio. La deroga di cui al presente comma 2 – che è esplicitamente intesa a garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e a fronteggiare la carenza di medici specialisti – è stata convenuta nell'intesa relativa al patto per la salute per gli anni 2019-2021.

Il comma 7-*quater* del successivo articolo 15 differisce dall'11 aprile 2021 al 30 aprile 2022, per i comuni interessati dagli eventi sismici del 2009 nella regione Abruzzo e del 2016 e 2017 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria e per alcuni comuni limitrofi a quelli summenzionati, l'applicazione del regolamento sulla rideterminazione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera (regolamento di cui al decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70).

Il comma 1 dell'articolo 25 prevede un incremento delle risorse per i trattamenti economici accessori della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie (degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale). Tale incremento è inteso a consentire – in deroga ai limiti relativi al livello delle risorse per i trattamenti economici accessori dei pubblici dipendenti – l'utilizzo della quota di risorse derivante dalla cessazione della corresponsione – al momento del collocamento in quiescenza dei dirigenti (della suddetta area) assunti prima del 1º gennaio 1997 – della retribuzione individuale di anzianità (Ria).

L'elevamento – secondo la relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto – consente l'utilizzo in via integrale delle risorse derivanti dal collocamento in quiescenza dei dirigenti titolari di Ria. Essendo alimentato dall'impiego di queste ultime risorse ed essendo ammesso nel rispetto dei limiti annui di spesa complessiva per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, l'incremento in oggetto non è accompagnato da un elevamento del finanziamento complessivo del Servizio sanitario nazionale.

Il successivo comma 2 reca uno stanziamento di 2 milioni di euro per ciascun anno del periodo 2020-2022 in favore dell'attività di ricerca e sviluppo dei cosiddetti approcci alternativi rispetto alle procedure sugli animali a fini scientifici e del finanziamento di corsi di formazione ed aggiornamento – relativi ai medesimi approcci alternativi – per gli operatori degli stabilimenti autorizzati allo svolgimento delle procedure sugli animali a fini scientifici o educativi.

Il comma 2-*bis* prevede che, entro il 30 giugno 2020, il Ministro della salute invii alle Camere una relazione sullo stato delle procedure di sperimentazione sugli animali autorizzate per le ricerche sulle sostanze d'abuso; la relazione è intesa anche a rilevare le tipologie di sostanze che possono essere oggetto di programmi di ricerca alternativi e sostitutivi della sperimentazione animale.

Il successivo comma 4 modifica i termini temporali relativi ai requisiti stabiliti dalla disciplina transitoria per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato con gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (IRCCS pubblici) e gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS). La disposizione transitoria finora vigente prevede che il personale in servizio presso gli Istituti alla data del 31 dicembre 2017 con rapporti di lavoro flessibile instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica ovvero titolare, alla data del 31 dicembre 2017, di borsa di studio (erogata dagli stessi Istituti) a seguito di procedura selettiva pubblica possa essere assunto a tempo determinato, a condizione che abbia maturato un'anzianità di servizio (o di titolarità di borsa di studio) di almeno tre anni negli ultimi cinque. La novella di cui al presente comma 4 eleva quest'ultimo periodo di riferimento da cinque a sette anni e ricomprende, ai fini del conseguimento del suddetto requisito di tre anni, anche le anzianità maturate negli anni 2018 e 2019 (resta ferma la condizione che, alla data del 31 dicembre 2017, i soggetti fossero in servizio o titolari di borsa di studio).

Il comma 4-*bis* modifica la norma che demanda al Ministero della salute una revisione periodica, almeno biennale, della lista delle patologie da ricercare attraverso lo screening neonatale, in relazione all'evoluzione nel tempo delle evidenze scientifiche in campo diagnostico-terapeutico per le malattie genetiche ereditarie. La novella in esame prevede che, in sede di prima applicazione, la revisione sia completata entro il 30 giugno 2020.

I commi 4-*ter* e 4-*quater* incrementano, nella misura di 2 milioni di euro per il 2020 e di 4 milioni annui a decorrere dal 2021, le risorse per l'inserimento nei livelli essenziali di assistenza degli accertamenti diagnostici neonatali, con l'applicazione dei metodi aggiornati alle evidenze scientifiche disponibili, ai fini della diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie e della diagnosi delle malattie neuromuscolari genetiche, delle immunodeficienze congenite severe e delle malattie da accumulo lisosomiale.

Il comma 4-*quinquies* inserisce i medici specialisti in medicina di comunità e delle cure primarie tra le figure professionali di riferimento per l'attuazione della rete per le cure palliative e di quella per la terapia del dolore. Ai fini di tale inserimento, il successivo comma 4-*sexies* demanda a decreti del Ministero della salute, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'integrazione delle tabelle relative alle discipline equipollenti ed affini per l'accesso del personale medico ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale.

Il comma 4-*septies* concerne la spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome. Le novelle in oggetto escludono dall'ambito di applicazione dei limiti annui di spesa posti dalla disciplina statale vigente gli enti territoriali suddetti che provvedano al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato (rientrano in tale fattispecie tutti gli enti territoriali suddetti, ad eccezione della Regione Sicilia).

Il comma 4-*octies* eleva da 5 a 7 milioni di euro la dotazione per il 2020 del fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica.

I commi da 4-*novie*s a 4-*undecies* autorizzano, per il decennio 2020-2029, a valere sulle quote del finanziamento del Servizio sanitario nazionale riservate a progetti obiettivo di carattere prioritario e di rilievo nazionale, una spesa di 8 milioni di euro annui in favore delle università statali per il finanziamento degli oneri connessi all'uso dei beni destinati, nell'ambito delle aziende ospedaliero-universitarie, alle attività assistenziali.

I commi da 4-*duodecies* a 4-*quinquiedecies*, al fine di promuovere le attività di ricerca scientifica e di favorire la stabilizzazione di figure professionali nell'ambito clinico e della ricerca, attribuiscono ai policlinici universitari non costituiti in azienda un contributo, nell'ambito delle attività istituzionali esercitate non in regime d'impresa. Il contributo è riconosciuto nella forma di credito d'imposta, per gli anni dal 2020 al 2023, nel limite massimo di 5 milioni di euro per il 2020 e di 10 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a condizione che i predetti enti si avvalgano di personale assunto a tempo indeterminato in misura non inferiore all'85 per cento del personale in servizio in ciascun periodo d'imposta nel quale sia utilizzato il credito in esame.

Il comma 1 del successivo articolo 25-*bis* stabilisce il termine del 30 giugno 2020 per il completamento delle iniziative correlate ai lavori di ammodernamento dell'Istituto nazionale per le malattie infettive-IRCCS «Lazzaro Spallanzani» (lavori avviati ai sensi dell'ordinanza ivi citata) e dispone che le operazioni di trasferimento delle opere al medesimo Istituto ed i conseguenti adempimenti di legge abbiano inizio entro il 30 settembre 2020 e si concludano nei successivi 120 giorni. I successivi commi 2 e 3 stanziano, a decorrere dal 2020, un contributo annuo pari a 2 milioni di euro, destinato a supportare l'attivazione e l'operatività dell'unità per alto isolamento del medesimo Istituto e subordinato alla presentazione da parte di quest'ultimo al Ministero della salute dell'aggiornamento del piano di sviluppo della suddetta unità.

L'articolo 25-*ter* prevede, al fine di procedere alla valutazione scientifica dell'impatto ambientale dei farmaci veterinari, di produrre i rapporti di valutazione relativi all'immissione in commercio dei farmaci stessi e di provvedere al potenziamento e all'aggiornamento della banca dati per la completa tracciabilità dei medicinali in oggetto nell'intera filiera distributiva, l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della salute, di un fondo di parte corrente per il triennio 2020-2022, con una dotazione di 3 milioni di euro annui.

L'articolo 25-*quater* autorizza il Ministero della salute ad avvalersi di un contingente massimo di 50 unità di personale in posizione di comando, ai fini dell'attuazione del Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SiVeAS) per l'esercizio dell'attività ispettiva e del soddisfacimento delle esigenze della programmazione sanitaria, connesse al fabbisogno di specifiche professionalità ad alta specializzazione. Il contingente in esame non è computato ai fini della consistenza della dotazione organica del Ministero della salute ed è assegnato nel limite di spesa, a decorrere dal 2020, di 5.785.133 euro annui, comprensivi del trattamento economico accessorio.

Il comma 1 dell'articolo 25-*quinquies* demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro il 30 giugno 2020, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, l'individuazione di ulteriori iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria, rispetto a quelle individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 dicembre 2018 (emanato in attuazione dell'articolo 1, comma 602, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232), valutabili dall'INAIL nell'ambito dei propri piani triennali di investimento immobiliare, ivi compresi la realizzazione di un nuovo polo scientifico-tecnologico facente capo all'Istituto superiore di sanità, per lo svolgimento, in sicurezza, delle sue attività scientifiche e regolatorie, anche in collaborazione con altre amministrazioni statali ed enti nazionali, regionali e internazionali, e gli eventuali interventi necessari per lo sviluppo delle attività degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Il successivo comma 2 prevede che, per le finalità di cui al comma 1, l'INAIL, allo scopo di definire le occorrenti risorse finanziarie, tenga conto anche dello stato di attuazione degli investimenti già attivati nel campo sanitario per effetto del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 dicembre 2018. Con riferimento agli interventi di cui a quest'ultimo decreto, il comma 3 dello stesso articolo 25-*quinquies* prevede che con decreto del Ministero della salute, su proposta delle singole regioni, il termine per la rimodulazione degli interventi possa essere prorogato fino al 31 maggio 2020, ferma restando la somma totale delle risorse previste dal predetto decreto per la regione richiedente.

Infine, l'articolo 25-*sexies* prevede che in via sperimentale, per gli anni 2020 e 2021, sia garantito uno screening gratuito, destinato ai nati negli anni dal 1969 al 1989, con riferimento ai soggetti seguiti dai servizi pubblici per le tossicodipendenze ed a quelli detenuti in carcere, al fine di prevenire ed eradicare il virus dell'epatite C (HCV). Si demanda ad un decreto del Ministro della salute l'individuazione dei relativi criteri e modalità e si dispone uno stanziamento pari a 30 milioni di euro per il 2020 ed a 41,5 milioni per il 2021 (a valere sulle risorse – cosiddette quote vincolate – destinate al finanziamento di progetti relativi agli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale nel settore sanitario).

Il PRESIDENTE, dichiarata aperta la discussione generale, constata che non vi sono richieste d'intervento e dichiara pertanto conclusa tale fase procedurale. Propone quindi di rinviare il seguito e la conclusione dell'esame alla seduta antimeridiana di domani, che se del caso sarà appositamente convocata.

Conviene la Commissione.

La senatrice FREGOLENT *(L-SP-PSd'Az)* osserva che la decisione appena adottata riduce ma non elimina il *vulnus* rappresentato dalla compressione dei tempi d'esame. In termini più generali, stigmatizza il «monocameralismo alternato» che si va consolidando, in via di fatto, in questa fase della legislatura.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi alle ore 8,30 di domani, mercoledì 26 febbraio, per il seguito e la conclusione dell'esame dell'A.S. n. 1729.

Prende atto la Commissione.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE ricorda che, nell'ambito dell'istruttoria per l'atto del Governo n. 157 (radiazioni ionizzanti), è prevista l'acquisizione di documentazione.

Tale documentazione, ove nulla osti, sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,45.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Martedì 25 febbraio 2020

Plenaria

121ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente
MORONESE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Morassut.

La seduta inizia alle ore 11,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1729) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore COMINCINI *(IV-PSI)* illustra il provvedimento in titolo, soffermandosi sui profili di competenza della Commissione.

Il comma 8-*ter* dell'articolo 1, introdotto dalla Camera dei deputati, differisce al 30 giugno 2020 il termine entro cui i comuni beneficiari di contributi per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sono obbligati ad iniziare l'esecuzione dei lavori. La norma specifica che il differimento del termine previsto si applica ai comuni che non hanno potuto provvedere alla consegna dei lavori entro il termine fissato al 31 ottobre 2019, per fatti non imputabili all'amministrazione.

Il comma 10-*septies* dell'articolo 1, introdotto dalla Camera dei deputati, differisce dal 15 gennaio 2020 al 15 maggio 2020, il termine (previsto dall'articolo 1, comma 52, della legge di bilancio 2020) per la richiesta del contributo da parte degli enti locali, a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva per interventi di messa in sicurezza del territorio, e proroga, altresì, dal 28 febbraio 2020 al 30 giugno 2020, il ter-

mine (previsto dall'articolo 1, comma 53, della legge di bilancio 2020) per la definizione dell'ammontare del previsto contributo, attribuito a ciascun ente locale. Si ricorda in proposito che i commi 51-58 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) disciplinano la procedura per l'assegnazione di contributi, al fine di favorire gli investimenti, agli enti locali (comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolane e unioni di comuni), per la spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, nel limite di 85 milioni di euro per l'anno 2020, di 128 milioni di euro per l'anno 2021, di 170 milioni di euro per l'anno 2022 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034.

Il comma 5-*novies* dell'articolo 6 introdotto dalla Camera dei deputati, differisce al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale deve essere sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2, con priorità per quelli situati nei comuni compresi negli allegati del decreto-legge n. 189 del 2016, relativo alle regioni del centro Italia colpite dagli eventi sismici 2016 e 2017 (Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria).

Il comma 5-*decies* dell'articolo 6, introdotto dalla Camera dei deputati, differisce al 31 dicembre 2021 il termine, per la verifica di vulnerabilità sismica sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.

L'articolo 7, comma 5, proroga dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 il mantenimento delle contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, per completare interventi di messa in sicurezza del patrimonio culturale.

L'articolo 10, comma 1, proroga di un anno (a tutto il 2020) l'agevolazione fiscale inerente alla sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo. L'agevolazione consiste nella detrazione dall'imposta lorda del 36 per cento della spesa sostenuta, nel limite di spesa di 5.000 euro annui e – pertanto – entro la somma massima detraibile di 1.800 euro. Il secondo periodo del comma 1 fornisce la copertura finanziaria della proroga.

L'articolo 10, comma 3 rifinanzia di 30 milioni di euro per il 2019 l'autorizzazione di spesa che autorizza il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali a disporre il rimborso delle somme anticipate dalle regioni a favore delle imprese agricole danneggiate da eventi calamitosi. Il comma 4 del medesimo articolo 10 rinvia all'articolo 43 del decreto-legge in titolo per la copertura finanziaria dei relativi oneri. Nello specifico, viene disposto un rifinanziamento – di 30 milioni di euro per il 2019

– dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 16, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018), che aveva disposto il rimborso, entro il limite di 60 milioni di euro per l'anno 2017, delle somme anticipate dalle regioni a favore delle imprese agricole danneggiate da eventi calamitosi (comma 3).

L'articolo 12, comma 1, proroga agli acquisti effettuati nell'anno 2020 il contributo, già riconosciuto per l'anno 2019, per l'acquisto di motocicli e ciclomotori elettrici o ibridi, previa rottamazione di un analogo veicolo inquinante.

L'articolo 12, comma 2, estende la possibilità di fruire del contributo (cosiddetto ecobonus) per l'acquisto di autoveicoli nuovi elettrici o ibridi, anche al caso di rottamazione di autoveicoli omologati «Euro zero».

Con il comma 2-*bis* del medesimo articolo 12 si abbassa da 70 a 60 grammi/KM di CO_2 la soglia massima prevista di emissione di CO_2 per fruire dell'ecobonus per l'acquisto di veicoli ibridi, di cui al comma 1031 della legge di bilancio 2019, sia nel caso di acquisto con rottamazione che senza rottamazione. Con la modifica viene pertanto escluso dall'ecobonus (pari a 1500 o a 2500 euro, rispettivamente con o senza rottamazione), l'acquisto di veicoli con emissioni superiori a 60 gr/km di CO_2 (numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro), quindi, rispetto a quanto previsto attualmente, vengono esclusi gli acquisti di veicoli ibridi che abbiano emissioni nella fascia tra 61 e 70 gr/km. L'acquisto di veicoli elettrici non è interessato dalla modifica in quanto tali veicoli hanno emissioni tra zero e 20 gr/km.

Il comma 4-*bis* dell'articolo 12 interviene sulla disciplina – di cui all'articolo 11-*ter* del decreto-legge n. 135 del 2018, che prevede – con decreto del Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – l'adozione del Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PiTESAI), finalizzato ad individuare le aree del territorio nazionale ove è consentito lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.

Il comma 5-*bis* dell'articolo 13, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, prevede il differimento, dal 31 dicembre 2020 al 31 marzo 2021, del termine per l'approvazione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dei piani di gestione dello spazio marittimo. Si tratta del termine previsto dall'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 201 del 2016, relativo alle procedure per l'approvazione e l'aggiornamento dei piani di gestione dello spazio marittimo.

Il comma 5-*quinquies* dell'articolo 13, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, prevede che a decorrere dal 1º aprile 2020 le risorse provenienti dal rilascio dei titoli abilitativi edilizi e dalle sanzioni previste dal Testo unico sull'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, da destinare, ai sensi dell'articolo 1, comma 460, della legge di bilancio 2017, alle finalità ivi previste e non utilizzate, possono essere altresì utilizzate per promuovere la formazione di programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere

di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti, fermo restando l'obbligo per i comuni di porre in essere le iniziative necessarie per l'adempimento da parte degli operatori coinvolti nei piani di zona delle obbligazioni convenzionali in materia.

Il successivo comma 5-*sexies*, anch'esso introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, dispone, inoltre, che in relazione agli immobili costruiti secondo la normativa sull'edilizia agevolata, può essere disposta dall'autorità giudiziaria la sospensione del procedimento di sfratto a partire dall'avvio del procedimento di decadenza dalla convenzione da parte del comune, ovvero di revoca del finanziamento pubblico da parte della regione, ovvero dalla richiesta di rinvio a giudizio in procedimenti penali.

L'articolo 15, comma 1, prevede la possibilità di estendere, fino ad una durata complessiva di tre anni, la proroga dello stato di emergenza correlato agli eventi verificatisi il 14 agosto 2018 nel territorio del Comune di Genova, a causa del crollo di un tratto del viadotto Polcevera, noto come ponte Morandi. Il comma 2 estende la suddetta previsione anche per lo stato di emergenza dichiarato per gli eventi sismici avvenuti in Molise dal 16 agosto 2018.

Il comma 2 dell'articolo 15 prevede la possibilità di proroga fino ad una durata complessiva di tre anni, prevista al comma 1, anche per lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici che hanno colpito i comuni della provincia di Campobasso, a far data dal 16 agosto 2018, individuati dall'allegato 1 del decreto-legge n. 32 del 2019.

Per fronteggiare le necessità conseguenti al crollo del viadotto Polcevera, il comma 3 dell'articolo 15 riconosce anche per il 2020 la possibilità per le amministrazioni territoriali della Liguria, nonché per la Camera di Commercio di Genova e l'Autorità del Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, di assumere personale a tempo determinato, entro determinati limiti e anche in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente.

Il comma 4 dell'articolo 15 eleva (da 12) a 19 mesi il periodo massimo per cui può essere concessa un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, in favore dei lavoratori del settore privato (compreso quello agricolo) che, a seguito del crollo del Ponte Morandi, siano impossibilitati o penalizzati a prestare attività lavorativa (in tutto o in parte) prevista a decorrere dal 14 agosto 2018.

L'articolo 15, comma 5, prevede che la comunicazione sull'ammontare dei danni subiti a causa degli eventi sismici del 2009 in Abruzzo venga presentata entro il 30 giugno 2020, anziché entro il 31 dicembre 2019.

Il comma 5-*bis* dell'articolo 15, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, prevede il differimento al 31 dicembre 2021 del termine fino al quale gli interventi di riparazione e ricostruzione, per il ripristino della funzionalità degli immobili adibiti ad uso scolastico e universitario nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, possono essere attuati, entro i limiti della soglia di rilevanza europea, applicando per l'af-

fidamento di lavori, servizi e forniture le procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara. La norma in esame differisce al 31 dicembre 2021 il termine, scaduto il 31 dicembre 2019, previsto dal comma 9-*bis* dell'articolo 11 del decreto-legge n. 78 del 2015.

L'articolo 15, comma 6 proroga sino al 31 dicembre 2021 il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, indicando la finalità di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione. La disposizione proroga sino al 31 dicembre 2021 il termine di scadenza, attualmente previsto al 31 dicembre 2020, dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 74 del 2012. Si indica la finalità di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione. Il citato decreto-legge n. 74 del 2012 ha recato Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.

L'articolo 15, comma 7, secondo quanto previsto da una modifica introdotta nel corso dell'esame in Commissione, proroga fino al 30 giugno 2020, assegnando risorse per ulteriori 9 milioni di euro per il 2020, le disposizioni concernenti l'attivazione di servizi di trasporto aggiuntivi per fronteggiare le criticità trasportistiche conseguenti al crollo del ponte Morandi a Genova previste fino al 2019 dal comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 109 del 28 settembre 2018. Nel testo non emendato del decreto-legge la proroga era prevista fino al 29 febbraio 2020 e le risorse assegnate erano pari a 3 milioni di euro. L'intervento è posto in essere al fine di assicurare la continuità del finanziamento dei servizi di trasporto aggiuntivi per fronteggiare le criticità trasportistiche conseguenti all'evento del crollo del Viadotto Polcevera.

Il comma 7-*bis* dell'articolo 15, introdotto dalla Camera dei deputati, proroga al 31 dicembre l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo e di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati da parte dei soggetti colpiti dagli eventi sismici del 2016 alla pubblica amministrazione in esecuzione di ordinanze del Commissario straordinario.

Il comma 7-*ter* dell'articolo 15, inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, proroga sino al 31 dicembre 2021 la durata delle concessioni e delle locazioni dei beni immobili appartenenti allo Stato, vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge e in scadenza entro il 31 dicembre 2020. Si indica il fine di tutelare l'occupazione e il reddito delle imprese colpite dagli eventi meteorologici calamitosi verificatesi a Venezia a partire dal 12 novembre 2019 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza. L'autorità competente comunica ai concessionari e ai conduttori il canone da corrispondere sino al termine del periodo di proroga.

Il comma 7-*quater* dell'articolo 15, aggiunto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, estende al 30 aprile 2022 il periodo di esclusione, dall'applicazione del regolamento sulla rideterminazione degli

standard dell'assistenza ospedaliera, per alcuni comuni colpiti da eventi sismici. Il predetto termine, che sarebbe scaduto l'11 aprile 2021, è pertanto esteso di poco più di un anno.

Il comma 7-*quinqiues* dell'articolo 15, inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, posticipa al 31 luglio 2019 (rispetto al 18 giugno 2019) la data entro la quale va approvato il bilancio dell'anno 2018 da parte dei comuni con più di 30 mila abitanti, colpiti dagli eventi sismici del centro Italia, che concorrono per l'assegnazione del contributo di 5 milioni di euro previsto al fine di procedere ad interventi urgenti di manutenzione straordinaria o di messa in sicurezza su strade ed infrastrutture comunali, dal comma 1-*bis* dell'articolo 23 del decreto-legge n. 32 del 2019.

Il comma 7-*sexies* dell'articolo 15, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, prevede il differimento al 31 dicembre 2020 dei termini (scaduti il 31 dicembre 2019) entro i quali, nei territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, è possibile utilizzare le procedure derogatorie previste per il deposito temporaneo delle macerie derivanti da tali eventi sismici e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione, nonché per il trattamento e il deposito dei materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per la realizzazione di strutture abitative di emergenza o altre opere connesse all'emergenza in corso nei territori in questione. Il differimento in esame consente di allineare i termini in questione con la scadenza dello stato di emergenza nei territori in questione. Al riguardo va infatti ricordato che la scadenza dello stato di emergenza nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, dichiarato dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, è prevista per il 31 dicembre 2020 (in virtù di una serie di proroghe, l'ultima delle quali disposta dall'articolo 1 del decreto-legge n. 123 del 2019).

L'articolo 15-*ter*, introdotto dalla Camera dei deputati, proroga fino al 30 giugno 2020 e disciplina l'utilizzo della contabilità speciale n. 2854, al fine di consentire il completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione della Regione Siciliana.

L'articolo 16, comma 1, reca modifiche al decreto-legge n. 32 del 2019 (cosiddetto sblocca cantieri) nella parte in cui prevede la nomina di un Commissario incaricato di sovraintendere agli interventi sulla rete viaria della Regione Siciliana, prevedendo, in particolare: che l'attività del Commissario riguardi la rete viaria provinciale e che possa essere svolta con gli stessi poteri previsti dal citato decreto per i commissari chiamati ad operare in relazione agli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari; che il Commissario possa avvalersi anche di ANAS S.p.A, delle amministrazione centrali e periferiche dello Stato e di altri enti pubblici, e che sia nominato entro il 28 febbraio 2020. Le modifiche in esame intervengono sul comma 6 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019.

Il comma 1-*bis* dell'articolo 16, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, al fine di consentire l'immediata operatività dei Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019 (cosiddetto sblocca cantieri), prevede che con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina del Commissario è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al medesimo Commissario, sulla quale confluiscono le risorse allo stesso assegnate.

Il comma 1-*ter* dell'articolo 16, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, al fine di procedere celermente alla realizzazione delle opere di infrastrutturazione viaria in Sardegna, prevede la nomina (con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 30 giugno 2020) di un Commissario straordinario di cui sono disciplinati prerogative e funzioni. Lo stesso comma reca inoltre una disposizione finalizzata ad impedire, nelle aree interessate da pericolosità o rischio idraulico di grado elevato o molto elevato, incrementi delle quote di impermeabilizzazione del suolo.

L'articolo 16-*bis*, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, proroga per il triennio 2020-2022 l'applicazione dell'articolo 8, comma 10-*bis*, del decreto-legge n. 66 del 2014, il quale ha previsto che, per il successivo triennio 2015-2017, ai fini della prevenzione degli incendi, del dissesto idrogeologico e del diffondersi di discariche abusive, i cantieri comunali per l'occupazione e i cantieri verdi, di cui alla vigente normativa in materia di lavoro e difesa dell'ambiente della regione Sardegna, avessero carattere temporaneo e pertanto le assunzioni di progetto in essi previste, per il successivo triennio (ossia per il triennio 2015-2017), non costituissero presupposto per l'applicazione dei limiti di spesa e assunzionali di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010.

L'articolo 24, comma 1, differisce al triennio 2020-2022 il termine per l'assunzione presso il Ministero dell'Ambiente di 50 unità di personale appartenenti all'area II, previste all'articolo 1, comma 317, della legge di bilancio per il 2019, e attualmente relativo al triennio 2019-2021. Il comma 2 apporta quindi una serie di novelle al comma 317 sostituendo il riferimento alla posizione economica F1 relativamente all'Area II con quello alla posizione economica F2 e riscrivendo quindi sugli oneri quantificati in relazione alla disposizione. Il comma 3 della norma reca la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, quantificati in 41.750 euro per l'anno 2020 e 83.500 euro a decorrere dall'anno 2021. Durante l'esame presso la Camera dei deputati, sono state approvate alcune modifiche che differiscono di un anno le scadenze temporali relative alla progressiva riduzione delle convenzioni stipulate per le attività di assistenza e di supporto tecnico-specialistico e operativo in materia ambientale, prevista dal medesimo comma 317 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2019.

Il comma 4, al fine di potenziare la gestione e il funzionamento delle aree marine protette già istituite, incrementa poi la relativa autorizzazione di spesa per un importo di 0,7 milioni di euro per il 2020 e di 0,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Inoltre, è incrementata di 2 milioni di

euro nell'anno 2020 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, al fine di garantire la più rapida istituzione delle aree marine protette nelle aree marine di reperimento che afferiscono a Penisola della Campanella – Isola di Capri, Costa di Maratea, Capo Spartivento, Isola di San Pietro. Il comma 5 reca la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4.

Il comma 5 reca la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4.

I commi 5-*bis,* 5-*ter e* 5-*quater* dell'articolo 24, introdotti nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, prevedono risorse volte alla promozione di iniziative per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano e nel territorio di Roma capitale. In particolare, il comma 5-*bis* incrementa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 fino al 2034, il finanziamento per l'adozione di specifiche strategie di intervento sulla situazione di inquinamento dell'aria presente nella pianura padana. Il comma 5-*ter* assegna alla Regione Lazio risorse per 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e 5 milioni di euro all'anno dal 2023 fino al 2034, a favore del territorio di Roma Capitale, per il perseguimento di analoghe finalità di miglioramento della qualità dell'aria, tenuto conto dell'attuale situazione di incremento del livello di polveri sottili (PM 10).

Le disposizioni dell'articolo 28, commi 3-*bis* e 3-*ter* estendono agli esercizi finanziari 2021 e 2022 l'autorizzazione di spesa a favore del *Milan Center for Food Law and Policy* per attività finalizzate alla realizzazione degli obiettivi dell'Agenda 2030 e all'organizzazione della COP26/2020, disposta dalla legge di bilancio 2018.

L'articolo 28, comma 6, interviene sulla normativa relativa al Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine, prevedendo che fino al 31 dicembre 2020 la regione Emilia-Romagna in qualità di stazione appaltante opera con i poteri e le modalità previste in materia di Commissari straordinari dall'articolo 4, commi 2 e 3 del decreto-legge n. 32 del 2019 (cosiddetto sblocca-cantieri).

L'articolo 29 prevede il pagamento dei rimborsi di imposte sui redditi a favore dei soggetti colpiti dal sisma che ha interessato la Sicilia orientale nel dicembre 1990 mediante le risorse stanziate sui capitoli di spesa utilizzati per il rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi interessi, nel limite di 160 milioni di euro. La disposizione in esame interviene sulla norma della legge di stabilità per il 2015 la quale ha attribuito ai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa, che avevano versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al dovuto del 10 per cento, il diritto al rimborso di quanto indebitamente versato, purché avessero presentato apposita istanza entro il 1º marzo 2010. In particolare, la norma interviene sull'articolo 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015), sostituendo il periodo che autorizzava la spesa di 30 milioni di euro annui nel triennio 2015-2017 con la previsione secondo cui: «Ai rimborsi si provvede mediante le risorse stanziate sugli ordinari capitoli di spesa uti-

lizzati per il rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi interessi, nel limite di 160 milioni di euro.».

Il comma 5 dell'articolo 31-*bis*, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, interviene sulla disciplina che regola l'utilizzo in concessione dei beni immobili compresi nelle saline dismesse, la quale prevede che essi costituiscono aree prioritarie di reperimento di riserve naturali (ai sensi della legge, n. 394 del 6 dicembre 1991, recante la disciplina delle aree protette). A tal fine viene modificato in più parti l'articolo 2-*quinquies* del decreto-legge n. 392 del 2000.

L'articolo 33 modifica il decreto-legge n. 109 del 2018 in materia portuale, per consentire il completamento degli interventi in favore della città di Genova: si estende al 2020 il finanziamento di 20 milioni di euro per il rinnovo del parco mezzi utilizzati nella città metropolitana di Genova; si estende a tutti gli scali del Sistema portuale del Mar Ligure occidentale l'autorizzazione alla fornitura di lavoro portuale temporaneo nei porti per sei anni e si differisce al 31 dicembre 2022, il termine di approvazione da parte del Comitato di gestione portuale delle varianti localizzate ai piani regolatori portuali vigenti. Con una modifica approvata nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati viene prevista una nuova agevolazione a fondo perduto a fronte della realizzazione di investimenti produttivi per le imprese già operanti o che si insedieranno nella zona franca urbana istituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge n. 109 del 2018, i cui criteri saranno definiti dal Commissario delegato.

L'articolo 33-*bis*, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, dispone la proroga di un anno della sperimentazione riguardante la circolazione di *segway, hoverboard e monowheel* (comma 1) e introduce una nuova disciplina che precisa le condizioni e i limiti entro i quali è ammessa la circolazione dei monopattini elettrici; si introducono inoltre sanzioni per la violazione di tali condizioni e limiti. Sono altresì disciplinate le attività di noleggio di monopattini, anche in modalità *free floating* e introdotte le sanzioni amministrative per l'utilizzo non conforme alle disposizioni vigenti degli altri dispositivi di micromobilità oggetto di sperimentazione (comma 2). Il comma 3 prevede sanzioni amministrative, nonché la confisca e la distruzione del veicolo, per coloro che circolino su veicoli atipici per i quali non siano state ancora definite le caratteristiche tecniche e funzionali.

L'articolo 34-*bis*, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, prevede l'introduzione di una tariffa dedicata per la fornitura di energia elettrica, erogata da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto dotate di impianti elettrici con una determinata potenza installata nominale.

L'articolo 38-*bis*, comma 3, lettera *a)*, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, novella in più punti il comma 43 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) che disciplina la procedura di riparto, rendicontazione ed eventuale recupero dei contributi ai comuni per investimenti nei progetti di rigenerazione urbana di cui al precedente comma 42. Le modifiche sono volte a prevedere il concerto anche del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sul decreto del Pre-

sidente del Consiglio dei ministri. che individua i criteri di riparto dei contributi, il differimento al 30 marzo 2020 del termine per l'adozione di tale decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e l'inclusione tra i profili demandati al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. anche delle modalità di ammissibilità delle istanze di contributo, di revoca dei medesimi, di presentazione delle istanze e di concessione dei contributi.

I commi 3, lettere *b)* e *c)*, 4 e 5 dell'articolo 38-*bis*, introdotti nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, prevedono una ricollocazione delle risorse previste dalla legge di bilancio 2020 (commi 62-64) per la concessione di contributi per il finanziamento di interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane, nonché degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza delle strade e di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole degli enti medesimi.

L'articolo 40-*ter* dispone la proroga per il 2020 degli incentivi previsti dalla legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di bilancio 2019) per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza elettrica non superiore a 300 kW, aventi determinate caratteristiche.

L'articolo 42-*bis* prevede che, nelle more del completo recepimento della direttiva UE cd. RED II ed in parziale e anticipata attuazione delle disposizioni ivi contenute, sia consentito attivare l'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili, ovvero realizzare comunità energetiche rinnovabili, dettandone la relativa disciplina.

La presidente MORONESE dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice NUGNES *(Misto-LeU)* – dopo aver espresso una valutazione positiva sulle previsioni di cui all'articolo 42-*bis* del decreto-legge in conversione – chiede al relatore alcuni chiarimenti sugli effetti di quanto stabilito dall'articolo 34-*bis* del decreto-legge, nonché sulle caratteristiche degli impianti oggetto delle disposizioni di cui all'articolo 40-*ter*.

Il senatore MARTELLI *(Misto)* interviene formulando alcune considerazioni relativamente, tra l'altro, al comma 2-*bis* dell'articolo 12 – rispetto al quale evidenzia in particolare l'esigenza di far riferimento non già alle risultanze emissive dei cicli di omologazioni, notoriamente non corrispondenti alla realtà dell'utilizzo dei veicoli, ma piuttosto a effettive prove di utilizzo sulla base dell'uso statistico dei mezzi di trasporto – all'articolo 34-*bis* – rispetto al quale sottolinea l'opportunità di indicare esplicitamente che l'alimentazione da terra di navi ormeggiate avvenga esclusivamente mediante aggancio alla sottostazione della rete elettrica nazionale e non mediante apparati di generazione elettrica alimentabili a combustibili fossili e connessi successivamente alla rete di bordo mediante cablaggi – nonché all'articolo 40-*ter*, rispetto al quale richiama l'attenzione sull'esigenza di evitare un trattamento normativo ingiustificatamente differenziato tra la generazione di energia mediante l'impiego del biogas e la generazione di energia mediante il ricorso ad altre fonti rinnovabili.

La senatrice LA MURA *(M5S)* – dopo aver sottolineato l'importanza delle disposizioni contenute nell'articolo 24 volte a potenziare la gestione e il funzionamento delle aree marine protette – chiede al relatore maggiori chiarimenti in ordine alla previsione di cui al comma 5 dell'articolo 31-*bis*.

Il relatore COMINCINI *(IV-PSI)*, con riferimento alle richieste di chiarimenti della senatrice Nugnes, rileva che il comma 2 dell'articolo 34-*bis* novella l'Allegato I (Elenco prodotti assoggettati ad imposizione ed aliquote vigenti alla data di entrata in vigore del testo unico) annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (decreto legislativo n. 504 del 1995), aggiungendo alla voce: «Energia elettrica», la sottovoce: «per la fornitura di energia elettrica erogata, da impianti di terra, alle navi ormeggiate in porto dotate di impianti elettrici con potenza installata nominale superiore a 35 kW: euro 0,0005 per ogni kWh». Il successivo comma 3 prevede che le disposizioni di cui al comma 2 hanno efficacia subordinatamente all'adozione della decisione del Consiglio dell'Unione europea che autorizzi, ai sensi dell'articolo 19 della direttiva del Consiglio n. 2003/96/CE, lo Stato ad applicare un'aliquota di accisa ridotta all'energia elettrica fornita per l'impiego di cui al predetto comma 2, mentre il comma 4 subordina altresì l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 2 all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul finanziamento dell'Unione europea, in materia di aiuti di Stato.

Per quanto riguarda l'articolo 40-*ter*, il relatore precisa che le disposizioni – la cui efficacia è dallo stesso prorogata – sono relative agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza elettrica non superiore a 300 kW e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, di allevamento, realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile e la cui alimentazione deriva per almeno l'80 per cento da reflui e materie derivanti dalle aziende agricole realizzatrici e per il restante 20 per cento da loro colture di secondo raccolto.

Per quanto concerne invece la richiesta di chiarimenti della senatrice La Mura relativa al comma 5 dell'articolo 31-*bis,* il relatore rileva che la disposizione in esame specifica che le concessioni rilasciate a favore di regioni ed enti locali – relative ai beni immobili compresi nelle saline dismesse – hanno la durata prevista, in via generale, dalla normativa sulle concessioni di beni immobili appartenenti allo Stato, ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 296 del 2005; prevede che, nel caso di rilascio di concessioni a favore di regioni ed enti locali, gli oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione sono a carico di tali enti; prevede inoltre l'applicazione retroattiva delle nuove disposizioni relative alla durata delle concessioni anche ai contratti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del decreto-legge.

Il relatore si riserva infine un ulteriore approfondimento sui rilievi svolti dal senatore Martelli.

La presidente MORONESE dichiara chiusa la discussione generale e fissa alle ore 13,30 di oggi il termine per far pervenire eventuali osservazioni, di cui il relatore potrà tenere conto ai fini della predisposizione della proposta di parere in ordine al disegno di legge di conversione in titolo.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera (n. 138)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 gennaio.

La presidente MORONESE comunica che, in data 20 febbraio 2020, la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997 ha espresso il parere sullo schema di decreto legislativo in titolo.

Il seguito dell'esame è poi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,05.

Plenaria

122ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
MORONESE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Morassut.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1729) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il relatore COMINCINI *(IV-PSI)* – dopo aver fatto presente che non ritiene possibile recepire, ai fini della predisposizione del parere, le osservazioni del senatore Martelli, pur ritenendo le stesse meritevoli di ulteriori approfondimenti anche da parte del Governo – formula una proposta di parere favorevole senza osservazioni.

Il sottosegretario MORASSUT fa presente che il Governo è disponibile senz'altro ad effettuare un ulteriore approfondimento sulle osservazioni svolte dal senatore Martelli, anche in vista dei provvedimenti di prossima definizione in materia ambientale.

Il senatore BRIZIARELLI *(L-SP-PSd'Az)* annuncia il voto contrario della sua parte politica, sottolineando negativamente sia le modalità di gestione dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge in titolo, che arriva in Senato senza alcuna possibilità di effettivi interventi da parte di questo ramo del Parlamento visti i tempi a disposizione, sia il fatto che il decreto-legge «milleproroghe», ancor più che in passato, è diventato di fatto un'appendice della legge di bilancio, sia infine le carenze del provvedimento non essendo stati introdotti nello stesso interventi che pure sarebbero stati necessari, fra i quali, in primo luogo, un rinvio dell'entrata in vigore delle disposizioni in tema di *plastic tax* al fine di consentire un ulteriore approfondimento delle problematiche sottese alle stesse.

Il senatore MARTELLI *(Misto)* annuncia il voto contrario, evidenziando in particolare – anch'egli con riferimento al tema della *plastic tax* – la mancanza di un adeguato approfondimento delle problematiche relative nella prospettiva di un'efficace ed equilibrata politica industriale.

Previa verifica del prescritto numero dei senatori, la proposta di parere favorevole del relatore, posta ai voti, è approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di com-

bustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera (n. 138)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

La presidente MORONESE, non essendovi richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione generale.

Il sottosegretario MORASSUT fa presente che il Governo ha ritenuto accoglibili nella sostanza, fatte salve alcune modifiche di carattere tecnico-redazionale, tutte le proposte che hanno accompagnato il parere reso dalla Conferenza unificata sullo schema di decreto in titolo.

La senatrice FLORIDIA *(M5S)* illustra uno schema di parere, pubblicato in allegato.

La presidente MORONESE fissa quindi alle ore 18 di oggi il termine per far pervenire eventuali osservazioni relative allo schema di parere testé illustrato dalla relatrice.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

La presidente MORONESE avverte che la seduta già convocata per domani, mercoledì 26 febbraio alle ore 8,30, è posticipata alle ore 9.

La seduta termina alle ore 15,05.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 138

La Commissione, esaminato lo schema di decreto in titolo,

premesso che:

lo schema di decreto legislativo in titolo reca disposizioni integrative e correttive al quadro normativo introdotto con il decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, che ha recato l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2193;

il suddetto decreto legislativo 183/2017 ha recepito la direttiva (UE) 2015/2193 sulla base dei criteri di delega stabiliti dall'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n 170 (legge di delegazione europea 2015), che prevedevano che il Governo procedesse al riordino del quadro normativo degli stabilimenti aventi emissioni in atmosfera, in cui si colloca la disciplina degli impianti di combustione medi;

considerato che l'articolo 1 dello schema in esame apporta una serie di modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale, emendato dal decreto legislativo n. 183 del 2017, con specifico riferimento alla Parte Quinta, in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, e in particolare, il comma 1 dell'articolo 1 modifica il Titolo I della suddetta Parte che riguarda la prevenzione e la limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti ed attività;

rilevato:

che la lettera *b)* del predetto comma 1 modifica l'articolo 269, recante la disciplina delle autorizzazioni delle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti, allo scopo di semplificare e chiarire i procedimenti ivi previsti, nonché specificando che i valori limite di emissione identificati e riportati nell'autorizzazione rilasciata al gestore dello stabilimento devono riferirsi solo alle sostanze e ai parametri specificati nel ciclo produttivo dello stabilimento, unitamente al metodo di monitoraggio e non alle sostanze generiche;

che al riguardo, sarebbe opportuno in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o in zone che richiedono una particolare tutela ambientale, che tra i valori limite di emissione indicati nell'autorizzazione vi siano anche quelli relativi alle emissioni preesistenti, nonché quelli relativi ai limiti di particolato (PM2,5) al fine di avere un quadro quanto più esaustivo circa la qualità dell'aria esistente in quel determinato territorio ove insistono gli stabilimenti oggetto di autorizzazione;

che la lettera *c)* del comma 1 introduce modifiche formali all'articolo 270, relativo all'individuazione degli impianti e al convogliamento delle emissioni, al fine di coordinare la disposizione con le abrogazioni operate dal decreto legislativo n. 183 del 2017 e che tale disposizione, nella formulazione vigente, al comma 4, stabilisce che «se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso stabilimento sono destinati a specifiche attività tra loro identiche, l'autorità competente, tenendo conto delle condizioni tecniche ed economiche, può considerare gli stessi come un unico impianto disponendo il convogliamento ad un solo punto di emissione, risultando in proposito auspicabile, in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale, che l'autorità competente consideri, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 270, il convogliamento delle emissioni diffuse derivanti anche da processi non combustivi;

che la lettera *d)* del comma 1 reca modifiche all'articolo 271, relativo ai valori limite di emissione e prescrizioni per gli impianti e le attività, introducendo semplificazioni e chiarimenti sulle modalità di definizione, controllo e monitoraggio dei suddetti valori limite di emissione negli stabilimenti, nonché introducendo, con il nuovo capoverso 7-*bis,* il principio in base al quale le emissioni delle sostanze più pericolose per la salute debbano essere limitate il più possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e tali sostanze, assieme a quelle classificate come preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), debbano essere sostituite non appena possibile dai cicli produttivi che generano le emissioni;

che al riguardo si riscontra l'assenza di un termine predefinito per la sostituzione delle sostanze di particolare pericolosità dai cicli produttivi fonte di emissioni, ragion per cui sarebbe auspicabile l'indicazione di un termine entro cui i titolari delle autorizzazioni comunichino alle autorità competenti la sostituzione di tali sostanze;

che inoltre, il suddetto regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) richiamato dal citato capoverso 7-*bis*, reca disposizioni in materia di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche e all'allegato XIV elenca le sostanze considerate estremamente preoccupanti. Si tratta delle sostanze che rispondono alla classificazione nella classe di pericolo di cancerogenicità, mutagenicità sulle cellule germinali, tossicità per la riproduzione, quelle che sono persistenti, bioaccumulabili e tossiche, quelle aventi proprietà che perturbano il sistema endocrino e quelle con probabilità scientificamente comprovata di arrecare gravi effetti sulla salute umana, prevedendo che queste sostanze siano progressivamente sostituite da idonee sostanze o tecnologie alternative, ove queste siano economicamente e tecnicamente valide. I codici richiamati nel proposto comma 7-*bis* ossia H340, H350, H360, si riferiscono rispettivamente a sostanze che possono provocare mutazioni genetiche, sostanze cancerogene e tossiche per la riproduzione;

che infine si rende necessario procedere quanto prima all'aggiornamento dell'Allegato 1, parte II della parte V del decreto legislativo

152/2006, contenente i valori limite di emissione degli impianti rispetto alle attuali conoscenze scientifiche, prestando particolare attenzione al tema delle emissioni in atmosfera dei PFAS ritenute particolarmente pericolose per la salute umana;

viste le osservazioni della Commissione Politiche dell'Unione europea formulate in data 14 gennaio 2020, della Commissione giustizia formulate in data 29 gennaio 2020, della Commissione Industria, commercio, turismo formulate in data 12 febbraio 2020 e della Commissione Affari costituzionali formulate in data 25 febbraio 2020;

visto il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, espresso in data 20 febbraio 2020;

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

a) all'articolo 1, al comma 1, alla lettera *d)*, n. 1, capoverso «7-*bis*», dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Ogni cinque anni a decorrere dalla data di rilascio o rinnovo dell'autorizzazione, il gestore trasmette all'autorità competente una relazione con la quale analizza la disponibilità di sostanze alternative da utilizzare nel ciclo produttivo ed esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione» nonché prevedere adeguate sanzioni in caso di mancata ottemperanza a tale obbligo;

b) all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-*bis*. In sede di prima applicazione la relazione di cui al terzo periodo del comma 7-*bis* dell'articolo 271 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *d)*, n. 1), è trasmessa all'autorità competente entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;

e con le seguenti osservazioni:

a) prevedere, entro un anno, l'aggiornamento dell'Allegato 1, parte II della parte V del decreto legislativo n. 152 del 2006, contenente i valori limite di emissione degli impianti rispetto alle attuali conoscenze scientifiche, prestando particolare attenzione al tema delle emissioni in atmosfera dei PFAS;

b) valutare l'opportunità di inserire una specifica disposizione volta a introdurre, in fase autorizzativa, la valutazione degli impatti cumulativi in base alle emissioni preesistenti e superamenti del Pm 2.5 su base territoriale, utilizzando i dati delle centraline per il rilevamento della qualità dell'aria almeno nel raggio di dispersione delle emissioni e a eventuali valutazioni delle fonti di particolato totale (primario e secondario);

c) valutare l'opportunità, in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale, che l'autorità competente consideri, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 270, il convogliamento delle emissioni diffuse derivanti anche da processi non combustivi;

d) valutare l'opportunità nelle ipotesi di depenalizzazione di cui alla lettera *g)* del comma 1 dell'articolo 1 di raddoppiare il minimo delle nuove sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

Martedì 25 febbraio 2020

Plenaria

152ª Seduta

Presidenza del Presidente
LICHERI

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni (n. 150)

(Osservazioni alla 6ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

Il PRESIDENTE, in assenza della relatrice Gaudiano, illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, volto a recepire le disposizioni contenute nell'articolo 1 della direttiva (UE) 2017/2455, che modificano la direttiva 2006/112/UE (recante la disciplina generale dell'IVA) con riferimento agli obblighi relativi alle prestazioni di servizi. Le norme europee intendono ridurre gli oneri connessi alla fornitura intra-UE dei servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e di quelli forniti per via elettronica, resi nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta, anche ampliando il novero dei prestatori di tali servizi che possono accedere al regime speciale del «mini sportello unico» (MOSS, acronimo di *Mini One Stop Shop*).

La delega per il recepimento della direttiva (UE) 2017/455 è contenuta nell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (legge di delegazione europea 2018). Il recepimento dell'articolo 1 della direttiva in esame doveva intervenire entro il 31 dicembre 2018, ed è quindi scaduto. Gli articoli 2 e 3 della direttiva devono invece essere recepiti entro il 31 dicembre 2020.

Lo schema in esame modifica quindi la disciplina della territorialità IVA delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici rese a committenti non soggetti passivi (articolo 1). Si prevedono inoltre semplificazioni alla disciplina del MOSS (articolo 2). Viene disposta la copertura finanziaria delle norme introdotte (articolo 3) e si prevede infine che esse entrino in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento in *Gazzetta Ufficiale* (articolo 4).

La Commissione europea ha aperto la procedura di infrazione n. 2019/0055 per il mancato recepimento dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2017/2455, già allo stadio del parere motivato ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione.

Lo schema di decreto in esame mira, quindi, a dare attuazione all'articolo 1 della direttiva (UE) 2017/2455 e la sua rapida adozione è da considerarsi urgente per evitare l'aggravamento della procedura di infrazione citata.

Il Presidente relatore presenta, quindi, uno schema di osservazioni favorevoli.

Il senatore TOSATO *(L-SP-PSd'Az)* ricorda la richiesta avanzata dalla sua parte politica di non procedere alla votazione delle osservazioni o del parere nella stessa seduta dell'avvio dell'esame dei singoli atti e preannuncia, pertanto, il voto di astensione del suo Gruppo.

La senatrice TESTOR *(FIBP-UDC)* si associa alle considerazioni svolte dal senatore Tosato e preannuncia il voto di astensione del suo Gruppo.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di osservazioni, allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

(1729) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica***

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore LOREFICE *(M5S)*, relatore, illustra i contenuti del provvedimento in titolo, recante disposizioni di proroga di termini legislativi, finalizzato a garantire la continuità dell'azione amministrativa, recando al contempo misure organizzative e finanziarie per garantire l'efficienza e l'efficacia dell'azione di pubbliche amministrazioni e magistrature, nonché misure in materia di innovazione tecnologica.

Per quanto riguarda gli aspetti di particolare attinenza alle competenze della Commissione, il relatore evidenzia le seguenti disposizioni.

All'articolo 1, i commi 1 e 1-*bis* estendono di un anno, fino al 31 dicembre 2021, l'applicazione della disciplina transitoria che consente

l'assunzione a tempo indeterminato di soggetti che abbiano rapporti di lavoro dipendente a termine con pubbliche amministrazioni. Tale disposizione è volta anche al superamento della procedura di infrazione n. 2014/4321 con cui l'Unione europea, il 25 luglio 2019, ha messo in mora l'Italia per «trattamento meno favorevole e mancanza di protezione contro l'impiego abusivo a tempo determinato nel settore pubblico».

L'articolo 5, comma 3, differisce di un anno, fino al 1º gennaio 2021, il termine di decorrenza di alcuni divieti e condizioni in materia di procedure di sperimentazione sugli animali a fini scientifici o educativi, previsti dal decreto legislativo n. 26 del 2014, in merito ai quali è ancora aperta la procedura di infrazione n. 2016/2013, in quanto ritenute misure più restrittive o, in ogni caso, non conformi rispetto alla disciplina europea di cui alla direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. La procedura si trova attualmente allo stadio di parere motivato *ex* articolo 258 del TFUE.

L'articolo 6, comma 3, differisce dal 31 ottobre 2019 al 30 giugno 2020 il termine previsto per il perfezionamento, da parte delle università statali, dei contratti integrativi di sede volti a superare il contenzioso nei confronti delle medesime università da parte degli *ex* lettori di lingua straniera. Si novella quindi l'articolo 11, comma 2, secondo periodo, della legge n. 167 del 2017 (legge europea 2017), con il quale sono state stanziate risorse per consentire il superamento del contenzioso relativo alla ricostruzione di carriera degli *ex* lettori di lingua straniera assunti nelle università statali prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 120 del 1995, con il quale è stata introdotta nell'ordinamento nazionale la nuova figura del «collaboratore esperto linguistico». Al riguardo, il Relatore rammenta che la disposizione inserita nella legge europea 2017 era volta a risolvere il caso EU Pilot 2079/11/EMPL, nell'ambito del quale la Commissione europea aveva chiesto chiarimenti all'Italia circa la compatibilità dell'articolo 26, comma 3, ultimo capoverso, della legge n. 240 del 2010, con cui si è stabilita l'automatica estinzione dei giudizi in corso alla data della sua entrata in vigore, relativi al trattamento economico degli *ex* lettori, rispetto all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che tutela il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale.

Il comma 9 dell'articolo 1 estende, per tutta la durata dell'affidamento del servizio postale universale, la previsione del rimborso a Poste italiane delle somme corrispondenti alle agevolazioni postali previste dalla legislazione vigente per le spedizioni di prodotti editoriali. L'applicazione di tale disposizione viene subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, come previsto dall'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.

I commi da 5-*bis* a 5-*quater* dell'articolo 24, introdotti dalla Camera dei deputati, prevedono risorse volte alla promozione di iniziative per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano e nel territorio di Roma capitale. Si prevede che tali interventi tengano conto del perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM 10),

oggetto della procedura di infrazione n. 2014/2147, e del superamento dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO_2), oggetto della procedura di infrazione n. 2015/2043, nonché della complessità dei processi di conseguimento degli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE.

L'articolo 35, contenente disposizioni in materia di concessioni autostradali, introduce una disciplina derogatoria rispetto a quella prevista dall'articolo 176 del Codice dei contratti pubblici – che recepisce l'articolo 44 della direttiva 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione – volta a regolare i casi di revoca, decadenza o risoluzione di concessioni di strade o di autostrade, ivi incluse quelle sottoposte a pedaggio. Si prevede in particolare – nelle more dello svolgimento delle procedure di gara per l'affidamento a nuovo concessionario e per il tempo strettamente necessario alla sua individuazione – l'affidamento ad ANAS della gestione e manutenzione di strade o autostrade oggetto di concessioni sottoposte a revoca, decadenza o risoluzione. In materia di concessioni autostradali, si ricorda che al fine di superare le censure mosse dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione n. 2006/2419, secondo la quale il Governo italiano aveva imposto unilateralmente – con l'introduzione di una Convenzione unica – un nuovo contratto alle concessionarie stradali, senza fornire motivazioni circa gli scopi perseguiti né orientamenti sulle modalità di applicazione del nuovo meccanismo, l'articolo 8-*duodecies* del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, ha modificato la disciplina sulle concessionarie autostradali (recata dall'articolo 2, commi 82-90, del decreto-legge n. 262 del 2006), in modo da escludere l'applicazione unilaterale delle relative convenzioni da parte del Governo e i rischi di retroattività.

Il comma 1-*ter* dell'articolo 35, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, dispone l'abrogazione della norma che ha autorizzato la SAT (Società Autostrada Tirrenica) S.p.A. a realizzare l'autostrada A12 Livorno-Grosseto-Civitavecchia e prevede che, fino al 31 ottobre 2028, la SAT provveda esclusivamente alla gestione delle sole tratte aperte al traffico della medesima autostrada. Viene altresì previsto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la SAT S.p.A. procedano alla revisione della Convenzione unica vigente. Al riguardo, si richiamano i contenuti della recente sentenza del 18 settembre 2019 (causa C-526/17), nell'ambito della quale la Corte di giustizia dell'UE ha statuito che l'articolo 4, paragrafo 1, della Convenzione unica del 2009, nella parte in cui proroga dal 31 ottobre 2028 al 31 dicembre 2046 la concessione relativa alla tratta Livorno-Cecina dell'autostrada A12 Livorno-Civitavecchia, senza pubblicare alcun bando di gara, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 2 e 58 della direttiva 2004/18/CE. Le disposizioni contenute nell'articolo 35, comma 1-*ter*, del decreto-legge sono quindi finalizzate a superare il contenzioso europeo provvedendo, in linea con le conclusioni della Corte di giustizia dell'UE, a riportare al 31 ottobre 2028 la scadenza della gestione da parte della concessionaria delle tratte già aperte al traffico.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (n. 147)

(Osservazioni alla 8ª Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice FEDELI *(PD)*, illustra lo schema di decreto in titolo, che recepisce le disposizioni della direttiva (UE) 2019/692, che modifica la direttiva 2009/73/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale. Ricorda che la normativa europea in materia mira a rafforzare il mercato interno del gas naturale nell'Unione europea, contribuendo alla sicurezza degli approvvigionamenti e alla sostenibilità. Le modifiche introdotte dalla direttiva oggetto di recepimento sono, invece, volte ad assicurare che le norme applicabili ai gasdotti di trasporto che collegano due o più Stati membri siano applicabili all'interno dell'Unione anche ai gasdotti di trasporto che collegano l'Unione con i Paesi terzi.

Lo schema di decreto è stato predisposto ai sensi della delega legislativa contenuta nella legge n. 117 del 2019 (legge di delegazione europea 2018), in cui si dispone che il Governo, nell'esercizio della delega finalizzata all'attuazione della direttiva, provveda anche a definire le deroghe facoltative, previste agli articoli 14 e 49-*bis* della direttiva 2009/73/CE, come modificati dalla direttiva (UE) 2019/692.

Il provvedimento in esame, nel dare attuazione alla direttiva (UE) 2019/692, modifica una serie di norme, contenute in due decreti legislativi e una legge, con cui si era data attuazione alla direttiva 2009/73/CE.

In particolare, riguardo al decreto legislativo n. 164 del 2000, l'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto: alla lettera *a)* modifica la definizione di interconnettore, allargando la definizione vigente alla fattispecie del gasdotto di trasporto che collega il sistema italiano a quello di un Paese terzo fino al territorio degli Stati membri o alle acque territoriali di tale Stato membro; alla lettera *b)* allarga la competenza dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), in materia di risoluzione delle controversie relative alle infrastrutture di coltivazione del gas naturale, anche ai gasdotti di coltivazione che hanno origine in una Paese terzo e si collegano alla rete italiana.

L'articolo 2 dello schema di decreto modifica il decreto legislativo n. 93 del 2011, prevedendo, in particolare, che l'ARERA possa consultare le pertinenti autorità dei Paesi terzi, al fine di garantire, relativamente all'esercizio dell'infrastruttura del gas da e verso tali Paesi, la corretta applicazione della disciplina europea sul mercato del gas.

Si prevede, inoltre, la notifica ad ARERA e alle altre Autorità di regolazione interessate anche degli accordi tecnici su questioni relative all'esercizio degli interconnettori con Paesi terzi.

Sono previste, altresì, le modalità e le condizioni in base alle quali il Ministero dello sviluppo economico concede, entro il 24 maggio 2020, ai gasdotti di trasporto tra l'Italia e un Paese terzo completati prima del 23 maggio

2019 una deroga per 20 anni (rinnovabile) dall'applicazione delle norme riguardanti: il diritto di accesso dei terzi alla rete con relativa applicazione di tariffe non discriminatorie e regolamentate, i poteri regolatori delle Autorità nazionali di settore in merito all'approvazione delle tariffe o delle metodologie e dei servizi di bilanciamento e la separazione proprietaria.

L'articolo 3 dello schema modifica e integra la legge n. 239 del 2004, sul riordino del settore energetico. In particolare, si dispone che i soggetti che investono nella realizzazione di nuovi interconnettori con Paesi terzi o nel potenziamento delle capacità di trasporto degli interconnettori esistenti, possono richiedere: un'esenzione dalla disciplina sul diritto di accesso dei terzi, ovvero dall'applicazione delle rispettive tariffe regolamentate, o da entrambe congiuntamente, nonché l'esenzione dalla disciplina relativa alla separazione dei sistemi di trasporto e certificazione dei gestori dei sistemi di trasporto. L'esenzione è concessa per motivi oggettivi, conformemente a quelli individuati nella direttiva. La durata dell'esenzione è fissata per un periodo non superiore a 25 anni e per una quota della nuova capacità di trasporto, stabilita caso per caso, previa consultazione dei Paesi terzi e degli Stati membri i cui mercati sono influenzati dall'investimento.

L'articolo 4 dello schema reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (n. 151)

(Osservazioni alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente LICHERI *(M5S)*, relatore, illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, volto ad armonizzare la disciplina penale italiana alla direttiva (UE) 2017/1371, in tema di lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione (cosiddetta direttiva PIF).

Esso interviene sul codice penale per inasprire le pene per una serie di reati quando dalla commissione degli stessi derivi una lesione degli interessi finanziari dell'Unione europea.

In materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto – per i reati di dichiarazione infedele, di dichiarazione fraudolenta mediante fatture e dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici – inserisce nel decreto legislativo n. 74 del 2004 la punibilità anche del solo tentativo di reato quando questo è consumato anche nel territorio di un altro Stato membro all'interno dell'Unione europea e se è finalizzato all'evasione dell'IVA per un valore non inferiore ai dieci milioni di euro.

Lo schema di decreto interviene anche in tema di elusione dei diritti doganali (decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973), ripristinando le sanzioni penali per il reato di contrabbando quando gli importi evasi sono superiori a diecimila euro e introducendo quale aggravante

del reato di contrabbando, l'ipotesi in cui l'ammontare dei diritti non pagati sia superiore a centomila euro.

Il provvedimento modifica, poi, il decreto legislativo n. 231 del 2001, ampliando significativamente il catalogo dei reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni per la responsabilità amministrativa degli enti.

Lo schema di decreto è adottato ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (legge di delegazione europea 2018) e, a norma dell'articolo 22 del regolamento istitutivo della Procura europea (regolamento (UE) n. 2017/1939), questa è competente per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui alla direttiva (UE) 2017/1371, quale attuata dal diritto nazionale, indipendentemente dall'eventualità che la stessa condotta criminosa possa essere qualificata come un altro tipo di reato ai sensi del diritto nazionale.

Il Presidente relatore sottolinea, quindi, che il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 6 luglio 2019 e che la Commissione europea ha aperto la procedura di infrazione n. 2019/0279 per mancato recepimento. Rileva quindi l'urgenza dell'adozione dello schema di decreto in esame, che provvede a dare compiuta attuazione alla direttiva (UE) 2017/1371.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2018/645 che modifica la direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida (n. 149)

(Osservazioni alla 8ª Commissione. Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE, in assenza della relatrice Ricciardi, illustra lo schema di decreto in esame, che recepisce le disposizioni della direttiva (UE) 2018/645 che modifica la direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida.

Ricorda che la direttiva 2003/59/CE è stata recepita nell'ordinamento italiano dal decreto legislativo n. 286/2005, mentre la direttiva 2006/126/CE è stata recepita con il decreto legislativo n. 59/2011. Pertanto, l'atto di recepimento in esame prevede modifiche ai predetti decreti legislativi.

Lo schema di decreto – composto da 11 articoli – è stato adottato ai sensi della delega legislativa prevista al comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 117 del 2019 (legge di delegazione europea 2018). Il termine per il recepimento della direttiva è fissato al 23 maggio 2020, ad eccezione delle disposizioni relative al nuovo articolo 10-*bis* della direttiva 2003/59/CE, il cui recepimento è posticipato al 23 maggio 2021.

L'articolo 1 modifica l'articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 2005, inerente all'obbligo di qualificazione iniziale e formazione periodica

dei conducenti, per uniformarlo al testo della direttiva. L'articolo 2 modifica l'articolo 15 del decreto legislativo n. 286 del 2005, che stabilisce l'ambito soggettivo di applicazione del predetto obbligo di qualificazione, al fine di uniformarlo maggiormente alla direttiva. L'articolo 3 modifica l'articolo 16 del decreto legislativo n. 286 del 2005, per aggiornare i casi di guida di veicoli per i quali non si applica l'obbligo di qualificazione di cui all'articolo 14, in adesione al testo della direttiva. L'articolo 4 modifica l'articolo 20 del decreto legislativo n. 286 del 2005, relativo all'obbligo di rinnovo quinquennale della qualificazione di cui all'articolo 14, per adeguarlo maggiormente al dettato della direttiva. L'articolo 5 modifica l'articolo 21 del decreto legislativo n. 286 del 2005, concernente il luogo di svolgimento della qualificazione iniziale e della formazione periodica, ai fini di mero coordinamento con la modifica all'articolo 15 sull'ambito soggettivo di applicazione. L'articolo 6 modifica l'articolo 22 del decreto legislativo n. 286 del 2005, inerente al codice europeo armonizzato. L'articolo 7 prevede che lo scambio di informazioni tra gli Stati dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo, sul rilascio o la revoca dei certificati di idoneità professionale (CAP), avvenga mediante la rete elettronica europea istituita dalla nuova direttiva. L'articolo 8 apporta una serie di modifiche all'allegato I del decreto legislativo n. 286 del 2005, recante i requisiti minimi della qualificazione e della formazione, e all'allegato II dello stesso decreto legislativo, recante i requisiti relativi al modello dell'Unione europea di carta di qualificazione del conducente. L'articolo 9 inserisce nel Codice della strada il nuovo articolo 116-bis, che prevede lo scambio di informazione con gli altri Stati europei sui rilasci, rinnovi o revoche delle patenti di guida, mediante la rete dell'Unione europea delle patenti di guida. L'articolo 10 contiene le disposizioni transitorie per l'attuazione del decreto e l'articolo 11 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Lo schema di decreto, infine, non prevede disposizioni in merito alla facoltà prevista all'articolo 2, numero 2), della direttiva (UE) 2018/645, di autorizzare i titolari da almeno due anni di patente di categoria B alla guida di veicoli alimentati con combustibili alternativi, di massa tra i 3.500 kg e i 4.250 kg, a condizione che la massa superiore ai 3.500 kg sia dovuta esclusivamente all'eccesso di massa del sistema di propulsione in relazione al sistema di propulsione di un veicolo delle stesse dimensioni, dotato di un motore convenzionale a combustione interna ad accensione comandata o ad accensione a compressione, e che non si determini un aumento della capacità di carico in relazione allo stesso veicolo. Il Governo ha ritenuto di non esercitare la facoltà sopra descritta, prevista dalla direttiva, in ragione delle notevoli difficoltà operative che incontrerebbero sul territorio italiano gli enti deputati al controllo del traffico stradale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 150

La 14ª Commissione permanente,

considerato che lo schema di decreto legislativo in esame:

– intende recepire le disposizioni contenute nell'articolo 1 della direttiva (UE) 2017/2455, che modificano la direttiva 2006/112/UE (recante la disciplina generale dell'IVA) con riferimento agli obblighi relativi alle prestazioni di servizi. Le norme europee intendono ridurre gli oneri connessi alla fornitura intra-UE dei servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e di quelli forniti per via elettronica, resi nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta, anche ampliando il novero dei prestatori di tali servizi che possono accedere al regime speciale del «mini sportello unico» (MOSS, acronimo di *Mini One Stop Shop*);

– è adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (legge di delegazione europea 2018) e che il recepimento dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2017/2455 doveva intervenire entro il 31 dicembre 2018, ed è quindi scaduto. Gli articoli 2 e 3 della direttiva devono invece essere recepiti entro il 31 dicembre 2020;

– modifica la disciplina della territorialità IVA delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici rese a committenti non soggetti passivi (articolo 1). Si prevedono inoltre semplificazioni alla disciplina del MOSS (articolo 2). Viene disposta la copertura finanziaria delle norme introdotte (articolo 3) e si prevede infine che esse entrino in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento in *Gazzetta Ufficiale* (articolo 4);

– valutato che la Commissione europea ha aperto la procedura di infrazione n. 2019'0055 per il mancato recepimento dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2017/2455, già allo stadio del parere motivato ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione;

– valutato che lo schema di decreto legislativo mira a dare attuazione parziale alla direttiva (UE) 2017/2455 e che la sua rapida adozione è da considerarsi urgente per evitare l'aggravamento della procedura di infrazione citata,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione dei diritti umani

Martedì 25 febbraio 2020

Plenaria
30ª Seduta

Presidenza della Presidente
PUCCIARELLI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il ministro plenipotenziario, Fabrizio Petri, presidente del Comitato interministeriale per i diritti umani.

La seduta inizia alle ore 13,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione del ministro plenipotenziario Fabrizio Petri, presidente del Comitato interministeriale per i diritti umani (CIDU), sulla procedura di revisione periodica delle Nazioni Unite (UPR)

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 18 febbraio scorso.

La presidente PUCCIARELLI presenta la personalità presente all'audizione. Illustra poi il seguito dato alle richieste giunte da parte dei colleghi senatori in occasione della precedente seduta che riguardavano la vicenda di Patrick Zaki.

La senatrice BONINO *(Misto-PEcEB)*, a questo proposito, nel ringraziare la presidente Pucciarelli, sottolinea le difficoltà che si incontrano nel seguire un processo che si svolge in Egitto e chiede che anche la Commissione si impegni per un maggior coinvolgimento dell'Unione europea.

La senatrice MONTEVECCHI *(M5S)*, nel ringraziare a sua volta la presidente Pucciarelli, informa che il prossimo 5 marzo l'ambasciatore Cantini sarà ascoltato in audizione della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni. Chiede di verificare la possibilità di un incontro o addirittura di una audizione anche con questa Commissione.

La presidente PUCCIARELLI, nell'assicurare che svolgerà la verifica richiesta, presenta la seduta odierna, volta ad avere un aggiornamento sulla procedura di verifica periodica dei diritti umani sull'Italia.

Il ministro Fabrizio PETRI, presidente del Comitato interministeriale per i diritti umani, nel ringraziare per l'opportunità offerta, spiega che l'alto numero di raccomandazioni ricevute dall'Italia nell'ambito della procedura UPR è segno di attenzione verso il nostro Paese che sin dal 2006, anno in cui la procedura ha avuto inizio a seguito della istituzione del Consiglio diritti umani di Ginevra, ha dimostrato di credere molto a questo esercizio. In questa prospettiva l'Italia, che lungo tutto il percorso della Procedura si è confrontata con le associazioni della società civile, ha deciso di accogliere 292 delle 306 raccomandazioni ricevute lo scorso 4 novembre. Si tratta di una percentuale del 95 per cento, superiore anche a quelle di Francia e Germania. Delle rimanenti 14 raccomandazioni, due sono state accettate parzialmente, di una è stata tecnicamente «preso nota», 11 sono state respinte. Si tratta in particolare di quelle che riguardavano la ratifica del trattato sulla proibizione delle armi nucleari, la convenzione sui lavoratori migranti e le loro famiglie, rispetto alla quale la posizione dell'Italia è la stessa di tutti i paesi Ue, il *global compact,* e di quelle che riferendosi alla politica migratoria italiana le imputavano di effettuare respingimenti collettivi e di violare il principio di *non refoulement,* cosa non vera.

Come già è accaduto nel 2017, l'Italia svolgerà alla fine del 2021, di propria iniziativa, una revisione di medio termine.

Il 12 marzo prossimo il Processo si concluderà con la sessione del Consiglio dei diritti umani.

Successivamente, come accaduto anche in altra occasione, presumibilmente nel mese di aprile, l'alto commissario per i diritti umani ONU, Michelle Bachelet, invierà al Ministro degli esteri italiano una lettera con la quale farà stato di quanto emerso con riferimento al rispetto dei diritti umani in Italia. Successivamente il Comitato interministeriale per i diritti umani definirà una *road map* per l'attuazione delle raccomandazioni ricevute.

Va infine sottolineato che 45 raccomandazioni hanno riguardato l'istituzione di una Commissione nazionale indipendente per i diritti umani, tema sul quale il nostro paese è da molto tempo inadempiente.

La senatrice FEDELI *(PD)*, nell'informare che alla Camera il percorso della legge istitutiva della Commissione nazionale indipendente è abbastanza avanti, si interroga su quale possa essere il contributo concreto

che il Senato, anche questa Commissione, possa dare su tale argomento, nella prospettiva di dar vita ad una vera e propria *Authority* indipendente, con estese competenze.

La senatrice BONINO *(Misto-PEcEB)* rileva l'importanza di dar vita ad una istituzione nazionale indipendente sui diritti umani sottolineandone il costo contenuto. Chiede inoltre tra le raccomandazioni accolte dall'Italia quali si intenda attivare con priorità.

La senatrice FATTORI *(Misto)* riferisce della visita del relatore speciale del Consiglio per i diritti umani Hilal Elver, sottolineandone le critiche al diritto all'alimentazione dei più piccoli in Italia.

La senatrice MONTEVECCHI *(M5S)* suggerisce che per rafforzare il lavoro che sta svolgendo l'altro ramo del Parlamento su questo tema, la Commissione potrebbe compiere un passo nel senso di far giungere una sorta di manifestazione di interesse che riguardi l'istituzione di una Commissione nazionale indipendente per i diritti umani.

La senatrice BINETTI *(FIBP-UDC)* raccomanda un maggior coordinamento tra le diverse realtà che in Italia seguono il rispetto dei diritti fondamentali della persona, ad iniziare da questa Commissione, insieme al Comitato della Camera dei deputati e dal Ministero degli esteri. Chiede inoltre dettagli sulle raccomandazioni del Consiglio per i diritti umani di Ginevra rivolte all'Italia nell'ambito della procedura di verifica periodica.

Il ministro PETRI, nel rispondere, ringrazia per le sollecitazioni che riguardano l'istituzione di una commissione nazionale indipendente, sottolineando l'importanza che l'eventuale istituzione italiana riceva lo *status* A di cui godono 60 delle circa 120 istituzioni rappresentate nell'associazione internazionale che le raggruppa tutte, la *Global Alliance of National Human Rights Institutions* (GANHRI). Assicura che darà conto degli stimoli raccolti nel corso della seduta odierna in occasione della sessione del Consiglio dei diritti umani del prossimo 12 marzo. Precisa che nella tabella di marcia per l'implementazione delle raccomandazioni ricevute che si immagina di predisporre a seguito della lettera dell'Alto Commissario per i diritti umani, verranno indicate anche le priorità. Ricorda l'assistenza puntuale data alla relatrice speciale Helver in occasione della sua visita in Italia di qualche settimana fa, assistenza che ella stessa ha apprezzato.

Quanto alle raccomandazioni ricevute dall'Italia, le aree cui si riferiscono raccomandazioni hanno riguardato la Convenzione sui lavoratori migranti e le loro famiglie, la Commissione nazionale indipendente per i diritti umani, i diritti dei migranti, la tortura, razzismo e xenofobia, parità di genere, tratta, diritti delle comunità LGBTI.

La presidente PUCCIARELLI ringrazia il ministro Petri e i senatori presenti e dichiara chiusa la procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Martedì 25 febbraio 2020

Plenaria
17ª Seduta

Presidenza del Presidente
PUGLIA

Interviene per l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) il Presidente, dott. Pasquale Tridico, accompagnato dal Direttore centrale presidente e organi collegiali, dott. Vito La Monica.

La seduta inizia alle ore 11,48.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, con contestuale registrazione audio, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

I lavori della Commissione, che saranno oggetto di registrazione, potranno essere quindi seguiti – dall'esterno – sulla *web* TV della Camera.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale obbligatorio e complementare, nonché del settore assistenziale, con particolare riferimento all'efficienza del servizio, alle prestazioni fornite e all'equilibrio delle gestioni: seguito dell'audizione del Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 14 gennaio.

Il PRESIDENTE ringrazia il presidente Tridico e il dottor La Monica per la loro disponibilità a partecipare ai lavori della Commissione.

Ricorda che la seduta odierna costituisce la logica prosecuzione dell'audizione svolta il 14 gennaio scorso.

Nel corso di tale seduta non era stato possibile affrontare tutti i temi sollevati. È stata quindi trasmessa al presidente Tridico, nei giorni scorsi, una ricognizione delle domande che, per motivi di tempo, erano rimaste inevase, integrata da ulteriori quesiti che i membri della Commissione hanno voluto porre e che verranno pubblicati sulla pagina *web* della Commissione.

Dà quindi la parola al presidente Tridico per il suo intervento.

Il presidente TRIDICO sottolinea che l'audizione odierna verte su una pluralità di temi che riflettono l'importanza e l'eterogeneità dei compiti che l'ordinamento attribuisce all'INPS. Fa presente che vi sono diversi quesiti che riguardano aspetti amministrativi dell'Istituto che presiede, per i quali si dichiara disponibile a dare riscontro con un rapporto sulla situazione amministrativa dell'INPS, pur sottolineando che l'Istituto ha autonomia amministrativa ed è soggetta a un sistema di vigilanza che coinvolge organi esterni e interni.

Con riferimento alla richiesta di valutazione sulle proposte che prevedono una maggiore flessibilità sull'età di pensionamento con conseguente riduzione dell'importo della prestazione, su cui sono in atto iniziative istituzionali, ritiene che una riforma che garantisca maggiore flessibilità nell'uscita per pensionamento dal mercato del lavoro sia improcrastinabile. Sottolinea la necessità di superare le età di pensionamento uguali per tutti i lavoratori, tenendo conto della gravosità del lavoro, ferma restando un'età minima di uscita. La riduzione dell'importo pensionistico sarà un effetto naturale, fermo restando il calcolo contributivo e i parametri relativi a quest'ultimo, giacché il lavoratore che usufruisce della flessibilità avrà un montante contributivo minore rispetto a quello che avrebbe avuto uscendo all'età prevista a legislazione vigente. Modifiche atte a cambiare questo stato di cose richiederebbero risorse finanziarie aggiuntive, il cui stanziamento è prerogativa di altre istituzioni. Aggiunge che offrire ai lavoratori che svolgono mansioni più gravose la possibilità di andare in pensione in maniera flessibile sarebbe già un ottimo risultato.

Con riferimento alla richiesta di esprimere una posizione relativamente al diritto alla ricongiunzione, anche alla luce di quanto stabilito dalla sentenza n. 26039 del 2019, fa presente che l'Istituto ha preparato una relazione sul diritto alla ricongiunzione in cui è stata articolata la risposta a tale quesito, anticipando che la conclusione, anche sulla base di un parere dell'avvocatura, è quella di non mutare l'orientamento sino a oggi seguito dall'INPS, per cui la possibilità di ricongiunzione fra le casse e la gestione separata non è consentita per via della differente modalità di calcolo della prestazione pensionistica.

Rispetto alla richiesta di chiarire e circostanziare le disfunzionalità che hanno portato alla riorganizzazione e il relativo sistema di valutazione dei risultati, fa nuovamente riferimento al fatto che agli atti della Commissione sarà depositato uno specifico rapporto sulla situazione amministrativa dell'INPS. Evidenzia, in sintesi, che, nei mesi precedenti la riorganizzazione, ha analizzato a fondo le modalità di funzionamento dell'Istituto attraverso un costante confronto con tutti i soggetti interessati, lavoratori e soggetti istituzionali in primis. Si è dunque deciso di adottare un approccio cosiddetto «bottom-up», di riforma «dal basso», in modo tale da poter tenere in considerazione punti di vista che precedentemente non erano stati esaminati. Rappresenta che, in primo luogo, si è reso conto che il moltiplicarsi delle prestazioni che il legislatore ha posto in capo all'INPS ha fatto emergere l'esigenza di garantire risposte il più possibile concrete e tempestive su tutto il territorio, tenendo ben presente due obiettivi fondamentali: inclusione sociale e lotta alla povertà, che richiedevano un riequilibrio fra il centro e la periferia, nonché la previsione di una funzione ad hoc per salvaguardare i principi di solidarietà. Ritiene che il modo in cui era conformata la struttura amministrativa rischiava di non rispondere più adeguatamente alle aspettative e ai bisogni della collettività in termini di disagio socio-economico, digitai divide e innovazione. Accanto a indubbi punti di forza, erano presenti elementi di debolezza che hanno suggerito di gestire la complessità anche attraverso l'adeguamento dell'ordinamento delle funzioni istituzionali. Fa presente di aver dato luogo, quindi, a decine di incontri su temi specifici con dei gruppi di lavoro dedicati, denominati «cellule del cambiamento». All'esito di tali incontri evidenzia di aver avviato, insieme con il direttore generale, un confronto diretto con i dirigenti dell'Istituto, divisi a loro volta in tre gruppi di lavoro, in modo tale da poter comparare le soluzioni proposte, selezionando quei punti di vista che apparivano maggiormente condivisi. I risultati sono poi stati sottoposti all'intero gruppo dirigente in una convention che si è svolta il 10 settembre 2019. Successivamente, rappresenta di essersi confrontato con il Consiglio di indirizzo e vigilanza e con il Collegio dei sindaci per avere un confronto rispettivamente sui temi di maggiore rilevanza strategica e sugli aspetti riguardanti i profili di legittimità amministrativa delle soluzioni proposte. Ritiene che il lavoro svolto permetterà di mettere a disposizione dell'INPS un prodotto maturo, in grado di assicurare la gestione efficace delle richieste, vecchie e nuove, che ci vengono poste dalla società. Rappresenta che l'Istituto si è difeso e ha vinto nelle sedi oppor-

tune nei confronti dei soggetti che hanno fatto ricorso rispetto alle scelte effettuate.

Con riferimento alla richiesta di fornire il testo della diffida legale all'Istituto conseguente alla determinazione n. 119 del 2019, unitamente a ogni elemento informativo e istruttorio all'uopo rilevante nel quadro dell'indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale, sottolinea che dalle informazioni in suo possesso risulta che tale documento sia stato già inviato alla Commissione. Anche rispetto a tale quesito, fa presente di aver predisposto una nota per la Commissione in relazione alla diffida, rispetto alla quale evidenzia che il fabbisogno dell'Istituto in termini di dirigenti di prima fascia si attesta, per determina numero 16 del 17 aprile 2019, avallata dai ministeri vigilanti, in 43 posizioni di prima fascia. Con la nuova organizzazione (determina numero 119 del 25 ottobre) esistono 40 direzioni e due progetti di studio di prima fascia ereditati dalla precedente riorganizzazione che scadranno uno a febbraio 2020 e uno a giugno 2020. Nella precedente riorganizzazione del 2017 esistevano 36 direzioni e 6 progetti di studio di prima fascia più un posto funzione lasciato libero per prassi per il DG, per un totale di 43 posti di prima fascia. Le scelte fatte riguardano la necessità di adeguare la struttura organizzativa ai bisogni che sorgono dall'erogazione delle prestazioni in un contesto che cambia. Ulteriori elementi sono forniti nel già citato rapporto sulla situazione amministrativa dell'INPS con il quale intende fornire riscontro a tutti i quesiti legati all'amministrazione dell'Istituto. Rivendica di non aver applicato alla valutazione del personale alcun criterio riconducibile ad una diversa considerazione dei lavoratori in base all'aderenza a specifiche formazioni politiche.

Con riferimento alla richiesta di informazioni sull'implementazione del Progetto nazionale estratto conto dipendenti pubblici (Progetto ECO), come pure sullo stato dell'arte dei cosiddetti accordi di collaborazione con le amministrazioni pubbliche sui tempi per la definizione delle domande, che portano entrata contributiva all'INPS, ancora giacenti prima del subentro dell'INPS, sottolinea che, per quel che riguarda il Progetto ECO, quest'ultimo ha raggiunto risultati soddisfacenti riguardo a tutti gli obiettivi che persegue. Quanto all'obiettivo denominato di «completamento posizioni assicurative», risultano 5.928 posizioni assicurative «completate» in termini di memorizzazione e sistemazione. Tra comunicazioni di posta elettronica certificata inviate e risposte al fine della sistemazione delle pubbliche amministrazioni, rappresenta che a oggi ne risultano 8.262. In generale, sottolinea che l'obiettivo in questione è stato raggiunto e superato. Quanto all'obiettivo consistente nella correzione di segnalazioni e anomalie presenti sulle varie posizioni assicurative, evidenzia che ne risultano completate a 49.000: 25.500 relative a dipendenti del Ministero della giustizia (MIG), 13.000 relative a dipendenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), circa 10.000 relative a posizioni dei dipendenti INPS *ex* INPDAP. Rappresenta che in merito all'obiettivo riguardante l'acquisizione di decreti ante subentro, risultano 3.600 decreti emanati da MIUR (relativamente a Roma, Milano e Na-

poli) e MIG e acquisiti per aggiornare le posizioni assicurative. Infine, quanto alla definizione di pratiche ante subentro, sono state definite circa 6.200 pratiche (1.300 relative a ricongiunzioni, 1.350 a riscatti, 3.500 a computi e 320 ad accrediti figurativi). Riguardo al 2020, cita i dati relativi al periodo compreso tra l'inizio dell'anno e metà febbraio: con esclusivo riferimento all'ambito principale dello smaltimento delle domande ante subentro, sono stati completati poco meno di 2.000 provvedimenti, con circa 650 posizioni assicurative MIUR e MIG interessate e sistemate. Per quel che riguarda, infine, gli importi finora accertati nell'ambito del progetto tra computi con parziale riscatto, ricongiunzioni onerose e riscatti sottolinea che è stata raggiunta una cifra poco inferiore ai 10 milioni di euro. Nell'ambito del progetto ECO, inoltre, rappresenta che si svolgono altre iniziative di carattere formativo e informativo, quali i corsi di formazione sugli applicativi necessari per la sistemazione delle posizioni assicurative per gli operatori di 100 scuole di Roma (4 edizioni) e per 40 funzionari del MIG; sono previste ulteriori 2 edizioni per altre 50 scuole di Roma e 2 edizioni per 50 scuole di Napoli. Evidenzia che anche con riferimento a tale quesito ulteriori elementi verranno messi a disposizione della Commissione.

Rispetto alla richiesta di chiarimenti in merito all'annunciata intenzione di creare un fondo di previdenza complementare gestito dall'INPS, in merito alla quale dichiara di depositare agli atti della Commissione una articolata proposta, fa presente che l'istituzione di un Fondo integrativo pensionistico pubblico potrebbe costituire un ottimo strumento per colmare il differenziale fra reddito e pensione. Evidenzia che l'INPS potrebbe gestire direttamente un fondo complementare a contribuzione volontaria abbattendo le spese di amministrazione, con vantaggi per la fascia debole della popolazione. Ritiene che la contribuzione a tale fondo potrebbe essere agganciata al raggiungimento dei requisiti della pensione. Fa presente inoltre che tale innovazione permetterebbe di integrare la pensione pubblica in modo facoltativo, consentendo su base volontaria di trasferire fondi fra generazioni e di andare oltre il nesso fra salario e contribuzione finalizzata alla costruzione della prestazione pensionistica.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti sullo stato di applicazione della circolare n. 6 del 2020 in materia di riscatto agevolato della laurea e ai dati richiesti circa le domande di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione, la cosiddetta «pace contributiva» di cui al decreto-legge n. 4 del 2019, fa presente che lascerà agli atti della Commissione una specifica nota sul riscatto della laurea e sulla pace contributiva.

Con riferimento alla valutazione tecnico-attuariale in merito alla quantificazione dell'onere per un eventuale ampliamento della facoltà *ex lege* da 5 a 10 anni di riscatto, fa presente che gli uffici competenti dell'Istituto non hanno effettuato una quantificazione in quanto non richiesta nell'ambito di un procedimento legislativo. Si rende disponibile a quantificazione degli oneri di un intervento del genere laddove venga richiesta nell'ambito di un iter legislativo.

Rispetto alla richiesta di valutare la proposta di Fratelli d'Italia di non concedere il reddito di cittadinanza a chi ha avuto una condanna penale grave, evidenzia che la normativa sul reddito di cittadinanza, all'articolo 2, comma 1, lettera *c-bis)*, del decreto-legge n. 4 del 2019, prevede, tra i requisiti per il riconoscimento del beneficio, la mancanza di condanne definitive per alcuni delitti intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta. Fa presente che l'INPS è tenuto ad applicare la legge e, di conseguenza, un soggetto, seppur condannato per un grave delitto, ha il diritto al beneficio se la condanna definitiva è intervenuta oltre dieci anni prima della domanda di Reddito di cittadinanza e se sussistono tutti gli altri requisiti. Eventuali modifiche alla normativa sul reddito di cittadinanza sono di competenza del legislatore. Di conseguenza, ritiene che non sarebbe corretto esprimersi su singole proposte. In linea di massima, fa presente che non è da escludere che possano esserci ragioni per escludere coloro che compiono determinati reati dal beneficio e, tuttavia, ribadisce che questo è compito del legislatore, aggiungendo che l'esclusione dal beneficio del reddito di cittadinanza per determinati delitti non era prevista riguardo a precedenti strumenti di lotta alla povertà, quali il Rei (Reddito di Inclusione) e il preesistente SIA (Sostegno per l'Inclusione Attiva).

Quanto alla richiesta di fornire i dati, divisi per provincia, dell'incrocio atteso tra domande e offerte di lavoro ai percettori del reddito di cittadinanza, fa presente che la competenza in merito a questa domanda non è dell'INPS, ma dell'Agenzia nazionale politiche attive lavoro (ANPAL). L'Agenzia in questione ha evidenziato che su circa 530.000 beneficiari convocati dai centri per l'impiego, all'incirca 40.000 hanno firmato un contratto di lavoro dopo aver ottenuto il reddito di cittadinanza.

Con riferimento alle richieste di dati su «quota 100», rappresenta che risponde alla stessa attraverso una nota che viene lasciato agli atti della Commissione.

Con riferimento agli interventi, anche in termini quantitativi, che si possono mettere in atto per fare diminuire una parte del concorso della fiscalità generale, che ha superato i 100 miliardi, agli interventi di welfare erogati dall'INPS, sottolinea la necessità di precisare che questa domanda non dovrebbe essere posta all'INPS, poiché rientra nelle prerogative del legislatore. Per fornire elementi utili fa presente che lascia agli atti della Commissione una sintesi del bilancio dell'INPS. Ribadisce alcune risultanze del bilancio 2018 dell'INPS per inquadrare più correttamente le cifre alle quali si fa riferimento. Nel 2018, l'Istituto ha speso poco più di 318 miliardi di euro per prestazioni istituzionali. Di questa cifra, la parte prevalente, poco più di 266 miliardi di euro, è stata destinata al pagamento di rate di pensione, per la gran parte (211 miliardi) a carico delle gestioni previdenziali e per 50 miliardi a carico della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS). Evidenzia che circa 38 miliardi sono stati destinati al pagamento di prestazioni temporanee e altre prestazioni non riconducibili a rate di pensione e 14 miliardi per prestazioni diverse a carico di fondi o gestioni pensionistiche (quasi esclusivamente indennità di accompagnamento per invalidi civili). In ter-

mini percentuali del PIL, il totale delle spese istituzionali dell'INPS nel 2018 si è attestato al 18 per cento. Nel dettaglio, la spesa per rate di pensione ha di poco superato il 15 per cento del PIL, mentre la somma delle spese per prestazioni diverse a carico di fondi o gestioni pensionistiche e delle spese per prestazioni temporanee e altre prestazioni non ha raggiunto il 3 per cento del PIL. Quanto ai trasferimenti dal bilancio dello Stato quale finanziamento a copertura di oneri relativi alla GIAS, evidenzia che l'ammontare si attesta intorno ai 100 miliardi di euro. 72,7 miliardi sono relativi a oneri pensionistici, 17,8 miliardi a sgravi di oneri sociali e altre agevolazioni, 8 miliardi a mantenimento del salario, 5,8 a interventi a sostegno della famiglia e circa 2 miliardi per interventi diversi.

Infine, con riferimento al patrimonio immobiliare dell'Istituto, in merito al quale deposita un'apposita documentazione agli atti della Commissione, sottolinea che le problematiche attualmente rilevate sono frutto di scelte normative che sono state effettuate all'inizio degli anni 2000 e che ritiene abbiano determinato rilevanti criticità per la gestione dell'INPS, che è obbligato dalla legge a vendere i propri immobili e, in attesa della loro dismissione, non ha la possibilità di valorizzarli.

Non essendoci altri interventi, il PRESIDENTE dichiara chiusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE informa che, nel corso dell'audizione informale di rappresentanti di Federcontribuenti dell'11 febbraio scorso, dell'audizione informale del Commissario straordinario di Enpapi del 18 febbraio scorso e nel corso della seduta odierna, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,04.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Martedì 25 febbraio 2020

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Presidenza del Presidente
Stefano VIGNAROLI

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 11,15 alle ore 11,45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

Martedì 25 febbraio 2020

Plenaria

2ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza della Presidente
PIARULLI

La seduta inizia alle ore 14.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

La Presidente PIARULLI fa presente di aver valutato l'assoluta necessità di avviare tempestivamente i lavori della Commissione e, per questa ragione, ha già trasmesso ai componenti una bozza di regolamento interno, chiedendo di far pervenire eventuali osservazioni e proposte di modifica.

Nell'attesa che siano completate le designazioni dei rappresentanti di Gruppo in Commissione, propone di concordare sin d'ora una seduta per l'esame della proposta di regolamento interno. Prospetta altresì l'utilizzo di comunicazioni tramite posta elettronica con i rappresentanti dei Gruppi o i commissari laddove necessario per non rallentare i lavori della Commissione.

La PRESIDENTE informa infine i Gruppi circa le modalità con le quali la Commissione può avvalersi di consulenti e li invita a formulare quanto prima le proprie valutazioni e proposte al riguardo. Infine dà conto delle misure adottate dal Collegio dei Senatori Questori per la gestione dell'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, nella parte riguardante i lavori parlamentari.

Si apre un dibattito sul quale intervengono i senatori LA PIETRA *(FdI)*, BOTTICI *(M5S)*, FEDELI *(PD)*, NENCINI *(IV-PSI)*, BINETTI *(FIBP-UDC)*, VESCOVI *(L-SP-PSd'Az)*, nonché i deputati Eva LORENZONI *(Lega)*, MUGNAI *(FI)*, DONZELLI *(FDI)* e EHM *(M5S)*.

La PRESIDENTE, nel prendere atto delle sollecitazioni emerse, assicura i commissari che senz'altro sarà acquisita la documentazione segnalata, mentre per quel che riguarda le preoccupazioni circa la breve durata della Commissione, esprime l'avviso che ciascun Gruppo può autonomamente valutare l'opportunità di proporre, quando sarà il momento, una delibera di proroga. Recependo le indicazioni dei commissari sulla opportunità di dotare subito la Commissione di un regolamento interno, propone di convocare un'altra seduta per l'esame della proposta di regolamento.

La Commissione unanime concorda.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La Presidente PIARULLI propone che la Commissione torni a riunirsi nel pomeriggio di oggi, alle ore 14,45, per l'esame della proposta di regolamento interno.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,25.

Plenaria

3ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza della Presidente
PIARULLI

La seduta inizia alle ore 14,45.

Esame della proposta di Regolamento interno
(Esame e rinvio)

La presidente PIARULLI, in qualità di relatore, illustra la proposta all'ordine del giorno. Fa presente che sono pervenute due proposte di modifica da parte del Gruppo Fratelli d'Italia.

Non essendovi richieste di intervento, si passa all'esame degli articoli.

L'onorevole DONZELLI *(FDI)* illustra due proposte di modifica, riferite rispettivamente agli articoli 4 e 13.

Intervengono su tali proposte di modifica i senatori NENCINI *(IV-PSI)*, VESCOVI *(L-SP-PSd'Az)*, FEDELI *(PD)* e LA PIETRA *(FdI)*, e il deputato DONZELLI *(FDI)*.

La PRESIDENTE osserva che la proposta di modifica riguardante l'articolo 4 non è coerente con i criteri di nomina dei componenti, né con la legge istitutiva; quanto alla proposta riferita all'articolo 13, fa presente che è preferibile per i lavori di una Commissione d'inchiesta poter decidere caso per caso se adottare, accanto agli altri strumenti previsti dal Regolamento del Senato per la pubblicità dei lavori, anche la diretta *web*.

Dopo che sono intervenuti la senatrice NISINI *(L-SP-PSd'Az)* e i deputati MUGNAI *(FI)* e D'ARRANDO *(M5S)*, la presidente PIARULLI rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 15.

PROPOSTA DI REGOLAMENTO INTERNO

(Testo illustrato nella seduta odierna)

Titolo I

DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 1.

(Norme applicabili)

1. La Commissione bicamerale di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto» svolge i suoi compiti secondo i principi e le finalità stabiliti dalla legge 8 marzo 2019 n. 21 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 25 marzo 2019, istitutiva della Commissione medesima. Per il suo funzionamento si applicano le norme del presente Regolamento e, per quanto non disciplinato, le disposizioni contenute nel Regolamento del ramo del Parlamento al quale appartiene il Presidente della Commissione.

Titolo II

ORGANIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE

Art. 2.

(Composizione e durata)

1. La Commissione è composta secondo le modalità di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, della legge istitutiva e resta in carica per il periodo indicato all'articolo 8 della medesima legge. Le norme e la procedura di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 3.

(Sostituzione del Presidente e dei componenti della Commissione)

1. In caso di impedimento definitivo, di dimissioni dalla Commissione, di assunzione di un incarico governativo, di cessazione del mandato parlamentare, i componenti della Commissione sono sostituiti da altri par-

lamentari nominati con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, della legge istitutiva.

2. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei componenti la Commissione.

Art. 4.

(Partecipazione alle sedute della Commissione)

1. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di parlamentari che non ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione del personale addetto alla Commissione o autorizzato dal Presidente del ramo del Parlamento al quale appartiene il Presidente della Commissione, e dei collaboratori di cui all'articolo 5, comma 9, della legge istitutiva, secondo le modalità di cui all'articolo 22.

Art. 5.

(Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente della Commissione, che lo presiede, dai Vice Presidenti e dai Segretari.

2. Il Presidente convoca alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza i rappresentanti designati dai Gruppi nei casi previsti dal presente Regolamento e ogniqualvolta lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da parte di un rappresentante di Gruppo.

Art. 6.

(Funzioni del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari)

1. Il Presidente rappresenta la Commissione, la convoca e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni secondo le norme del presente Regolamento. Formula e dirama l'ordine del giorno delle sedute. Convoca l'Ufficio di Presidenza. Dispone le spese di ordinaria amministrazione. Esercita gli altri compiti attribuitigli dal presente Regolamento.

2. In casi straordinari di necessità e di urgenza, il Presidente esercita i poteri spettanti all'Ufficio di Presidenza, riferendo di norma entro quarantotto ore all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

3. I Vice Presidenti sostituiscono, su sua delega, il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

4. I Segretari verificano i risultati delle votazioni e controllano la redazione del processo verbale.

Art. 7.

(Funzioni dell'Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, predispone il programma e il calendario dei lavori della Commissione.

2. Il programma ed il calendario sono comunicati alla Commissione.

3. Qualora nell'Ufficio di Presidenza non si raggiunga un accordo unanime, gli atti di cui al comma 2 sono predisposti dal Presidente, inserendovi le proposte prevalenti, nonché quelle di minoranza in rapporto alla consistenza dei Gruppi dissenzienti. Sulla comunicazione del Presidente è consentito l'intervento di un commissario per Gruppo, per non più di cinque minuti.

4. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, esamina le questioni, sia di merito che procedurali, che sorgano nel corso dell'attività della Commissione, alla quale riferisce. Esso può proporre alla Commissione la costituzione di gruppi di lavoro.

5. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, delibera sulle spese per il funzionamento della Commissione di cui all'articolo 7, comma 2, della legge istitutiva.

Titolo III

SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Art. 8.

(Convocazione della Commissione)

1. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il Presidente della Commissione annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva. La convocazione e l'ordine del giorno sono stampati e pubblicati, salvo diversa deliberazione nell'ipotesi di seduta segreta.

2. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, la Commissione è convocata dal Presidente con avviso trasmesso a ciascuno dei suoi componenti, diramato di norma almeno due giorni prima della seduta. Con l'avviso di convocazione viene trasmesso ai membri della Commissione l'ordine del giorno della seduta. Resta fermo quanto previsto dal secondo periodo del comma 1.

3. La convocazione può essere richiesta al Presidente da un terzo dei componenti della Commissione. In tal caso il Presidente convoca la Commissione con la procedura di cui ai commi 1 e 2.

Art. 9.

(Ordine del giorno delle sedute)

1. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno della seduta, salvo che non venga diversamente deciso dalla maggioranza dei due terzi dei presenti.

2. Coloro che intendono fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, debbono previamente informare il Presidente dell'oggetto dei loro interventi.

Art. 10.

(Numero legale)

1. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza di un terzo dei componenti, salvo quanto stabilito all'articolo 11, commi 2 e 3.

2. La Presidenza non è tenuta a verificare se la Commissione sia in numero legale ai sensi del comma 1, se non quando la Commissione stessa stia per procedere ad una votazione. Nei casi di esame del regolamento interno, delle proposte di modifica del medesimo, nonché delle proposte di relazione presentate ai sensi dell'articolo 20, il numero legale è accertato secondo i criteri e le modalità previsti dal Regolamento del Senato per le Commissioni permanenti in sede referente, fatto salvo l'obbligo di verifica del numero legale sulle votazioni finali ai sensi dell'articolo 11, commi 2 e 3, del presente regolamento.

3. Se si accerta la mancanza del numero legale, il Presidente sospende la seduta per venti minuti, ovvero, apprezzate le circostanze toglie la seduta. Qualora alla ripresa, dopo la sospensione, la Commissione non risulti in numero legale, il Presidente toglie la seduta, annunciando la data e l'ora della seduta successiva, con lo stesso ordine del giorno della seduta che è stata tolta.

Art. 11.

(Deliberazioni della Commissione)

1. A meno che non sia richiesta una maggioranza speciale, le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti, non computandosi a tal fine gli astenuti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

2. Per le deliberazioni relative ad attività comunque implicanti l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 82 della Costituzione, ovvero relative all'approvazione della relazione finale, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione.

3. Il regolamento interno e le sue modifiche sono approvati con il voto favorevole della maggioranza dei componenti della Commissione.

4. La Commissione vota normalmente per alzata di mano, a meno che tre commissari richiedano la votazione nominale.

5. La richiesta di votazione nominale deve essere presentata, anche in forma verbale, dopo la chiusura della discussione e prima che il Presidente abbia invitato la Commissione a votare per alzata di mano. Se il numero dei richiedenti presenti in Commissione è inferiore a quello previsto dal comma 4, la richiesta si intende ritirata.

6. Nel caso di constatate irregolarità, il Presidente può annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.

Art. 12.

(Durata degli interventi)

1. La durata degli interventi non può eccedere di norma i dieci minuti.

2. È fatta salva tuttavia la facoltà del Presidente di ampliare tale termine a quindici minuti, limitatamente a un oratore per Gruppo.

Art. 13.

(Pubblicità dei lavori)

1. Tutte le sedute sono pubbliche, ai sensi dell'articolo 7 della legge istitutiva. Qualora lo ritenga opportuno, su richiesta del Presidente, la Commissione può decidere di riunirsi in seduta segreta.

2. La Commissione delibera di volta in volta se e quali documenti possono essere pubblicati nel corso dei lavori, anche in relazione a esigenze attinenti ad altri procedimenti o a inchieste in corso. Le proposte all'uopo formulate dal Presidente si intendono approvate se non vi sono proposte alternative.

3. Nel caso in cui vi siano più proposte in ordine al regime di pubblicità dei lavori da adottare ai sensi del comma 1, la Commissione delibera su di esse con votazione per alzata di mano, dopo l'intervento di non più di un oratore per Gruppo e per non oltre cinque minuti ciascuno.

4. All'inizio di ogni seduta il Presidente può stabilire che sia attivato l'impianto audiovisivo a circuito interno per le parti della seduta che la Commissione intende considerare pubbliche ai sensi del comma 1.

5. Nel corso della medesima seduta, il Presidente può disporre, apprezzate le circostanze, che sia interrotta, anche solo temporaneamente, la forma di pubblicità di cui al comma 4.

6. Delle sedute della Commissione si redige il processo verbale, che è letto ed approvato nella seduta successiva.

7. Di ogni seduta della Commissione è redatto e pubblicato il resoconto stenografico, salvo che la Commissione disponga altrimenti.

8. Di ogni seduta si pubblica altresì un resoconto sommario contenente l'indicazione degli argomenti trattati, degli oratori intervenuti e delle decisioni adottate.

Titolo IV

MODALITÀ PROCEDURALI E STRUMENTI OPERATIVI DELL'INCHIESTA

Art. 14.

(Svolgimento dell'inchiesta. Poteri e limitazioni)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, secondo quanto espressamente previsto dall'articolo 5 della legge istitutiva.

Art. 15.

(Attività istruttoria)

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 5 della legge istitutiva, nonché dall'articolo 14, la Commissione può procedere all'acquisizione di documenti, notizie e informazioni nei modi che ritenga più opportuni, anche mediante indagini conoscitive e libere audizioni.

2. La Commissione delibera caso per caso se procedere mediante libere audizioni o mediante testimonianze formali.

3. I parlamentari, i membri del Governo e i magistrati incaricati di procedimenti relativi ai fatti che formano oggetto dell'inchiesta sono sempre sentiti nella forma della libera audizione.

4. Le persone indagate o imputate in procedimenti penali sono sentite liberamente e hanno facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

Art. 16.

(Esame di testimoni e confronti)

1. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 15, commi 3 e 4, la Commissione può esaminare come testimoni le persone informate dei fatti che ritiene utili per lo svolgimento e la conclusione dell'inchiesta.

2. Allo scopo di chiarire fatti e circostanze, la Commissione può procedere a confronti tra persone già ascoltate.

3. In occasione di esami testimoniali o di confronti, le persone da ascoltare possono essere convocate mediante atto notificato dalla polizia

giudiziaria. Nel caso di rifiuto a comparire o di mancata presentazione a seguito di convocazione mediante atto notificato dalla polizia giudiziaria, la Commissione può ordinare l'accompagnamento della persona da ascoltare nelle forme previste dal codice di procedura penale.

4. Il Presidente avverte il testimone dell'obbligo di dire tutta la verità e lo ammonisce in ordine alle responsabilità connesse alla deposizione innanzi alla Commissione. Può invitarlo a pronunciare le formule di rito previste dalle norme processuali in vigore.

5. Le domande sono rivolte dal Presidente ovvero dai singoli componenti della Commissione nell'ordine e nei modi fissati dal Presidente, che decide sull'ammissibilità delle stesse.

6. Ai testimoni è trasmesso, appena possibile, il resoconto stenografico della loro deposizione. Delle eventuali richieste di rettifica, che eccedano le correzioni di forma, il Presidente informa la Commissione.

7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano anche alle audizioni delle persone sentite liberamente.

8. In via eccezionale, nel corso di sopralluoghi fuori sede, l'attività istruttoria di cui al presente articolo può essere svolta anche da una delegazione di commissari, previa delibera della Commissione.

Art. 17.

(Responsabilità penale del teste)

1. Ove emergano indizi di mendacio o di reticenza a carico della persona convocata come teste, o questo si rifiuti di deporre fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, il Presidente formula al suo indirizzo una nuova ammonizione circa la responsabilità penale conseguente. Ove il testimone persista in tale condotta, il Presidente compila apposito processo verbale che, controfirmato dal Segretario o da altro componente dell'Ufficio di Presidenza, è trasmesso tempestivamente all'autorità giudiziaria competente.

Art. 18.

(Regime degli atti e archivio della Commissione)

1. Fermo restando che sono in ogni caso coperti da segreto gli atti e i documenti dei procedimenti giudiziari fino al termine delle indagini preliminari, la Commissione stabilisce quali documenti acquisiti dall'esterno del Parlamento sono oggetto di classifica o comunque non possono essere divulgati senza il consenso dell'ente originatore, anche in relazione alle esigenze istruttorie attinenti a indagini giudiziarie o ad altre inchieste in corso.

2. Sono in ogni caso coperti da segreto funzionale i documenti relativi ad accertamenti direttamente effettuati o comunque disposti dalla

Commissione, gli scritti anonimi, nonché le notizie, gli atti e i documenti acquisiti nelle sedute segrete.

3. Nel caso di richiesta da parte dell'autorità giudiziaria o di pubbliche autorità di documenti coperti dal segreto funzionale ovvero oggetto di divieto di divulgazione, la Commissione valuta l'opportunità della loro trasmissione a tali autorità. Qualora la Commissione deliberi negativamente sulla richiesta, il Presidente può indicare le fonti delle notizie contenute nei documenti richiesti in modo da consentire alle autorità richiedenti l'effettuazione di propri autonomi accertamenti in merito.

4. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla Commissione sono depositati in apposito archivio. Il Presidente sovrintende all'archivio, stabilisce i criteri per la sua funzionalità e adotta le misure di sicurezza che ritenga opportune.

5. Gli atti depositati in archivio possono essere consultati dai commissari, dal personale amministrativo addetto specificamente alla Commissione, nonché dai collaboratori di cui all'articolo 5, comma 9, della legge istitutiva se autorizzati dal Presidente.

6. Degli atti, delle delibere e dei documenti classificati come segreti non è consentita in nessun caso la possibilità di estrarre copia. Tale limite si applica anche per gli scritti anonimi.

7. Ogni autorizzazione del Presidente alla consultazione di atti e documenti classificati come segreti o riservati deve essere conservata e annotata in apposito registro tenuto a cura dell'Ufficio di segreteria.

8. I componenti della Commissione, il personale addetto alla medesima e ogni altra persona che collabori con la stessa o che compia o che concorra a compiere atti di inchiesta o che ne venga comunque a conoscenza sono obbligati all'osservanza del segreto e del divieto di divulgazione, secondo le norme di cui all'articolo 6 e al comma 6 dell'articolo 5 della legge istitutiva.

Art. 19.

(Relazione)

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, della legge istitutiva, il Presidente predispone una proposta di relazione ovvero incarica uno dei componenti di redigerla. La proposta è illustrata dal Presidente o dal relatore in apposita seduta. Il documento non può essere divulgato se non dopo l'approvazione da parte della Commissione. Dell'eventuale divulgazione anticipata il Presidente informa il Presidente del Senato. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

2. La Commissione stabilisce preventivamente di quali atti e documenti non si dovrà far menzione nella relazione, anche in ordine alle esigenze istruttorie attinenti ad indagini giudiziarie o ad altre inchieste in corso. In nessun caso possono essere utilizzate nelle relazioni informazioni risultanti da scritti anonimi.

Art. 20.

(Pubblicazioni di atti e documenti)

1. La Commissione delibera ai sensi dell'articolo 13, comma 2, quali atti e documenti possono essere pubblicati nel corso dei suoi lavori.

2. Contestualmente alla presentazione della relazione finale, la Commissione decide direttamente, o a mezzo di un gruppo di lavoro nominato nel proprio seno, quali atti e documenti formati o acquisiti nel corso dell'inchiesta devono essere pubblicati o comunque possono essere messi a disposizione degli utenti dell'Archivio storico di cui al comma 3 dopo il versamento.

3.Tutti gli atti comunque inerenti allo svolgimento dell'inchiesta sono versati nell'Archivio storico del Senato della Repubblica e ricadono, per la relativa consultabilità e per l'eventuale declassificazione, sotto la relativa disciplina.

Titolo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21.

(Sede, segreteria e dotazione finanziaria della Commissione)

1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione dispone di una sede e del personale assegnati dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, d'intesa tra loro.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica, e per metà a carico del bilancio interno della Camera, entro i limiti previsti dall'articolo 7 della legge istitutiva.

Art. 22.

(Collaborazioni)

1. Al fine di permettere alla Commissione di avvalersi delle collaborazioni consentite dall'articolo 5 della legge istitutiva per il migliore espletamento della sua attività, il Presidente, sulla base delle indicazioni dei componenti l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, designa i collaboratori comunicandone i nominativi alla Commissione.

2. I collaboratori di cui al comma 1 prestano giuramento circa l'osservanza del segreto cui sono tenuti a norma dell'articolo 6 della legge 8 marzo 2019, n. 21. Svolgono gli incarichi loro affidati secondo le indica-

zioni del Presidente; riferiscono alla Commissione ogni qualvolta sia loro richiesto e, comunque, all'Ufficio di Presidenza prima del conferimento da parte loro di atti all'archivio o al protocollo della Commissione.

3. La Commissione può altresì avvalersi, anche per l'espletamento di atti di polizia giudiziaria, di agenti e ufficiali delle forze dell'ordine.

4. L'Ufficio di Presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, può, in aderenza con la disciplina di contabilità del Senato, fissare un compenso da corrispondere ai collaboratori, che hanno comunque diritto al rimborso delle spese sostenute in relazione allo svolgimento dei loro compiti.

5. Il Presidente può disporre che i collaboratori assistano alle sedute della Commissione.

Art. 23.

(Modifiche al regolamento interno)

1. Ciascun componente della Commissione può proporre la modifica delle disposizioni del regolamento interno; il loro testo e la eventuale relazione del proponente sono stampati e distribuiti agli altri commissari.

2. Alle proposte di cui al comma 1 si applicano le disposizioni contenute nel titolo III del presente regolamento.

PROPOSTE EMENDATIVE ALLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO INTERNO

(Testi illustrati nella seduta odierna)

Art. 4.

4.1
DONZELLI, LA PIETRA

Sostituirlo con il seguente:

«1. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di soggetti estranei, fatta eccezione per i parlamentari, il personale addetto alla Commissione o autorizzato dal Presidente del ramo del Parlamento al quale appartiene il Presidente della Commissione, e dei collaboratori di cui all'articolo 5, comma 9, della legge istitutiva.»

Art. 13.

13.1
DONZELLI, LA PIETRA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. 1. Tutte le sedute sono pubbliche, ai sensi dell'articolo 7 della legge istitutiva e sono trasmesse in diretta sulla web TV della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Qualora lo ritenga opportuno, su richiesta del Presidente, la Commissione può decidere di riunirsi in seduta segreta. La proposta è posta ai voti e deve essere approvata con la maggioranza dei due terzi dei presenti.»

Conseguentemente sopprimere i commi 3, 4 e 5 del medesimo articolo 13.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere

Martedì 25 febbraio 2020

Plenaria

41ª Seduta

Presidenza della Presidente
VALENTE

Sono presenti: la signora Angela Lacitignola, Presidente dell'Associazione Sud est donne, l'avvocato Filomena Zaccaria, in rappresentanza della medesima Associazione; la dottoressa Laura Massaro, presidente del Comitato Madri Unite contro la Violenza Istituzionale e l'avvocato Lorenzo Stipa, consulente legale del Comitato; la dottoressa Rosa Di Matteo, la dottoressa Ester Ricciardelli e la signora Veronica Di Martino, in rappresentanza di Arci donna Napoli; la signora Antonella Penati, Presidente dell'associazione Federico nel cuore, accompagnata dalla signora Sabina Tomasella.

La seduta inizia alle ore 11,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente VALENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario e il resoconto stenografico.

Avverte inoltre che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresì che le audite e i commissari che ritengano che i loro interventi debbano essere secretati possono chiedere in qualsiasi momento alla Commissione la chiusura della trasmissione audio-video e la secretazione dell'audizione o di parte di essa, qualora ritengano di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non debbano essere divulgati.

Non essendovi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Audizione di rappresentanti dell'associazione Sud est donne, del Comitato madri riunite, dell'associazione Arci donna Napoli e dell'associazione Federico nel cuore

La PRESIDENTE introduce l'audizione.

Intervengono quindi, svolgendo la relazione in rappresentanza delle rispettive associazioni, l'avvocato Filomena ZACCARIA, la signora Angela LACITIGLONA, la dottoressa Laura MASSARO, l'avvocato Lorenzo STIPA, la dottoressa Rosa DI MATTEO, la dottoressa Ester RICCIARDELLI, la signora Veronica DI MARTINO, la signora Antonella PENATI e la signora Sabina TOMASELLA.

Pongono domande alle audite la senatrice LEONE *(M5S)* e la PRESIDENTE, alle quali risponde la dottoressa DI MATTEO.

Non essendovi ulteriori domande, la PRESIDENTE ringrazia le audite e dichiara conclusa l'audizione.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

La PRESIDENTE comunica che, in seguito all'approvazione da parte del Senato della delibera del 5 febbraio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 febbraio 2020, che proroga la Commissione fino al termine della legislatura, sono stati confermati gli incarichi a titolo gratuito, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del Regolamento interno, di collaboratore della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, conformemente alle indicazioni formulate nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi del 19 febbraio scorso, alle dottoresse: Annamaria Monteleone, sostituto procuratore alla Procura di Roma, con funzioni di magistrato coordinatore del gruppo specializzato nei delitti contro la libertà sessuale, la famiglia, i minori e le vittime vulnerabili; Linda Laura Sabbadini, dirigente generale dell'ISTAT; Teresa Bene, professore ordinario di diritto processuale penale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli; Elvira Reale, psicologa responsabile del centro di prima assistenza psicologica per le vittime di violenza presso l'Azienda Ospedaliera Cardarelli di Napoli; Antonella Chiusole, Dirigente generale dell'Agenzia del lavoro della Provincia autonoma di Trento; Teresa Scafuto, psicologa; Stefania Giovanna Cagliostro, prefetto e al professor Arturo Sica, psicologo e psicoterapeuta.

Comunica altresì che è stato conferito l'incarico a titolo gratuito, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del Regolamento interno, di collaboratore della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, conformemente alle indicazioni formu-

late nel medesimo Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi del 19 febbraio scorso, al dottor Fabio Roia, Presidente della Sezione autonoma delle misure di prevenzione del Tribunale di Milano; alla dottoressa Francesca Ceroni, sostituto procuratore della Procura generale presso la Corte di Cassazione; alla dottoressa Monica Velletti, Presidente di sezione del Tribunale di Terni; alla dottoressa Paola De Nicola, giudice della sezione G.I.P. del Tribunale di Roma; alla professoressa Delia La Rocca, professore ordinario di diritto privato presso l'Università degli studi di Catania e alla dottoressa Teresa Manente, avvocato patrocinante in Cassazione.

La Commissione prende atto.

La PRESIDENTE dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 13.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 21,50

€ 9,60